

Dott. Adalciso Bruzzone

La capitalizzazione
semplice trimestrale
nel conto corrente bancario
*Problematiche sulle capitalizzazioni
degli interessi e sull'anatocismo*



Dr. Adalciso Bruzzone
Quadro Direttivo dell'Uff. Contenzioso della
Banca Carige S.p.A.

La capitalizzazione semplice trimestrale nel conto corrente bancario

*Problematiche sulle capitalizzazioni
degli interessi e sull'anatocismo*

INDICE

PREMESSA

Dott. Adalciso Bruzzonepag. 13

- Capitolo I -

VALIDITÀ DELLA CAPITALIZZAZIONE COMPOSTA TRIMESTRALE

Paragrafo 1	<i>La capitalizzazione trimestrale quale uso normativo</i>pag.	21
Paragrafo 2	<i>Concetto di interessi compensativi</i>pag.	35
Paragrafo 3	<i>Analogia normativa fra conto corrente ordinario e conto corrente bancario</i>pag.	36
Paragrafo 4	<i>Conseguenze dovute ai diversi criteri di calcolo degli interessi - disparità di trattamento fra i cliente. Ripetizione dell'indebito</i>pag.	40
Paragrafo 5	<i>Natura giuridica del c/c Bancario</i>pag.	41
Paragrafo 6	<i>N.U.B. e delibera del C.I.C.R. del 09/02/2000</i>pag.	43

- Capitolo II -

IL REGIME DELLA CAPITALIZZAZIONE SEMPLICE TRIMESTRALE CON LIQUIDAZIONE TRIMESTRALE DELLE COMPETENZE

Paragrafo 1	<i>Validità della liquidazione trimestrale delle competenze pur nell'ambito del regime della capitalizzazione semplice o degli interessi semplici</i>pag.	49
Paragrafo 2	<i>C/c Bancario in regime di capitalizzazione semplice o composta semestrale o composta annuale ma con liquidazione trimestrale delle competenze</i>pag.	55
Paragrafo 3	<i>Conseguenze di natura contabile sul pagamento degli interessi liquidati trimestralmente ai sensi dell'art. 1194 c.c.</i>pag.	63
Paragrafo 4	<i>Esempio sulla imputazione dei versamenti a pagamento degli interessi trimestrali</i>pag.	70

Paragrafo 5	<i>Come il pagamento degli interessi liquidati determini la neutralizzazione dell'effetto anatocistico</i>pag. 71
Paragrafo 6	<i>Conseguenze di natura giuridica sul pagamento degli interessi liquidati trimestralmente applicazione dell'art. 1194 c.c. – saldo esigibile e saldo liquidabile</i>pag. 75
Paragrafo 7	<i>Interessi: corrispettivo del capitale prestato</i>pag. 79
Paragrafo 8	<i>Ancora sul pagamento degli interessi liquidati in regime di capitalizzazione semplice trimestrale</i>pag. 81

- Capitolo III -

PAGAMENTO DEGLI INTERESSI MATURATI ALLA DATA DEL VERSAMENTO STESSO

Come l'imputazione dei versamenti a pagamento degli interessi maturati alla data degli stessi comporti la validità della capitalizzazione composta trimestralepag. 87
--	----------

- Capitolo IV -

CENNI SULLA CAPITALIZZAZIONE DEGLI INTERESSI NELLA MATEMATICA FINANZIARIA

Regime di interessepag. 100
Ulteriore modalità di calcolo degli interessi semplicipag. 102
Interessi composti o capitalizzazione compostapag. 102
Determinazione della equivalenza finanziaria fra regime di capitalizzazione composta trimestrale e capitalizzazione semplicepag. 105
Equivalenza finanziaria fra i due regimi di capitalizzazionepag. 115
Dimostrazione matematica sull'eguaglianza fra diversi Regimi di capitalizzazione attraverso l'imputazione dei versamenti al pagamento degli interessi liquidatipag. 116
Capitalizzazione semplice.pag. 117
Capitalizzazione trimestrale.pag. 118

PREMESSA

Nullità della capitalizzazione composta degli interessi nel c/c Bancario ai sensi della sentenza della Corte di Cassazione del 16/3/99 n. 2374.

Come è ben noto la Corte di Cassazione con sentenza del 16/3/99 n. 2374 mutando un precedente costante indirizzo dello stesso supremo collegio ha statuito che:

“è nulla la previsione contenuta nei contratti di c/c Bancario, avente a oggetto la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, giacché essa si basa su di un mero uso negoziale e non su di una vera e propria norma consuetudinaria e interviene anteriormente alla scadenza degli interessi”.

Analogo principio è stato ribadito con sentenza n. 3096 del 30/03/1999.

Le pronunce della Suprema Corte hanno cioè dichiarato illegittima la capitalizzazione composta trimestrale (in realtà l'anatocismo in senso lato sia esso trimestrale, semestrale, o annuale) in c/c perché in contrasto con l'art.1283 c.c. in quanto non esistono “usi normativi” che la legittimino, sottintendendo perciò valida la capitalizzazione (con liquidazione trimestrale o semestrale o annuale degli interessi) c.d. semplice.

Per risolvere il dilemma posto dalla capitalizzazione degli interessi nel c/c Bancario, occorre riprendere gli argomenti portati a sostegno della nullità della clausola di capitalizzazione, confrontandoli con le modificazioni apportate al testo unico Bancario dell'art. 25 Lgs. 4/8/99 n. 342.

La tesi seguita dalla Corte di Cassazione nelle due decisioni citate è assai semplice e chiara. In definitiva, si afferma che:

- essendo l'art. 1283 c.c. una norma imperativa derogabile solo da parte di usi contrari aventi carattere di uso normativo;
- avendo invece carattere di uso negoziale e non normativo la clausola della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi contenuta

nelle N.U.B. e riportate nei contratti di c/c, ne deriva che: **tale clausola è nulla per violazione dell'art. 1283 c.c.**

La Corte di Cassazione (Cass. n. 2374/99 e 3096/99) preoccupata dalla supposta esistenza di una sostanziale ingiustizia, di una prevaricazione del sistema Bancario derivante dalla diversità dei tempi di capitalizzazione e cioè tempi di capitalizzazione annuale per i c/c con saldi a credito del cliente, e trimestrali per i conti che risultino anche saltuariamente debitori ha:

- postulato l'applicabilità dell'art. 1283 c.c. per cui ha sostenuto la nullità della capitalizzazione composta intesa nel senso di impedire agli interessi liquidati la possibilità di produrre a loro volta nuovi interessi (c.d. anatocismo);
- negato l'esistenza dell'uso contrario, sovvertendo radicalmente la precedente e quarantennale consolidata giurisprudenza, che invece riteneva corretta l'applicazione dell'anatocismo;
- concluso che: "... la previsione contrattuale della capitalizzazione (aggiungo io, composta) trimestrale degli interessi dovuti dal cliente ... è nulla, in quanto anteriore alla scadenza degli interessi".

Se, dato ma non concesso che la capitalizzazione e quindi l'annotazione degli interessi a debito del cliente sul c/c configura la fattispecie dell'art. 1283 c.c. e che quindi occorra l'uso contrario per evitare l'applicazione della disciplina prevista dal detto articolo, allora, se usi trimestrali non ci sono, non ci sono certamente a maggior ragione direi, usi diversi: semestrali o annuali. Anzi, nel senso voluto dalla Cassazione (usi normativi non negoziali) uso non c'è neanche per la capitalizzazione annuale degli interessi a favore del cliente.

Di questo problema, cioè delle conseguenze pratiche, operative, del principio enunciato, la Cassazione non si è occupata affatto.

Nella realtà operativa, le conseguenze di questa sentenza si sono riversate a carico degli istituti Bancari ed hanno portato in ultima anali-

si all'applicazione da parte dell'ufficio Recupero Crediti, di un regime di c.d. **capitalizzazione semplice o di calcolo degli interessi semplici.**

La logica contabile di tale sentenza cioè, ha generato nell'opinione di alcuni giudici la seguente convinzione: poiché l'anatocismo in senso lato è vietato (cioè nullo) allora le banche che ad esempio intendono fare ricorso per l'ottenimento di un decreto ingiuntivo nei confronti di un loro cliente il cui fido è stato revocato, o in sede di perizia tecnico contabile (C.T.U.) debbono, rielaborare completamente tutto l'estratto conto del debitore dalla data di apertura del rapporto, applicando per esso il regime degli interessi semplici.

Tale computo, prevede quindi il ricalcolo e quindi la liquidazione delle competenze trimestrali, ma l'annotazione delle stesse non più con il saldo in linea capitale ma a latere dell'E/C onde evitare che queste ultime possano produrre a loro volta interessi. **Trattasi quindi di interessi liquidati con la stessa periodicità prevista dal contratto, scaduti, liquidi ed esigibili, ma sui quali non potranno maturare ulteriori interessi: trattasi quindi di interessi infruttiferi.**

Molto spesso, infatti, i quesiti posti dai Giudici, in sede di perizia tecnico-contabile (conseguentemente ad atto di citazione ad es. per opposizione al decreto ingiuntivi) sono del seguente tenore:

“Dica il C.T.U. nominato, letti gli atti ed i verbali di causa, esaminate le produzioni effettuate dalle parti in corso di causa, quale sia l'esatto, reale importo del credito vantato dalla Banca nei confronti dell'opponente, privo dell'applicazione dell'anatocismo, tenendo conto della nullità delle clausole relative agli interessi ultra legali portate dal contratto di conto corrente, in base allo scoperto del quale è stato concesso il decreto ingiuntivo opposto, la liceità dell'applicazione tridimensionale degli interessi passivi, alla luce delle pronunce della S.C. del 1999 n. 3096 e 2774 e successive nello stesso senso della giurisprudenza di merito.

La prosecuzione dell'istruttoria per le finalità suindicate potrà consentire anche un approfondimento (eventualmente, pure sotto un profilo probatorio) delle tematiche relative all'esistenza di usi normativi in tema di capitalizzazioni in materia di c/c Bancari”.

In tali circostanze, prima di risolvere la parte strettamente contabile del quesito stesso, il C.T.P. nominato dalla Banca, deve opportunamente fornire alcuni chiarimenti di nature tecnica e giuridica, in merito all'annosa diatriba sorta in conseguenza della precitata sentenza della Corte di Cassazione del 16/03/1999 n. 2374 in tema di anatocismo Bancario.

Per quanto riguarda la tematica insita nel quesito, riguardante **la nullità dell'anatocismo Bancario**, gli argomenti che, a mio giudizio, sono meritevoli di essere trattati sono essenzialmente quelli volti alla determinazione di quali debbano ritenersi le corrette modalità di ricalcolo degli interessi.

Dott. Adalciso Bruzzone

La capitalizzazione
semplice trimestrale
nel conto corrente bancario

*Problematiche sulle capitalizzazioni
degli interessi e sull'anatocismo*

- Capitolo I -

VALIDITÀ DELLA CAPITALIZZAZIONE
COMPOSTA TRIMESTRALE

Capitolo I

VALIDITÀ DELLA CAPITALIZZAZIONE COMPOSTA TRIMESTRALE

Al fine di dimostrare, qualora ve ne fosse ancora bisogno, la validità del regime degli interessi composti trimestrali da sempre applicati per i c/c Bancari dalle banche, e quindi di converso dimostrare come la sentenza della C.S. sia assolutamente criticabile, vediamo di analizzarne le ragioni di natura esclusivamente giuridica nei paragrafi successivi.

Paragrafo 1

La capitalizzazione trimestrale quale uso normativo.

Vediamo di elencare qui di seguito alcune opinioni contrarie della giurisprudenza di merito in merito alla sentenza della Corte di Cassazione:

Secondo il **Cabras** (La capitalizzazione degli interessi nel c/c - Giur. Comm. 2000, 348/I), leggendo l'art. 1283 c.c. non può che escludersi l'applicabilità di detto art. alla capitalizzazione degli interessi nel c/c Bancario per molteplici ragioni.

Innanzitutto, quella norma non riguarda gli interessi corrispettivi dovuti per i crediti **liquidi ed esigibili, e non sembra perciò essere estensibile agli interessi compensativi (previsti per il mutuo) quali sono quelli operanti nel c/c Bancario.**

Inoltre l'art. 1283 c.c. riguarda gli interessi nelle obbligazioni pecuniarie, ossia quando sia esigibile una somma di denaro. Nel caso del c/c Bancario non esistono (finché il rapporto è in essere) obbligazioni pecuniarie a favore della Banca ancorché il saldo sia passivo per il cliente; infatti ai sensi dell'art. 1852 c.c., solo il correntista (e non la Banca) può disporre in qualsiasi momento delle somme risultanti a suo credito: non esiste neppure un credito in senso tecnico-giuridico, poiché l'obbligazione cui è tenuta la Banca, nell'ambito del c/c Bancario

non consiste in un “dare” (pagamento di denaro a favore del cliente), ma in un “facere” (adempiere alle disposizioni dello stesso cliente quali bonifici, giriconto, pagare i portatori di assegni Bancari e così via).

Secondo il Cabras, quindi, bisogna distinguere tra **interesse corrispettivo** o moratorio e **interesse compensativo**: il primo rappresenta la produzione di nuovi interessi da parte degli interessi già liquidi, scaduti e esigibili, mentre **l'altro è l'annotazione degli interessi sul c/c con la conseguente produzione di interessi non già da parte dei vecchi interessi liquidati nel periodo precedente bensì in relazione al saldo dello stesso conto (capitale o montante).**

Se si ammette che nel c/c Bancario si presenti un fenomeno anatocistico e che perciò si applichino i limiti posti dall'art. 1283 c.c., **viene impedita** (dalla pratica della differente periodicità della capitalizzazione degli interessi a seconda che siano creditori o debitori) **ogni forma di capitalizzazione**, compresa anche quella a favore dei depositanti. Tale norma non può operare nel c/c Bancario. **Perciò l'art. 1283 c.c. non c'entra niente con il c/c Bancario.**

La giurisprudenza finora dominante non ha percorso allo stato però tale strada interpretativa e quindi ha negato (ai sensi dell'art. 1283 c.c.) l'applicabilità della capitalizzazione composta degli interessi.

Ma vediamo qui di seguito altre opinioni dominanti in materia che si sono levate a seguito di questa complessa problematica:

Nel contratto di c/c ordinario (non Bancario) il saldo del c/c è esigibile alla prima scadenza stabilita (alla fine della periodicità). **Se non viene richiesto il pagamento, il saldo si considera come prima rimessa di un nuovo conto (nuovo capitale), ed in tale saldo vi sono compresi gli interessi liquidati. Poiché ai sensi dell'art. 1825 c.c. sulle rimesse decorrono interessi nella misura stabilita in contratto o dagli usi, ne deriva che il saldo nel momento in cui diviene prima rimessa del nuovo conto è produttivo a sua volta di interessi, anche per la parte in cui hanno contribuito a formarlo gli interessi già maturati sulle precedenti rimesse.**

É ben vero che né l'art. 1823 né l'art. 1825 c.c. sono richiamati in

tema di contratto di c/c Bancario dall'art. 1857 c.c., ma il meccanismo che essi descrivono è insito nella struttura stessa del c/c (vedi Martorano sulla natura giuridica del c/c Bancario).

L'art. 1831 c.c. prevede che la chiusura del c/c con la liquidazione del saldo sia fatta alle scadenze stabilite dal contratto o dagli usi e in mancanza al termine di ogni semestre computabile dalla data del contratto”.

A rigore, si ritiene comunque che, l'art. 1831 c.c. riconosce alle parti il potere di stabilire contrattualmente le scadenze di chiusura contabile del conto (periodicità), con trasformazione del saldo non richiesto nella “prima rimessa di un nuovo conto” (art. 1823 c.c.) sulla quale “decorrono gli interessi stabiliti” (art. 1825 c.c.). Infatti tale meccanismo nel c/c ordinario si determina, oltre che in caso di “rinnovazione” del contratto scaduto, anche in caso di semplice “continuazione”.

Accertare perciò che per il c/c esista o meno un uso normativo contrario alla regola dell'art. 1283 c.c. (“in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi”) diventa superfluo in quanto non c'è bisogno di un uso contrario perché è il tipo di “rapporto giuridico” che non consente di parlare di anatocismo: **il sistema dell'annotazione in conto e della formazione continua del saldo porta la necessaria conseguenza che con la periodicità convenuta dalle parti (e rientrante pienamente nell'autonomia privata) vengono annotati gli interessi, che generano immediatamente un saldo e così via.**

Secondo quanto sostenuto da **P. Ferro-Luzzi** (Una nuova fattispecie giurisprudenziale: l'anatocismo Bancario; postulati e conseguenze - pag. 17-I) “l'art. 1823 c.c. prevede come fattispecie che siano scaduti e dunque siano liquidi ed esigibili gli interessi, e che questi interessi non siano pagati. La disciplina nega il principio che questi interessi scaduti e non pagati possono produrre interessi: si parla infatti, correttamente, di interessi sugli interessi mentre meno correttamente ricorre spesso l'espressione capitalizzazione; meno correttamente, perché nel sistema dell'art. 1283 c.c. gli interessi quand'anche eccezionalmente,

ad es. per “usi”, producano a loro volta interessi, **non si trasformano in capitale, restando ad es. applicabile l’art. 1194 c.c.**

Quando la Banca annota a debito del cliente interessi scaduti su di un c/c, con saldo, disponibile capiente (a credito del cliente e a seguito di affidamento) il debito per interessi della Banca è estinto, il cliente ha adempiuto al suo debito per interessi disponendo, come può in ogni momento, di somme risultanti a suo credito. In altre parole la tematica e la fattispecie dell’anatocismo perciò appare esclusa nel c/c Bancario affidato in normale funzionamento.

Se, quindi, il cliente ha sempre saldo disponibile sufficiente, ha la possibilità di disporre delle somme, può ritirarle in qualsiasi momento per farne l’uso che vuole, può pagare qualunque suo creditore, **e allora non si vede perché non le possa utilizzare anche per pagare il debito per interessi, scaduto, nei confronti della Banca.**

Certamente tramite annotazione (versamento) che riduce il suo saldo disponibile con il c/c Bancario che serve appunto e soprattutto a questo, a regolare cioè i rapporti di dare ed avere tra cliente e Banca.

Se dato ma non concesso che la capitalizzazione composta, cioè l’annotazione degli interessi a debito del cliente sul c/c e la costituzione del c.d. montante configuri la fattispecie dell’art. 1283 c.c. e che quindi occorra l’uso contrario per evitare l’applicazione della disciplina prevista dal detto articolo, allora in tal senso, se usi trimestrali non ci sono, **non ci sono certamente e a maggior ragione usi diversi: usi semestrali, annuali ecc. Anzi, nel senso voluto dalla Cassazione (usi normativi, non negoziali) uso verosimilmente non c’è neanche per la capitalizzazione annuale degli interessi a favore del cliente, né nel c/c Bancario.**

La Cassazione ha condannato per mancanza di uso la capitalizzazione composta trimestrale degli interessi dovuti dal cliente ed in realtà ogni capitalizzazione periodica, qualunque ne sia la scadenza. La Cassazione peraltro non poteva condannare il fatto in sé che gli interessi che maturano giorno per giorno sul saldo continuamente variabile (attivi per la Banca quando il saldo sempre in qualsiasi momento evidenzia l’utilizzo del fido; passivi se il saldo evidenzia una giacenza

del cliente) ad una certa data **scadessero**, divenissero **esigibili** (alla liquidazione del c/c), prima ovviamente della estinzione del rapporto; del resto la disciplina dell'anatocismo riguarda proprio la sorte di interessi scaduti cioè esigibili (art. 1283 c.c.).

Scaduti allora gli interessi (al trimestre, al semestre, all'anno non importa) è a domandarsi cosa debba fare la Banca; annotarli cioè capitalizzarli secondo la Cassazione non si può ed allora si verifica la singolare situazione per cui la Banca si trova davanti ad un cliente, moroso per ciò che riguarda il debito per interessi scaduto ed esigibile, ma affidato, e con saldo disponibile capiente per il pagamento degli interessi. La Banca allora dovrebbe agire verso il cliente, al tempo stesso sorvegliando attentamente gli utilizzi del fido in atto per evitare che il cliente con la mano destra ritiri in contanti la somma dovuta per interessi, per versarla, sempre in contanti, con la mano sinistra alla Banca in pagamento degli interessi dovuti, il che appare singolare. Ciò conferma quanto sostenuto e cioè che pur evitando di capitalizzare periodicamente gli interessi scaduti (inteso nel senso di sommarli al capitale per formare un nuovo capitale sul quale far maturare nuovi interessi), la Banca (in sede di ricalcoli richiesti dai Giudici) può **“evidenziarli”** a parte nel c/c senza costituire il montante (in ottemperanza al **principio della capitalizzazione semplice** dove gli interessi non producono mai ulteriori interessi), ma può pagarli attraverso versamenti effettuati dal cliente. **Consegue che nel c/c bancario, le regole dell'anatocismo nella maggioranza dei casi sono inapplicabili o per lo meno ininfluenti ai fini di una diversa quantificazione debitoria e/o creditoria del cliente verso la Banca.** Semmai può dirsi che la disciplina dell'anatocismo è invece formulata con riferimento al mutuo ma non all'apertura di credito regolata in c/c.

In definitiva possiamo dire che:

- **dichiarare invalida per anatocismo la capitalizzazione composta trimestrale a carico del cliente e non quella a favore non è certamente facile da sostenere;**
- **dichiarare invalida la capitalizzazione composta trimestrale tanto a favore quanto a carico del cliente sempre per anatocismo riapre il problema di quando nel c/c Bancario si possono annotare gli**

interessi e sempre tanto a carico quanto a favore del cliente.
In sostanza nel c/c bancario il saldo disponibile si forma ad ogni annotazione e la chiusura del c/c significa soltanto che determinati crediti e debiti della Banca per interessi, commissioni, spese, crediti e debiti già sorti, divengono esigibili e vengono esatti con l'annotazione.

Ricordiamo a tal proposito la sentenza del **Tribunale di Palermo del 17/12/99** Giud. Conti e la sentenza del **Tribunale di Roma del 17/12/99** Giud. Di Benedetto (Giurisprudenza Costituzionale e civile - Il Foro Italiano 2000), nella quale si sancisce:

“In virtù della previsione a carattere retroattivo contenuta nell’art. 25, 3° comma, D. Leg. 342/99, è **valida ed efficace la clausola che prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente**, ove essa sia contenuta in un contratto Bancario stipulato in epoca anteriore alla delibera con cui il C.I.C.R. stabilisce le modalità e i criteri per regolare l’anatocismo”.

Tali sentenze, e lo stesso **Panzani** (Anatocismo tra giurisprudenza e nuova legislazione, in Fall. 1999, 1236), giustificano la capitalizzazione composta trimestrale, nei rapporti di c/c Bancario sulla base della possibilità di pattuire la chiusura del conto con cadenza trimestrale.

Secondo il **Tribunale di Roma con sentenza 24/01/2001** (Giudice Unico D'Avino):

“È legittima la capitalizzazione trimestrale degli interessi Bancari attivi, poiché costituisce applicazione di un uso normativo ai sensi dell'art. 1283 c.c. nonché logica conseguenza della funzione tecnico-economica del contratto di c/c Bancario.

Con la chiusura del c/c e il passaggio a sofferenze del suo saldo finale diventa illegittima ex art. 1283 c.c. la capitalizzazione infra-semestrale degli interessi a carico del correntista”.

(Anatocismo e conto corrente Bancario - Diritto della Banca e del mercato finanziario - pag.303)

Sempre secondo il Tribunale di Roma la disposizione della sentenza della C.C. del 16/03/1999 n. 2374 non contiene un divieto assoluto delle convenzioni anatocistiche preventive, ma pone piuttosto un divieto relativo, nel senso, cioè, di escludere che il fenomeno possa

avere una regolamentazione esclusivamente negoziale, prescrivendo invece che debba avere una fonte normativa consuetudinaria (uso secundum legem) o, a più forte ragione, scritta (nel qual caso, pertanto, al fenomeno è riconosciuta piena legittimità).

A questo punto non può sottacersi il richiamo ai numerosi precedenti giurisprudenziali ricognitivi dell'esistenza di usi normativi:

C.C. 18/12/98 n. 12675 == C.C. 17/04/97 n. 3296 == C.C. 1/09/95 n. 9227 ==

C.C. 20/6/92 n. 7571 == C.C. 30/05/89 n. 2644 == C.C. 06/06/88 n. 3804 ==

C.C. 05/06/87 n. 4920 == C.C. 19/08/83 n. 5409 == C.C. 15/12/81 n. 6631 ==

Ben potendosi altresì osservare che:

- a) **la generale accettazione espressa dei moduli prestampati** (lettere contratto) utilizzati dalle banche sia dipesa proprio dalla reiterata affermazione giurisprudenziale della conformità di quel consolidato regime dei rapporti Bancari al diritto che la giurisprudenza ha innegabilmente contribuito a produrre;
- b) ma anche in base al fatto che **la periodizzazione infrasemestrale dell'interesse composto, nei c/c di corrispondenza, ben lungi dall'essere stata introdotta per la prima volta dalle c.d. norme Bancarie uniformi del 1952, sia stata sempre prevista nelle condizioni generali "suggerite" dall'associazione Bancaria sin dal 1929** e considerata in tutti gli studi di Tecnica Bancaria sin dagli anni Trenta e corrisponda, dunque, ad un uso normativo che, fino a prova contraria, si deve presumere esistente siccome registrato nelle apposite raccolte ufficiali curate da enti a ciò autorizzati, vale a dire dalle principali Camere di Commercio Provinciali. **Non appare credibile che un uso sempre considerato come "normativo" possa degradare con il trascorrere del tempo in uso semplicemente negoziale per il fatto di essere stato trafuso in condizioni generali di contratto;**
- c) l'attuale disciplina specifica della Trasparenza Bancaria nei contratti Bancari, infatti, è assolutamente compiuta ed esaustiva e non contempla alcuna previsione sfavorevole all'applicazione dell'interesse composto. Anzi la legge del 17/02/1992 n. 154 contiene per perspicuo riferimento a tale capitalizzazione, laddove, all'art. 8, la include fra i dato dei quali è fatto obbligo di comunicazione al cliente. La nuova legge Bancaria ha poi esteso l'efficacia processuale degli

E/C certificati conformi alle scritture contabili, evidentemente comprensivi anche delle poste debitorie derivanti dall'applicazione dell'anatocismo infrasemestrale.

Il tetto alla misura degli interessi è semmai imposto inderogabilmente dalla legge del 17/03/1996 n. 108, laddove stabilisce il c.d. tasso soglia con cadenza anch'essa trimestrale, oltre il quale la convenzione degli interessi diventa usuraria, risultando quindi indifferente il periodo di capitalizzazione purché non si superi la soglia;

- d) inoltre la disposizione dell'art. 1283 c.c. ha carattere eccezionale e, come ritiene la più autorevole dottrina, viene ritenuto applicabile ai soli interessi corrispettivi e non pure a quelli compensativi, ossia diretti a compensare il creditore della mancata immediata disponibilità di una determinata somma di denaro non ancora esigibile (C.C. 10/08/1994 n. 7158);
- e) la clausola anatocistica definita negoziale (uso negoziale e non normativo) in realtà riflette piuttosto che una pattuizione anatocistica, il combinato disposto degli art. 1823, 1825 e 1831 c.c. (secondo la C.C. 18/06/1992 n. 7547 la norma è considerata come integratrice del contratto di c/c), il quale, in materia di c/c ordinario, attribuisce alle parti il potere di stabilire, preventivamente e consensualmente, la chiusura contabile periodica del c/c, con la conseguente trasformazione del saldo non reclamato in pagamento nella prima rimessa di un nuovo conto, produttiva degli interessi pattuiti. Ma anche per il funzionamento del c/c Bancario, con la formazione continua del saldo impedisce che si abbiano obbligazioni distinte fra sorte capitale e sorte interessi; a rigore non ci sono neppure crediti, né della Banca né del cliente; finché il c/c Bancario è aperto, la Banca non ha alcuna pretesa azionabile nei confronti del cliente, se il saldo è passivo e in caso contrario, neppure il cliente, che ha semplicemente il potere di disposizione delle somme (art. 1852 c.c.). In fondo nel c/c Bancario si verifica continuamente la liquidazione delle operazioni annotate, con la confusione degli interessi nelle somme risultanti a saldo: gli interessi compensativi e quindi anche quelli ex art. 1825 c.c. costituiscono infatti una componente del debito complessivo, non un autonomo debito d'interessi e quindi si sottraggono alle disposizione dell'art. 1283 c.c. in tema di anatocismo.

Vediamo ora di analizzare meglio la leicità della capitalizzazione composta trimestrale, sia attraverso il commento da parte di autorevoli giuristi **sulla sentenza del Tribunale di Roma del 24/01/2001** che sostiene la della **Validità dell'Anatocismo**, sia sulla diatriba, sorta con la sentenza della C. Cass. N. 2374 fra **usi normativi o usi negoziali**.

Secondo **A. M. Carozzi** (in diritto della Banca e del mercato finanziario - 2001; pag. 221), nella farraginosità delle dissertazioni che all'indomani della pubblicazione della pronuncia n. 2374/99 si sono registrate, crediamo che la chiave di lettura dell'intera vicenda si possa rinvenire proprio nella sua ricostruzione storica: voler nuovamente dare rilevanza all'elemento dell'opinione appare contrastante con la stessa ratio del codice del 1942.

Al riguardo è interessante menzionare la Cass. 12/04/1980 n. 2335, nelle cui motivazioni, si legge in merito all'art. 1283 c.c. che “è noto.....che in caso di uso espressamente richiamato dalla legge, questa ne recepisce il contenuto, che viene così ad essere incorporato nella norma scritta, di cui diviene parte integrante. Si verifica perciò, con il richiamo, un'integrazione della legge, il contenuto della quale, nella parte in cui fa riferimento all'uso, è costituito appunto dal contenuto di questo, che viene così assunto dalla norma negli stessi termini oggettivi e soggettivi in cui si è formato attraverso l'uniforme e costante ripetizione di un determinato comportamento da parte di un certo numero di soggetti. **L'uso cioè per effetto del richiamo, acquista forza di legge così com'è venuto a formarsi in seno alla categoria**”.

Gli usi espressamente richiamati dalla legge acquistano, per effetto del richiamo, forza di legge negli stessi in cui essi si sono formati in seno alla categoria di persone che vi hanno dato vita, onde la norma che li richiama, nel regolare attraverso la materia che ne costituisce l'oggetto, non può essere estesa oltre l'ambito stesso dei soggetti cui gli stessi si riferiscono: ciò in particolare, ove si tratti di uso che debba prevalere sulla legge in deroga ad una regola generale da questa sancita, essendo in tal caso ancora più evidente la necessità che l'efficacia dell'uso richiamato sia ristretta alla categoria dei soggetti nei cui confronti esso si è formato, onde evitare che il fine perseguito dal legislatore nel sancire la regola generale venga da essere frustato dall'estensione soggettiva dell'uso ad essa contrario. Da cui il rinvio agli usi

commerciali è immediato e, quindi poiché il legislatore nel disciplinare il fenomeno anatocistico, fa “salvi gli usi contrari”, significa che per tali usi contrari si intendano gli usi commerciali. Viene quindi a cadere il corollario per cui vi sarebbe incompatibilità assoluta tra formazione di usi normativi ed adesione a contratti unilaterali predisposti (usi negoziali).

Nel momento in cui si conviene che detti usi esprimano un interesse sociale, volto a comporre interessi difformi in una determinata sfera di rapporti, appare inverosimile credere che il libero esplicarsi delle forze di mercato possa inibire che l'uso sovrano divenga cogente in aderenza con gli interessi della categoria più forte (banche), nel senso che gli usi non possono esprimere regole di protezione dei ceti più deboli nei rapporti con i ceti più forti (Gabrielli, *Capitalizzazione trimestrale degli interessi ed usi creditizi*, in Riv. Dir. Civ. pag. 450-1). Ma anche laddove si ritenesse diversamente, non si vede comunque come possa negarsi che il costante recepimento, per oltre 70 anni, dalla clausola relativa alla capitalizzazione composta trimestrale nei contratti Bancari, abbia finito per integrare gli estremi dell'uso.

Ed ancora si rammenta che, al di là dell'errore di fatto in cui sembra essere incorsa la Corte ove afferma che la prassi Bancaria di trimestralizzazione nella capitalizzazione è di recente introduzione (1952), la ratio decidendi di questi revirement sta nell'aver asserito che non si sarebbero più potuti formare usi normativi contrari all'art. 1283 c.c. successivamente all'entrata in vigore del codice del 1942, dal momento che tale articolo contiene una norma imperativa. In realtà di capitalizzazione trimestrale già si parlava nel Testo Unico delle norme che regolano i c/c di corrispondenza predisposto dalla Conferenza fascista del 1929 e che un tale uso risultava, come uso normativo, dalla raccolta provinciale degli usi della Camera di Commercio di Milano. Ma al di là di tali usi normativi riteniamo che risulti ininfluente l'eventuale esistenza degli stessi che giustifichino la deroga convenzionale al divieto di anatocismo. Si osserva infatti che l'art. 1283 c.c. non persegue finalità anti usuraie, ma è una norma sulla trasparenza, ed in quanto tale derogata dalla disciplina dettata dalla legge n. 152/92, legge speciale rispetto alle disposizioni di carattere generale contenute nel c.c. In considerazione di ciò la legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi viene ritenuta naturale conseguenza dell'applica-

zione dei contratti di c/c ordinario. Sebbene l'art. 1857 c.c. disponga che alle operazioni in c/c si applicano le norme di cui agli art. 1826, 1829, 1832 c.c., **il Tribunale di Roma (24/01/2001) ritiene comunque applicabile l'intera disciplina del c/c ordinario ed in particolare quella dettata dall'art. 1831 c.c. Ciò consente di affermare la possibilità per le parti di stabilire che il rapporto regolato in c/c si a frazionato in intervalli (periodi) di tre mesi, al termine di ciascuno dei quali si provvede alla chiusura contabile del c/c/: gli interessi trimestrali maturati vanno a far parte integrante del saldo, sul quale cominceranno a decorrere i nuovi interessi.**

L'anatocismo sotto inteso nell'art. 8 della legge 154/92, va cercato nelle uniche norme del c.c. che contengono un'espressa deroga al divieto dell'art. 1283 c.c.. Esse sono quelle dettate per il c.c. ordinario negli art. 1832, 1823, 1825 c.c..

Il primo articolo prevede **la chiusura contabile del c/c con liquidazione del saldo** alle scadenze stabilite dal contratto e dagli usi. Il secondo introduce assieme **all'obbligo di annotazione delle reciproche rimesse, l'inesigibilità del saldo fino alla prima chiusura del conto e la sua trasformazione in caso di mancata richiesta di pagamento, nella prima rimessa di un nuovo periodo.** L'art. 1825 c.c. prevede infine la decorrenza sulle rimesse di nuovi interessi. Da tale complesso di disposizioni si ricava l'espressa deroga al generale divieto di anatocismo contenuto nell'art. 1283 c.c. stante la prevista decorrenza di nuovi interessi sul saldo non richiesto e con essa, in virtù del richiamato contenuto nell'art. 1831 c.c. **“alle scadenze stabilite”, la deroga anche al limite semestrale.**

Trattasi di norme non espressamente richiamate dall'art. 1857 c.c., tuttavia in virtù dell'espresso richiamo contenuto (all'art. 1832 c.c. sull'approvazione dell'E/C) detto meccanismo e la relativa disciplina si applicano anche alle operazioni Bancarie in c/c. (G. Di Benedetto, Anatocismo e costo della disponibilità nei vecchi contratti - diritto della Banca e del mercato finanziario 2001).

Secondo il Gabrielli, inoltre, (Capitalizz. Trimestrale degli interessi ed usi creditizi, pag. 443), non appare credibile che un uso sempre considerato come normativo possa degradare con il trascorrere del tempo in uso semplicemente negoziale, per il fatto di essere stato trasfuso in

condizioni generali di contratto.

Il Ferro Luzzi (Dell'anatocismo del c/c bancario... in *Impresa* 2000, Pag. 399) ha chiarito che al capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi nei rapporti regolati in c/c Bancario non è da inquadrare nella fattispecie delle eccezioni al divieto di anatocismo di cui all'art. 1283 c.c. dal momento che gli interessi medesimi non maturano su un saldo che si determina solo alle scadenze fissate in contratto, bensì sul saldo che si forma momento per momento, appunto con ogni accredito o con la scritturazione di operazioni a debito su quello stesso c/c bancario.

Secondo **A. Niutta** (*Diritto della Banca e dei mercati finanziari* 2001, pag. 317) nel c/c bancario l'immediata disponibilità del saldo, come risulta modificato momento per momento con atti di disposizione del correntista, ma anche per quei fatti che nell'auto regolamento contrattuale assumono rilevanza in quanto incidenti sulle reciproche pretese, fa sì che occorre fissare un momento in cui il calcolo degli interessi, dovuti tempo per tempo da luogo al relativo nuovo saldo con l'addebito degli interessi stessi sul c/c.

La disponibilità costituita da un affidamento in c/c può essere utilizzata anche per permettere a n. Banca di addebitare trimestralmente il conto, così incamerando il pagamento del debito da interessi passivi da parte del correntista, interessi che maturano sull'utilizzo della disponibilità da parte del cliente medesimo.

Mediante scritturazione a debito della somma relativa agli interessi passivi sul c.c. questi interessi sono pagati: l'addebito, modificando il saldo di quel conto, costituisce un vero e proprio pagamento nel rapporto tra Banca e cliente.

In un'ipotesi del genere, allora, il calcolo e la scritturazione trimestrale degli interessi costituisce un'utilizzazione della disponibilità, che può sia essere ricostituita dal cliente con successivi versamenti sia, in mancanza di versamenti e nell'ipotesi di revoca dell'affidamento, determinare la capitalizzazione degli interessi maturati, cioè un incremento del debito di restituzione del cliente verso la Banca.

Se invece la disponibilità di somme accreditate sul c/c derivasse anche da un deposito Bancario, pure in tal caso la Banca potrebbe addebitare trimestralmente sul c/c gli interessi maturati rispetto ad

un'operazione di erogazione di credito che comunque giri su quel conto, da un lato con l'effetto di ottenere il pagamento degli interessi in questione e riducendo dall'altro canto la somma disponibile a titolo di deposito.

Che la capitalizzazione composta trimestrale costituisca un uso normativo e non negoziale e quindi non rientri nella citata sentenza della C. di Cassazione (del 16/03/1999 n. 2374) è altresì confermato dalla recente sentenza del Tribunale di Napoli del 18/01/2002 (G. U. Bertolani) nella quale si stabilisce che:

“È legittima la capitalizzazione degli interessi passivi maturati nei rapporti Bancari, in virtù di un uso normativo vigente in materia e riconosciuto dall'art. 1283 c.c.”

Riassumiamo qui di seguito i principali motivi di tale decisione attraverso le seguenti considerazioni:

- la prima considerazione è quella che deve ritenersi che la regola della capitalizzazione trimestrale era applicata ben prima del 1952, anzi ben prima del 1942, anno di entrata in vigore del nuovo codice civile, recante la nuova disposizione dell'art. 1283 c.c.; ne deriva che la disciplina delle N.B.U. può reputarsi ricognitiva di una situazione preesistente e, come tale, avente funzione probatoria di un uso normativo pregresso;
- la seconda considerazione deriva dal fatto che la Corte di Cassazione non tiene conto del fatto che “l'opinio iuris ac necessitatis” si è formata nel corso del tempo, anche dopo l'entrata in vigore del codice del 1942, in virtù di una costante applicazione della regola della capitalizzazione composta trimestrale, ritenuta conforme ad un uso normativo della stessa Corte di Cassazione per circa un ventennio. Quel che si suole dire è che la stessa Suprema Corte, nel ribadire a più riprese la validità di simili clausole, ha creato la convinzione della legittimità dell'impostazione dell'anatocismo nei rapporti bancari e ha creato quell'opinione necessaria per la configurabilità in concreto di un uso normativo;
- la terza considerazione riguarda il fatto che ogni dubbio che sull'effettiva normativizzazione della regola della capitalizzazione trimestrale sembra venire meno ove si consideri che il legislatore del '92,

nell'emanare la legge n. 154/1992 sulla "trasparenza Bancaria", all'art. 8 ha richiamato esplicitamente la regola della "capitalizzazione degli interessi" tra le varie condizioni contrattuali oggetto di comunicazione periodica alla clientela e i vari provvedimenti attuativi della nuova legge richiamano il principio della "capitalizzazione periodica" degli interessi.

Certo, l'art. 8 di tale legge è stato abrogato in quanto sostituito dalla disciplina del T.U.B. sia perché è vero che in tale nuovo T.U.B. di cui al D.Lgs. n. 358/93, ma ciò non rileva ai fini che interessano, sia perché i provvedimenti attuativi della legge sulla trasparenza, per effetto della disposizione transitoria dell'art. 61, 2° comma, del T.U.B., hanno continuato ad avere vigore sino all'emanazione dei nuovi provvedimenti previsti dal T.U.B. sia perché è vero che in tal nuovo T.U.B. non si parla mai della capitalizzazione trimestrale, ma è altrettanto vero che gli art. 117, comma 4 e 118 comma 1 fanno riferimento alle "condizioni...e maggiori oneri in caso di mora", espressione di carattere così generale che sembrano dover ricompensare anche la regola della capitalizzazione trimestrale, ritenuta implicita nell'insieme della condizioni contrattuali;

- vediamo la quarta ed ultima considerazione: come ha sancito la Suprema Corte (del 16/03/1999 n. 2374) si pone il divieto di rinvio agli usi in materia Bancaria e tale divieto è stato anche disposto prima dall'art. 4 della L. n. 154/92 e poi confluito nell'art. 117 comma 6 della T.U.B.. Tuttavia, il divieto non riguarda gli usi normativi, perché risulta con chiarezza che gli usi che si è voluto colpire sono quelli negoziali (ad es. il c.d. rinvio agli usi abitualmente praticati sulla piazza per la determinazione del tasso di interesse da applicare). Il divieto normativo, in definitiva, si riaggancia alla necessità, normativamente imposta di un'apposita determinazione per iscritto di tutte le condizioni contrattuali e quindi non pare applicabile ad un uso normativo quale quello della capitalizzazione trimestrale, appunto trattandosi in questo caso di una disciplina discendente da una fonte normativa, disciplina tra l'altro specificamente recepita nei singoli contratti attraverso la testuale riproposizione della corrispondente clausola delle N.B.U.. In altri termini, il divieto dell'art. 117 comma delle T.U.B. riguarda solo e soltanto gli usi negoziali e trattandosi di una norma eccezionale, non può essere

applicata analogicamente alla viceversa ipotesi degli usi normativi.

In conclusione appare evidente la debolezza dell'assunto da cui procede la Corte di Cassazione al fine di negare la legittimità della prassi anatocistica bancaria considerandola erroneamente un uso negoziale, trattandosi invece di un uso normativo.

Paragrafo 2

Concetto di interessi compensativi.

Vediamo ora di analizzare meglio il problema della compensazione (nel senso di elisione dei movimenti contabili) nel c/c Bancario o meglio nei rapporti Bancari in c/c.

Secondo l'opinione dominante, pur dando luogo riscossioni e pagamenti ad un continuo movimento del c/c e pur compensandosi gradualmente le partite di dare e di avere, con l'effetto di dar luogo in ogni momento al saldo, non di compensazione in senso tecnico si tratterebbe, bensì dell'effetto puramente contabile dell'esercizio del diritto spettante al correntista di variare continuamente la disponibilità con versamenti o prelievi. **Per conseguenza, in tutti gli incarichi conferiti dal correntista che comportino una disposizione di somma, sarebbe implicita una autorizzazione alla liberazione della Banca stessa mediante prestazione al terzo ed attraverso l'utilizzazione della stessa disponibilità cui il correntista attinge.**

Sarebbe erroneo parlare di compensazione in quanto l'operazione contabile non corrisponde affatto alla costituzione di debiti e di crediti in senso giuridico, non essendo immaginabile il sorgere di un credito della Banca che opera sulla disponibilità del correntista

Di compensazione in senso tecnico si tratterebbe nel caso di crediti della Banca estranei al rapporto che, siano inclusi nel conto. Anche in questo caso tuttavia, occorrendo una manifestazione di volontà per l'operatività della compensazione non sarebbe sufficiente la sola annotazione sul c/c ma occorrerebbe altresì che il correntista sia informato della volontà della Banca di avvalersi della compensazione stessa bastando all'uopo il solo invio della nota contabile di addebito.

È indubbio che il regolamento in c/c abbia rilevanza esclusivamente contabile senza che ad esso possa collegarsi alcun effetto in relazio-

ne alla compensazione, costituendo le annotazioni sul c/c solo una rappresentazione meramente contabile delle modificazioni oggettive e quantitative che un unico rapporto obbligatorio subisce nel corso del suo svolgimento.

Come è stato esattamente rilevato, infatti, lo scopo che le parti intendono realizzare tramite la particolare disciplina della compensazione, quale risulta appunto dalla disciplina del rapporto, è quello di facultizzare la Banca ad esercitare il potere di avvalersi della compensazione stessa non mediante una dichiarazione da comunicarsi al correntista bensì attraverso la mera annotazione sul c/c degli addebiti (ad es. gli interessi dare) e degli accrediti (ad es. gli interessi avere) nei confronti del cliente senza cioè necessità a questo fine di una comunicazione a lui indirizzata. In questo modo, l'iscrizione nel c/c viene a completare la fattispecie estintiva per compensazione dei reciproci crediti esistenti tra Banca e cliente in conseguenza dello svolgimento del rapporto (interessi compensativi).

Paragrafo 3

Analoga normativa fra conto corrente ordinario e conto corrente Bancario.

La dottrina ha avuto modo di sottolineare le differenze tra il c/c ordinario ed il c/c Bancario: si è osservato che, se è vero che nel corso del c/c Bancario le varie operazioni sono registrate in c/c nello stesso modo che nel c/c ordinario, difetta la reciprocità delle rimesse ed inoltre che il correntista può disporre in qualsiasi momento delle somme risultanti a suo credito.

Va peraltro osservato che tale dottrina non ha tenuto conto del fatto che la capitalizzazione degli interessi creditori a favore del correntista con cadenza annuale, può giustificarsi soltanto ritenendo che la disciplina del c/c ordinario sia in qualche modo applicabile.

Ancora, in materia di anatocismo, la giurisprudenza ha ritenuto che la pattuizione in ordine alla capitalizzazione degli interessi debba essere successiva alla loro scadenza.

Se tale regola valesse anche per i tassi creditori per la clientela in materia di c/c Bancari occorrerebbe di volta in volta un'espressa pat-

tuizione successiva alla maturazione degli interessi con cadenza **annuale o semestrale.**

É pertanto giocoforza ammettere che la disciplina dettata dagli art. 1823, 1825, 1831 c.c. sia applicabile in materia di c/c Bancario almeno nel senso che la pattuizione di interessi anatocistici possa essere anteriore alla scadenza degli interessi semplici.

Facendo riferimento al c/c ordinario non Bancario (art. 1283 c.c.) si è osservato che in questo, al formarsi del saldo possano concorrere interessi (art. 1825 c.c.) i quali confluiti nel saldo perdono la loro natura e quando la parte alla quale il saldo è favorevole non lo esiga entrano a far parte della prima rimessa del nuovo periodo, così ben potendo produrre nuovi interessi: con l'annotazione e l'immediato formarsi di un saldo, gli interessi si mescolerebbero al capitale, perderebbero la loro natura, trasformandosi in capitale.

La differenza che così si verificherebbe rispetto alla fattispecie dell'art. 1283 (nella quale gli interessi scaduti, quand'anche eccezionalmente producano interessi vengono sì sommati al capitale all'effetto del calcolo di nuovi interessi, ma non divengono capitale, ad es. all'effetto dell'art. 1194 c.c.), non impedirebbe di derivare dall'art. 1283 c. c. un principio generale, applicabile anche al diverso anatocismo cioè all'anatocismo Bancario, che si verificherebbe nel c/c disciplinato dagli art. 1852 e seg. c.c.. Nel c/c Bancario si annotano somme e non crediti; l'annotazione modifica in via immediata il saldo, e del saldo il cliente può disporre in ogni momento. Nel c/c ordinario l'annotazione ha l'effetto di congelare i crediti, mentre la chiusura del conto determina lo scongelamento di essi, e per compensazione e somma algebrica, la quantificazione del saldo, il saldo diviene un credito esigibile.

Nel c/c Bancario invece, il saldo disponibile si forma ad ogni annotazione e la chiusura del conto significa che i crediti e i debiti della Banca (per interessi, crediti già sorti ecc..) divengono esigibili e vengono esatti con l'annotazione. Il problema della diversità dei due tipi di c/c è sorta forse perché nel c/c Bancario si è sempre guardato il saldo contabile anziché quello disponibile. Infatti al momento dell'annotazione degli interessi nel c/c Bancario a carico del cliente, questo dà l'impressione che il debito per interessi si aggiunga al debito esistente (saldo contabile) cioè di un debito di interessi che si capitalizza.

É solo invece considerando il saldo disponibile, che emerge come l'an-

notazione a debito degli interessi sia in realtà un'utilizzazione del fido concesso, che implica una diminuzione del saldo disponibile e quindi sia estintiva di interessi nei confronti della Banca (Ferro Luzzi).

È lecito quindi sostenere che al c/c Bancario si applichi, quanto meno in via analogica, la disciplina dettata per il c/c ordinario. In quest'ultimo contratto il saldo del c/c è esigibile alla prima scadenza del rapporto (liquidazione o chiusura o notazione) ma se non è richiesto il pagamento, il saldo si considera quale prima rimessa di un nuovo conto (art. 1283 c.c.) sulla quale quindi decorrono interessi nella misura stabilita in contratto o dagli usi o, in mancanza, in quella legale (art. 1825 c.c.). Inoltre **la chiusura del conto con la liquidazione del saldo avviene alle scadenze stabilite dal contratto (che sono sempre trimestrali) o dagli usi o, in mancanza, al termine di ogni semestre (art. 1831 c.c.).**

Si potrebbe anche osservare, al riguardo che, tenuto conto della ratio dell'art. 1283 c.c., non sussiste anatocismo la dove la capitalizzazione sia relativa a interessi contrattualmente previsti e non ancora esigibili, perché se manca l'esigibilità, manca la possibilità che il creditore decida unilateralmente, approfittando dell'inerzia del debitore, il tempo di decorrenza degli interessi sugli interessi, dovendosi egli attenere a quanto previsto al momento della stipulazione del contratto (Calandra Bonaura – Perassi – Silvetti - La Banca: L'impresa e i contratti - 2001).

Se le norme in tema di c/c ordinario sono applicabili al c/c Bancario, ad ogni chiusura del conto decorrono gli interessi sugli interessi già maturati.

Secondo **Oliva** (capitalizzazione trimestrale degli interessi di c/c – Il Fallimento), “vi è un iter argomentativo che fonda, su basi che prescindono dall'uso richiamato dell'art. 1283 c.c., la legittimità della capitalizzazione trimestrale che, in date condizioni, può produrre effetti economici analoghi a quelli prodotti da accordi anatocistici, **ponendo in evidenza come l'addebito degli interessi sia da parificarsi ad un pagamento, qualora il c/c sia con saldo attivo, o presenti una disponibilità per effetto di un affidamento. Ove il cliente riutilizzasse parte del proprio credito disponibile per pagare gli interessi, sull'atto di utilizzo delle disponibilità pagherebbe gli interessi passivi.**

Ciò che sembra escludere la fattispecie dell'anatocismo nel c/c Bancario è in altri termini il fatto che con le “annotazioni” sul conto il

rapporto relativo agli interessi viene adempiuto”.

Il **Tribunale di Roma del 26/5/99** ha sottolineato che “la previsione di cui all’art. 1831 c.c. (derogativa dell’art. 1283 c.c.) sull’ammissibilità di una chiusura trimestrale del c/c ordinario sia senz’altro applicabile al c/c Bancario e tale da escludere la necessità della pattuizione successiva prevista dall’art. 1831 come richiesto dalla Cassazione n. 2374/99. Diversamente opinando, si dovrebbe addivenire all’assurda ed abnorme conseguenza per cui sarebbe impedita l’**annotazione** (capitalizzazione) sul c/c Bancario di qualsiasi interesse, trimestrale o annuale che sia e dunque anche di quelli a favore della clientela” (di analogo parere Cabras).

Si è infatti evidenziato dai giudici di merito che nei rapporti di c/c “la produzione di interessi su interessi scaduti non discende da un’espressa pattuizione anatocistica ...ma dalla previsione ...nel ... contratto, della chiusura trimestrale dei conti debitori (art. 7 Lettere Contratto)”. **“Se le parti in forza dell’art. 1832 c.c. hanno la facoltà di richiedere l’immediata chiusura del conto con la liquidazione del saldo ... la mancata richiesta di pagamento del saldo al verificarsi della chiusura del conto pone il saldo medesimo quale prima rimessa del nuovo conto, sulla quale, per via dell’art. 1825 c.c., decorrono gli interessi convenzionali e dunque la capitalizzazione degli interessi a favore della Banca si pone come naturale conseguenza della periodica chiusura del c/c”**. Vedremo comunque meglio più avanti, nel capitolo dedicato, di chiarire la differenza esistente fra liquidazione trimestrale degli interessi (c.d. capitalizzazione) e periodicità trimestrale degli stessi (c.d. contabilizzazione).

Secondo il **Ferro Luzzi** (già citato) l’annotazione sul c/c da parte della Banca modifica in via immediata il saldo cioè la quantità di moneta Bancaria disponibile, e ciò indipendentemente dalla circostanza che la disponibilità sia stata creata dal cliente con un versamento, o dalla Banca con una apertura di credito.

Conseguentemente, l’annotazione per l’immediata modifica del saldo che produce, estingue nei rapporti fra Banca e cliente l’obbligazione della Banca a pagare o il diritto della Banca di ricevere.

In altre parole, la Banca che deve avere dal cliente il pagamento degli interessi liquidati, annotando a debito del cliente la relativa somma, estingue il suo diritto di credito.

Soltanto nell’ipotesi di applicazione di una “capitalizzazione semplice” gli interessi non potrebbero venire annotati sul c/c onde modifi-

care il saldo contabile (o per valuta) in quanto ciò produrrebbe il c.d. montante, e tali interessi dovrebbero perciò venire annotati a parte, in apposita colonna, senza mai sommarsi al capitale. In tale circostanza non si estingue il debito del cliente verso la Banca per interessi scaduti e liquidati: **il debito in tal caso si estingue solo attraverso un versamento del cliente che verrà utilizzato dalla Banca per estinguere tale credito così sorto.**

Ma nel caso del c/c Bancario con capitalizzazione composta, con l'annotazione si estingue il rapporto e perciò si estingue anche il debito liquido ed esigibile del cliente per interessi; lo dimostrano gli stessi bilanci Bancari che espongono il saldo del c/c e non certo gli interessi scaduti e non pagati sui quali matureranno altri interessi, secondo lo schema dell'anatocismo.

Ne consegue ancora che nel c/c bancario alla chiusura periodica del conto (capitalizzazione) i crediti della Banca verso il cliente per interessi e i crediti del cliente verso la Banca per interessi, crediti tutti traenti la loro origine nello svolgimento del rapporto di c/c diventano liquidi ed esigibili e vengono esatti con l'annotazione sul c/c.

Da un punto di vista giuridico, dunque, **ciò che impedisce di ravvisare la fattispecie dell'anatocismo nel c/c Bancario è la circostanza che con l'annotazione il rapporto relativo agli interessi si estingue, onde, non può parlarsi di interessi scaduti che producono altri interessi.**

Paragrafo 4

Conseguenze dovute ai diversi criteri di calcolo degli interessi - disparità di trattamento fra i cliente. Ripetizione dell'indebito.

Ma tutto ciò non è stato fino ad ora recepito dalla C. di Cassazione e la conseguenza nefasta è stata quella di consentire ai clienti affidati dalle banche di chiedere la restituzione di una quota di interessi, da ricalcolarsi applicando un criterio non prevedente la capitalizzazione (la c.d. capitalizzazione semplice) in quanto quella composta trimestrale è stata ritenuta foriera di anatocismo, provocando così una disparità di trattamento nei confronti dei correntisti con saldi attivi ed ai

quali la Banca ha da sempre riconosciuto unicamente una remunerazione della provvista posticipata (e annuale) alla scadenza di ogni esercizio contabile.

Consentire la ripetizione dell'indebito ai clienti affidati significherebbe favorirli ingiustamente rispetto ai depositanti i quali, contestualmente, presentavano saldi attivi in c/c e nei cui confronti, teoricamente, la Banca ha analogamente locupelato, remunerando il risparmio a scadenze più penalizzanti (un anno) rispetto a quelle applicate a proprio beneficio (tre mesi).

Consentire perciò la ripetibilità degli interessi addebitati trimestralmente costituisce un trattamento di sfavore per i risparmiatori che, nello stesso lasso temporale avrebbero avuto diritto ad una remunerazione trimestrale del saldo attivo e sul quale, invece, furono accreditati interessi attivi unicamente in ragione d'anno.

Ciò che in questa sede si vuole sostenere è che a nostro parere, consentire l'eventuale ripetizione di interessi passivi già contabilizzati trimestralmente a carico dei clienti risulta che dal punto di vista etico sia illogico e ingiustificato verso coloro che, attraverso il loro risparmio, hanno consentito alle banche di svolgere la loro funzione di intermediazione e consentire ad altri di ottenere il credito.

Paragrafo 5

Natura giuridica del c/c Bancario.

Al fine di capire meglio tali assunti vediamo di inquadrare la natura giuridica del c/c Bancario citando l'opinione di alcuni fra i più autorevoli giuristi:

La natura giuridica del c/c Bancario è quella di essere **un contratto innominato o atipico, a contenuto misto**, con elementi propri dei contratti di **mandato, di delegazione, di deposito** e di altri contratti tipici con riferimento alle diverse operazioni di Banca assunte nell'ambito del rapporto.

La presenza della componente gestoria che, secondo taluni (Pasteris,

Tonni, Santini) sarebbe tanto assorbente da indurre ad assimilare il rapporto ad un contratto di mandato, compreso nello schema dell'art. 1856 c.c., viene vista, secondo questa opinione non in maniera autonoma, bensì in connessione ad altri rapporti che si costituiscono fra le parti e donde trae origine la "disponibilità" cui la Banca attinge per l'esecuzione della sua attività di mandataria. E ciò indipendentemente dalla fonte stessa di questa disponibilità, che potrebbe quindi essere creata direttamente dal cliente, attraverso un deposito, oppure apprestata dalla Banca con operazioni di anticipazione o di semplice scoperto.

Secondo **Caltabiano e Galasso, c/c Bancario e c/c ordinario apparterrebbero ad un'unica matrice negoziale**, con il dato comune dell'assoggettamento dei crediti reciproci ad un regime di compensazione e con un dato in più per il c/c Bancario, consistente nell'assunzione da parte della Banca di un **mandato** a ricevere ed esigere pagamenti (ad es. pagamento degli interessi liquidati trimestralmente da parte del cliente).

Secondo **Martorano** il c/c sarebbe una fattispecie complessa, costituita da una pluralità di negozi funzionalmente collegati e precisamente un **deposito**, una **convenzione di assegno** ed un **accordo di compensazione**.

Ma per capire meglio la natura giuridica del c/c Bancario partiamo da un'osservazione pratica. Quando il cliente inizia i rapporti Bancari, il primo atto è solitamente la costituzione di un c/c; con esso tanto il cliente che la Banca intendono costituire una matrice, in cui far confluire tutti i loro rapporti, in un contesto unico ed elasticamente variabile a seconda dell'evoluzione dell'attività.

Un dato importante di questo rapporto è costituito dal **servizio di cassa** che la Banca svolgerà per conto del cliente, sia pagando gli assegni da lui emessi sulla base dell'impegno assunto in questo senso con la **convenzione di assegno** sia eseguendo **i pagamenti e gli altri incarichi** che ad essa saranno affidati dal cliente.

Preciso peraltro a questo proposito che, da un lato, secondo la dizione dell'art. 1856 c.c., gli incarichi stessi possono pervenire alla Banca ed essere da questa eseguiti anche indipendentemente dall'esistenza di un c/c; dall'altro lato che, pure nell'ambito di questo, la Banca deve ritenersi perfettamente libera sulla base dell'espressa riserva in questo senso, contenuta nell'art. 17 delle N.U.B., di assumere o meno gli inca-

richi ad essa affidati dal correntista.

Servizio di cassa, quindi, legato ad un'attività genericamente riconducibile al **mandato**; tuttavia perché il servizio di cassa possa essere effettuato, occorre che esistano i fondi, fondi che, possono essere costituiti dallo stesso cliente, oppure dalla Banca attraverso anticipazione, scoperti ecc..

Dal nostro punto di vista si concorda con il **Maccarone** secondo il quale “deve negarsi l'esistenza di in contratto di c/c Bancario autonomamente configurabile rispetto alle operazioni bancarie in c/c (c/c ordinario) in quanto gli effetti che si vorrebbero propri di questo, e caratterizzanti, sono in realtà un modo di essere delle operazioni Bancarie tipiche; in altre parole sono lo stesso contenuto del regolamento in c/c il quale, quando accede a quelle operazioni vi introduce un elemento ulteriore, dando luogo ad una forma negoziale ulteriormente qualificata nello scopo. Infatti **l'art. 1857 c.c. indica le norme del c/c ordinario applicabili alle operazioni Bancarie in c/c. Ora tali norme che si vorrebbero come caratterizzanti dal c/c Bancario, si ritrovano puntualmente in tutte le operazioni regolate in c/c**”.

Paragrafo 6

N.U.B. e delibera del C.I.C.R. del 09/02/2000

Tornando alla sentenza del Supremo collegio di cui trattasi, nel punto in cui si afferma che “la previsione contrattuale della capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente ...é nulla..”, occorre ricordare che:

- nel 1986 all'art. 7 si prevedeva che: i conti che risultino anche saltuariamente debitori vengono chiusi contabilmente, in via normale trimestralmente; in questo caso, dunque, la capitalizzazione trimestrale riguardava in via esclusiva gli interessi a carico del cliente, e comunque veniva ribadita in via assoluta la periodicità trimestrale di addebito degli interessi ancorché essi potessero maturare o meno ulteriori interessi;

- nel 1995 la norma è cambiata prevedendo all'art. 7: "i conti che risultino anche saltuariamente debitori vengono chiusi contabilmente con la periodicità pattuita ed indicata nel modulo allegato

A tal uopo vi é da domandarsi quale sarebbe la posizione della Cassazione in ognuna delle seguenti tre ipotesi:

- dichiarare invalida per anatocismo, la capitalizzazione composta trimestrale a carico del cliente e non quella a favore non è certamente facile da sostenere;
- dichiarare invalida la capitalizzazione composta trimestrale, tanto a favore quanto a carico del cliente, sempre per anatocismo, riapre il problema di quando nel c/c bancario si possono annotare gli interessi sia a carico sia favore del cliente è evidente quindi che nell'ipotesi dell'applicazione del regime degli interessi semplici, la nullità della capitalizzazione trimestrale viene a cadere in quanto viene a mancare il presupposto dell'applicazione dell'anatocismo;
- dichiarare in questo caso valida la capitalizzazione composta trimestrale perché non solo a carico ma anche a favore del cliente, avrebbe reso evidente la verità di fondo: la capitalizzazione composta trimestrale a debito (la sola considerata) è stata dichiarata invalida per l'iniquità consistente nella capitalizzazione in sé (cioè l'anatocismo) che come abbiamo detto è stata poi trasformata nella realtà operativa dai giudici da composta a semplice, ma anche per i diversi, a svantaggio del cliente, tempi di capitalizzazione.

Risulta così dimostrato che la Cassazione non ha preso in esame la clausola nella sua vera portata, nel quadro del particolare sistema del c/c Bancario sul quale siano regolati apertura di credito e deposito in c/c. Essa ha preso in esame la clausola, anzi ne ha amputato la portata, considerandone solo un'applicazione particolare, ma l'ha bocciata in sé, a dimostrazione di un'aprioristica presa di posizione di parte (Ferro Luzzi – Una nuova fattispecie giurisprudenziale: l'anatocismo Bancario)

Sulla stessa linea è intervenuto il C.I.R.C. che con delibera del 09/02/2000 relativamente ai rapporti di c/c Bancario aperti successivamente al 30/6/2000 ha ritenuto che l'accredito e l'addebito degli interessi (cioè la liquidazione) dovrà avvenire sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti (quindi trimestralmente). In altre parole secondo tale delibera viene ribadito come il **“saldo periodico**

produce interessi secondo le medesime modalità” e, in particolare che “nell’ambito di ogni singolo c/c deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori”. Pertanto ogni Banca è libera di pattuire con il singolo cliente e, con lo stesso cliente, per ogni rapporto di conto, la periodicità di capitalizzazione, purché essa sia applicata per il conteggio degli interessi sia attivi che passivi.

Con essa è stato fatto cessare il c.d. anatocismo sbilanciato ed è stato affermato il principio della identica decorrenza dei tempi di capitalizzazione degli interessi debitori e creditori.

Dottrina e giurisprudenza avevano molto insistito sullo squilibrio derivante dai diversi tempi di capitalizzazione fra saldi debitori (trimestrali) e saldi creditori (annuale).

Ne deriva che, per i c/c aperti successivamente al 1/7/2000 non occorre effettuare i ricalcoli applicando il regime degli interessi semplici, ma potrà essere applicato il consueto regime degli interessi composti trimestrali come prevede il contratto di c/c, proprio perché anche per i c/c con saldo avere verrà applicato identico regime di capitalizzazione (clausola della reciprocità).

In tale caso è bene ribadire che tale delibera espressamente non prende posizione sulle diverse teorie che ne hanno delineato il fondamento, essendo esso, secondo alcuni, l’effetto del meccanismo anatocistico di cui all’art. 1283 c.c. (e quindi secondo la C. di Cassazione) e, per altri, l’effetto della struttura stessa del c/c, vale a dire delle chiusure periodiche che comportano la scritturazione in conto degli interessi maturati e quindi il loro pagamento.

Un’ulteriore delibera del C.I.R.C. è stata quella che pone il divieto di ulteriori capitalizzazioni composte sul saldo risultante dalla definitiva chiusura del conto (art. 2 comma 3 della delibera del C.I.C.R. 9/02/2000) e cioè dopo il trasferimento del saldo del conto a sofferenze.

- Capitolo II -

**IL REGIME DELLA CAPITALIZZAZIONE SEMPLICE
CON LIQUIDAZIONE TRIMESTRALE DELLE COMPETENZE**

Capitolo II

IL REGIME DELLA CAPITALIZZAZIONE SEMPLICE CON LIQUIDAZIONE TRIMESTRALE DELLE COMPETENZE

Paragrafo 1

Validità della liquidazione trimestrale delle competenze pur nell'ambito del regime della capitalizzazione semplice o degli interessi semplici.

L'art. 1283 c.c. rubricato "anatocismo" prevede come fattispecie che siano scaduti e perciò liquidi ed esigibili, gli interessi capitalizzati e che questi interessi non siano stati pagati. La disciplina nega in principio che questi interessi scaduti e non pagati possano produrre interessi; si parla infatti, correttamente, di interessi sugli interessi, mentre meno correttamente ricorre spesso l'espressione capitalizzazione; meno correttamente, dico, perché nel sistema dell'art. 1283 c.c., gli interessi, quand'anche eccezionalmente (ad. es. per "usi") producano a loro volta interessi, non si trasformano in capitale restando così applicabile l'art. 1194 c.c..

Quando la Banca annota a debito del cliente interessi scaduti su di un conto, ripeto con saldo disponibile capiente, il credito per interessi della Banca è estinto, il cliente ha adempiuto al suo debito per interessi disponendo, come può in ogni momento di somme risultanti a suo credito.

Il cliente se ha sempre saldo disponibile sufficiente, ha la possibilità di disporre di somme, e quindi può ritirarle in qualsiasi momento per farne ciò che vuole, e allora non si vede perché non le possa utilizzare anche per pagare il debito per interessi, scaduto, nei confronti della Banca.

La Cassazione quando ha sancito la nullità della capitalizzazione trimestrale in senso lato, ha cioè sancito la nullità della capitalizzazione

composta in particolare (sia essa trimestrale, semestrale o annuale). **Ha, cioè, voluto esclusivamente porre il divieto di applicazione dell'anatocismo sia esso trimestrale, semestrale o annuale. È l'anatocismo quello che si è voluto colpire e non certamente il momento stabilito dalla Banca in base al quale le competenze debbono e possono venire liquidate. In altre parole, la Cassazione non ha voluto colpire la temporalità di addebito delle competenze, ma soltanto l'applicazione dell'anatocismo.**

Se quindi l'anatocismo è stato dichiarato nullo e le banche non lo debbono applicare (ciò ai fini dell'ottenimento di decreti ingiuntivi o in caso di perizie tecnico contabili), il regime di capitalizzazione che dovrà essere adottato sarà quello c.d. ad INTERESSI SEMPLICI, nel quale gli interessi periodicamente liquidati non possono mai venire sommati al capitale ma solo evidenziati a parte in modo da non poter produrre a loro volta ulteriori interessi.

Ma le competenze (interessi), infatti, costituiscono il costo dell'operazione relativa al servizio di cassa e di mandato alla quale essa Banca è stata adibita, e nel caso di affidamento tramite apertura di credito, della somma che essa mette a disposizione del cliente per la sua attività d'impresa. Ora tali costi debbono venire remunerati dal cliente alla Banca ed è per questo che l'annotazione degli interessi con cadenza trimestrale trova giustificazione per il fatto che si deve consentire alla Banca creditrice di tali somme (interessi) di essere pagata dal cliente attraverso l'utilizzo del c/c. L'annotazione e quindi la capitalizzazione di tali interessi deve comunque venire salvaguardata ancorché su tali competenze si decida di non far maturare ulteriori interessi, qualora fosse applicato al c/c il regime degli interessi semplici.

Pensiamo per es. al canone di affitto che l'inquilino deve corrispondere mensilmente al proprietario della casa da lui affittata. Sarebbe infatti assurdo ed irrealistico prevedere il pagamento del canone soltanto alla scadenza del contratto di affitto e non invece, come accade nella realtà, mensilmente.

La periodicità perciò non può mai essere messa in discussione anche perché essa rientra nella sfera dell'autonomia delle banche.

Al riguardo, si può affermare che l'interpretazione dominante non è

nel senso che gli interessi debbano essere scaduti da sei mesi, ma nel senso che gli interessi scaduti debbano rappresentare il corrispettivo del godimento di una somma di danaro per almeno sei mesi, e la ragione è evidente, perché per periodi più brevi vanificherebbero in parte la funzione dell'art. 1283 c.c..

È evidente peraltro che in un c/c Bancario gli interessi maturati alla scadenza (qualunque essa sia: trimestrale, semestrale, annuale) non possono quasi mai essere considerati il corrispettivo del godimento di una somma "per sei mesi" perché nel c/c è del tutto naturale che l'ammontare sul quale si formano gli interessi (cioè il saldo che muta ad ogni operazione) vari continuamente.

Ne consegue che nel c/c Bancario, per la sua stessa natura, le regole dell'anatocismo sono inapplicabili essendo semmai tale disciplina applicabile esclusivamente ai mutui e non ai c/c ed inoltre non ha ragione di esistere il concetto di periodicità almeno semestrale con esclusione di quella trimestrale da sempre applicata dagli istituti di credito .

Per contro la S.C. ha voluto, con la sentenza del 19/3/99, dichiarare la nullità dell'anatocismo trimestrale, ma così facendo ha altresì dichiarato la nullità dell'anatocismo anche "in senso lato" e quindi anche quello dovuto alla capitalizzazione composta per esempio semestrale e non solo a quella composta trimestrale.

A mio parere, e anche secondo i legali dell'associazione consumatori (Adusbef), la S.C. ha dichiarato la nullità dell'anatocismo anche annuale e cioè della capitalizzazione composta annuale, anche se, si potrebbe pensare che, per non danneggiare quei clienti ai quali la Banca ha sempre addebitato interessi per loro passivi con periodicità trimestrale, la S.C. concorderebbe nell'addebitare gli stessi con la stessa cadenza con cui le banche hanno invece sempre accreditato gli interessi attivi per i loro clienti cioè annualmente.

Ma il problema che ci dobbiamo porre è quello di interpretare giustamente la portata di tale sentenza.

A mio giudizio **la S.C. ha sentenziato la nullità dell'anatocismo bancario**, qualunque esso sia. Ed è infatti su tali presupposti che viene imposto da alcuni giudici di effettuare i ricalcoli. Altri ricalcoli ottenu-

ti da supposizioni non convalidate da suddetta sentenza, sono arbitrari anche se dotati di una loro logicità.

Il problema vero, quindi, non è tanto quello di determinare il tipo di capitalizzazione da applicare (che è quello ad interessi semplici), quanto quello concernente il mantenimento della natura giuridica e tecnica del c/c Bancario pur alla luce di un nuovo regime di capitalizzazione ad interessi semplici.

Con tale criterio cioè gli interessi liquidati pur sempre con la stessa periodicità prevista dal contratto di c/c debbono venire addebitati in apposita colonna dell'E/C chiamata "Interessi dei periodi precedenti" ed essere trattati in modo infruttifero onde evitare l'applicazione dell'anatocismo.

La periodicità, però, deve pur sempre essere mantenuta trimestrale come prevedono i contratti dei c/c e così come debbono essere calcolate le Commissioni di Massimo Scoperto.

Il fatto, quindi, che tale periodicità trimestrale non coincida con la periodicità annuale prevista per i c/c con saldo creditore non deve indurre aprioristicamente ad uniformarle e a farle coincidere tra di loro.

Tale problematica, non è stata affrontata e tanto meno risolta dalla S.C., anche se in realtà esiste e soprattutto non si può ignorare.

Il Giudice in sede di C.T.U. può voler uniformare i due regimi di capitalizzazione ma non può uniformare le loro periodicità in quanto facendo ciò verrebbe a disattendere le condizioni contrattuali.

Tale problematica perciò non è stata ancora affrontata e tanto meno risolta, per cui nell'ambito di una capitalizzazione annuale gli interessi possono comunque essere addebitati (cioè liquidati) con la periodicità prevista dal contratto.

Ma le banche, alle quali spetta la scelta del tipo di periodicità da adottare in quanto rientrante nella loro sfera di autonomia, non hanno dimostrato la volontà di cambiare tale cadenza, tanto è vero che a far data dal mese di luglio 2000 hanno applicato la capitalizzazione (e la liquidazione) composta trimestrale anche per i c/c che presentano saldi creditori in sintonia con la delibera del C.I.C.R. autorizzata dal legislatore.

In definitiva, la periodicità trimestrale è un punto fermo che nessuno ne ha dichiarata la nullità, ne la S.C., ne le banche, ne la giurispru-

denza di merito.

Essa, quindi, rimane tale qualunque sia il regime di capitalizzazione adottato.

Si può dunque affermare che la periodicità di capitalizzazione trimestrale degli interessi è un principio fermo che non può essere reso nullo, proprio perché si deve salvaguardare un diritto primario di ogni Banca di liquidare le competenze trimestrali maturate (trattasi di un credito certo liquido ed esigibile) e farsele pagare dal cliente e viceversa. Ciò che poi può venir messo in discussione è semmai il fatto che tali interessi una volta liquidati possano o meno produrre a loro volta ulteriori interessi. Ciò che a noi preme ribadire è comunque la validità della periodicità trimestrale degli interessi sia essa vigente in un regime di interessi semplici sia essa vigente in un regime di interessi composti.

Ricordiamo che la chiusura periodica del conto non è un obbligo ma una facoltà stabilita dal creditore ed alla quale il cliente ha aderito.

Secondo quanto asserisce il **Tanza** (Anatocismo interessi Bancari e usura – Paradigma-Asdubef): l'applicazione della capitalizzazione composta trimestrale ha l'effetto pratico di far conseguire alla Banca gli interessi al tasso $x1$ (dove $x1$ è il valore risultante per l'effetto combinato del tasso annuo pattuito x e della capitalizzazione trimestrale), mentre per il cliente la formula contrattuale sottopostagli dalla Banca prevedeva l'applicazione del tasso x in ragione d'anno. Egli sostiene che esistono possibili alternative per superare tali raggiri effettuate ai danni dei clienti da una Banca, e tra le quali quelle riferite all'applicazione dell'art. 1193 c.c. che, a suo dire, prevede un sistema trasparente e proporzionale di percezione delle competenze da parte delle banche. La conseguenza pratica dell'applicazione di tale norma sarebbe che se si ha uno scoperto di L. 10.000.000 ed un debito per interessi di L. 1.000.000 un versamento di L. 1.000.000 andrebbe a defalcare il debito per capitale per L. 900.000 ed il debito per interessi per L. 100.000.

Tale sistema comporterebbe:

- il mantenimento della chiusura periodica trimestrale;
- l'eliminazione dell'anatocismo;
- la reale affermazione e la pratica del principio della trasparenza per cui ad un tasso concordato corrisponderebbe un tasso effettivamente applicato;
- si renderebbe accettabile l'applicazione della commissione di massimo scoperto.

É evidente che l'assunto proposto dal citato autore prevede l'applicazione del regime degli interessi semplici in sintonia con il principio della capitalizzazione trimestrale come egli stesso ha sottolineato: "la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale (composta) dell'interesse comporta, salvo espressa pattuizione contrattuale, l'integrale inefficacia dell'anatocismo. Ed ammesso, ma non concesso, che vi sia una clausola contrattuale che preveda l'anatocismo semestrale o annuale in favore della Banca, non sarebbe sempre una clausola prevista in un contratto anteriormente al maturarsi dell'interesse e perciò contraria al dettato dell'art. 1283 del c.c.? E poi vogliamo ricordarci che in caso di dubbio per i contratti conclusi su moduli e formulari l'art. 1370 c.c., cioè la tesi più favorevole all'utente e non alla Banca? **NON VI È ALCUNO SPAZIO PER LA CAPITALIZZAZIONE (COMPOSTA) E L'INTERESSE DA APPLICARE AI RAPPORTI DI C/C BANCARIO È QUELLO SEMPLICE**".

Tale assunto è comunque quello che cautelativamente viene seguito dall'ufficio recupero crediti, nel momento in cui si debba iniziare un procedimento monitorio, per il quale i Tribunali pretendono il rifacimento del calcolo in regime di interessi semplici ancorché con capitalizzazione trimestrale. Nel suddetto conteggio il citato autore assume che troverebbe applicazione l'art. 1193. Tale tesi è in contrasto con la realtà Bancaria che non prevede l'applicazione del calcolo proporzionale e quindi tale calcolo è impensabile ed improponibile sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista giuridico.

A nostro giudizio, per tali ricalcoli deve invece trovare applicazione l'art. 1194 c.c. che prevede l'imputazione di ciascun versamento al pagamento prioritario degli interessi scaduti liquidi ed esigibili e poi del capitale. Ed in effetti è proprio quello che viene

effettuato in sede di rielaborazione degli E/C voluta dai Giudici (sia per l'ottenimento dei decreti ingiuntivi e sia nelle consulenze tecniche d'ufficio).

Ciò conferma quindi la giustezza dei calcoli da noi espletati sia per quanto riguarda l'applicazione della capitalizzazione semplice trimestrale, sia per quanto riguarda l'applicabilità della commissione di massimo scoperto.

Ma al di là dei calcoli che l'Ufficio Contenzioso è chiamato ad elaborare, dobbiamo ancora una volta rimarcare la giustezza degli interessi trimestrali composti attualmente liquidati dalle banche. Ritengo infatti che la **“chiusura periodica del conto” nel c/c Bancario ha un significato ed una portata totalmente diversa dalla chiusura periodica del c/c ordinario di cui all'art. 1283 c.c.** In effetti nel c/c Bancario l'espressione significa soltanto il termine, che si succede periodicamente, nel quale crediti della Banca verso il cliente per interessi e crediti del cliente verso la Banca per interessi, crediti tutti traenti la loro origine nello svolgimento del rapporto di c/c diventano liquidi ed esigibili e vengono “esatti” con annotazione sul c/c.

Da un punto di vista strettamente giuridico, dunque, ciò che impedisce di ravvisare la fattispecie dell'anatocismo nel c/c bancario, è la circostanza che con l'annotazione il rapporto relativo agli interessi si estingue, per cui lo ribadisco, non può parlarsi di interessi scaduti che producono nuovi interessi ma semmai di un nuovo saldo in linea capitale che potrà produrre interessi nel trimestre successivo.

Paragrafo 2

C/c Bancario in regime di capitalizzazione semplice o composta semestrale o composta annuale ma con liquidazione trimestrale delle competenze.

Concetto di capitalizzazione e di liquidazione.

Abbiamo già detto che il problema che si è presentato in maniera prorompente alle banche a seguito di questa sentenza della Cassazione

(16/3/99 n. 2374) è stato quello di rielaborare i conteggi che sino a poco tempo fa venivano effettuati in regime di capitalizzazione composta trimestrale, e di sostituirli con altrettanti conteggi che non producessero l'anatocismo e quindi ricorrendo al regime della "**capitalizzazione trimestrale semplice**". Sarebbe stato più corretto da parte della Cassazione, forse, richiedere alle banche l'applicazione di una capitalizzazione composta annua ancorché con una liquidazione trimestrale delle competenze (cioè infruttifera sino allo scadere del quarto trimestre), anche in conformità del fatto che gli interessi a favore dei clienti sono sempre stati capitalizzati alla fine di ciascun anno. Prevedere, invece, l'applicazione di una **capitalizzazione trimestrale semplice**, ha significato rivedere la struttura dell'estratto conto, in quanto gli interessi che comunque trimestralmente vengono addebitati al cliente, devono trovare una diversa collocazione rispetto all'attuale.

In altre parole gli interessi addebitati al cliente non devono essere annotati sul c/c nel senso di variare il c.d. saldo per valuta esistente, ma devono trovare una loro collocazione a latere, in modo tale da essere comunque liquidati in quanto scaduti, ma non assolutamente sommati al capitale per costituire così quel nuovo saldo (montante) sul quale calcolare ulteriori interessi nel periodo successivo.

Sorge quindi una nuova problematica relativa alla distinzione fra **regime di capitalizzazione e contabilizzazione degli interessi**.

Nel regime della capitalizzazione trimestrale semplice, quindi, gli interessi non possono mai essere addebitati al capitale (ma solo evidenziati) e la loro sommatoria non dovrà mai avvenire se non al momento della chiusura definitiva del c/c. In tale ipotesi per chiusura definitiva non s'intende la chiusura periodica prevista dal codice e coincidente con la periodicità che su quel c/c si è applicata, ma s'intende invece per es. l'estinzione definitiva del rapporto o la data indicata nel conteggio determinativo del debito del cliente a seguito di sua richiesta. In definitiva si vuol ribadire che tale regime di capitalizzazione prevede l'assurdo (per i c/c) di non ammettere mai nessuna capitalizzazione lasciando in evidenza contabile gli interessi in un'apposita posta dello scalare, infruttiferi, ed in attesa di essere pagati dal cliente oppure di essere conglobati con il saldo capitale solo nel momento della "resa dei conti" (vedere all. la nuova configurazione dell'estratto conto).

**BANCA CA.RIGE – UFFICIO CONTENZIOSO
ESTRATTO CONTO**

Codice Partita: 74000 RICALCOLI IN REGIME DI INTERESSI SEMPLICI
Codice Anagrafico: AB Settore: Ramo:
Sottopartita: 70 9478/20/132= in capo a:
Forma Tecnica: CA – C/C AFFIDATO CAT 20

Capitalizzazione Semplice Periodicità trimestrale
Data termine conteggio: 12/12/2002 Periodo dal : 01/01/1999 al : 31/03/1999

Data operazione	Data Valuta	Importo Dare	Importo Avere	Pr.	Descrizione operazioni	Saldo Interessi precedenti
01/01/1999	01/01/1999	24.965.369			SALDO CAPITALE	<u>99.054</u>
08/01/1999	08/01/1999	1.300.000		C	VS. ASSEGNO	
14/01/1999	12/01/1999	10.000.000		C	VS. ASSEGNO	
11/01/1999	14/01/1999		1.500.000	I	VERSAMENTO VERS. ASS. PIA	0
19/01/1999	15/01/1999	17.400.000		C	VS. ASSEGNO	
12/02/1999	10/02/1999	1.789.800		C	ADDEBITO EFFETTO	
12/02/1999	17/02/1999		2.000.000	I	VERSAMENTO VERS. ASS. PIA	0
02/03/1999	01/03/1999	4.514.880		C	ADDEBITO EFFETTO	
02/03/1999	05/03/1999		6.500.000	I	VERSAMENTO VERS. ASS. PIA	0
29/03/1999	31/03/1999	27.000		C	RECUPERO IMPOSTA BOLLO	
02/04/1999	31/03/1999	10.448.640		C	ADDEBITO EFFETTO	
06/04/1999	31/03/1999	2.763.808		C	GIROCONTO	
06/04/1999	31/03/1999	27.000		C	GIROCONTO	
31/03/1999	31/03/1999	63.335.551			SALDO FINALE	

CONTO SCALARE

Data Valuta	Saldo per valuta	Giorni	Tassi	Comm.	Importo	Interessi debitori	Interessi su	
							Sconfinamento	creditori
01/01/1999	24.965.369 D	8	8,00		0	43.775		
08/01/1999	26.265.369 D	4	8,00		0	23.027		
12/01/1999	36.265.369 D	2	8,00		0	15.897		
14/01/1999	34.864.423 D	1	8,00		0	7.642		
15/01/1999	52.264.423 D	9	8,00		0	103.097		
24/01/1999	52.264.423	17	7,00		0	170.396		
10/02/1999	54.054.223 D	7	7,00		0	72.566		
17/02/1999	52.054.223 D	12	7,00		0	119.796		
01/03/1999	56.569.103 D	4	7,00		0	43.395		
05/03/1999	50.069.103 D	26	7,00		0	249.660		
31/03/1999	63.335.551 D		7,00		0			
Totale:						<u>849.251</u>		

Tassi Applicati per il conteggio

Decorrenza	Tasso Dare	Tasso Avere
31/12/1998	8,00	1,00
25/01/1999	7,00	0,75

Competenze maturate (Interessi trim. in corso + Interessi precedenti) Interessi debitori Interessi Creditori
849.251 0

Commissione Massimo scoperto:

Aliquota: 0,250 calcolata su: 63.335.551: 158.339
 Totale: 1.007.590

BANCA CA.R.I.GE – UFFICIO CONTENZIOSO
ESTRATTO CONTO

Codice Partita: 74000 RICALCOLI IN REGIME DI INTERESSI SEMPLICI
 Codice Anagrafico: AB Settore: Ramo:
 Sottopartita: 70 9478/20/132= in capo a: _____
 Forma Tecnica: CA – C/C AFFIDATO CAT 20

Capitalizzazione Semplice Periodicità trimestrale

Data termine conteggio: 12/12/2002 Periodo dal : 01/04/1999 al : 30/06/1999

<u>Data</u>	<u>Data Valuta</u>	<u>Importo Dare</u>	<u>Importo Avere</u>	<u>Pr.</u>	<u>Descrizione operazioni</u>	<u>Saldo Interessi</u>
<u>operazione</u>	<u>Data Valuta</u>	<u>Importo Dare</u>	<u>Importo Avere</u>	<u>Pr.</u>	<u>Descrizione operazioni</u>	<u>precedenti</u>

BANCA CA.R.I.GE – UFFICIO CONTENZIOSO
ESTRATTO CONTO

Codice Partita: 74000 RICALCOLI IN REGIME DI INTERESSI SEMPLICI
 Codice Anagrafico: AB Settore: Ramo:
 Sottopartita: 70 9478/20/132= in capo a: _____
 Forma Tecnica: CA – C/C AFFIDATO CAT 20

Capitalizzazione Semplice Periodicità trimestrale

Data termine conteggio: 12/12/2002 Periodo dal : 01/04/1999 al : 30/06/1999

<u>Data</u>	<u>Data Valuta</u>	<u>Importo Dare</u>	<u>Importo Avere</u>	<u>Pr.</u>	<u>Descrizione operazioni</u>	<u>Saldo Interessi</u>
<u>operazione</u>	<u>Data Valuta</u>	<u>Importo Dare</u>	<u>Importo Avere</u>	<u>Pr.</u>	<u>Descrizione operazioni</u>	<u>precedenti</u>
01/04/1999	01/04/1999	63.335.551			SALDO CAPITALE	<u>1.007.59</u>
02/04/1999	08/04/1999		11.000.000	I	VERSAMENTO ASS. PIA	
23/04/1999	23/04/1999	300.000		C	ADDEBITO VS. O. C.	
04/05/1999	28/04/1999		11.640.000	I	BONIFICO	
04/05/1999	30/04/1999	3.878.160		C	ADDEBITO EFFETTO	
06/05/1999	06/05/1999	800		C	SPESE CONTABILI	
12/05/1999	07/05/1999	15.000.000		C	VS. ASSEGNO	
12/05/1999	07/05/1999	6.244.904		C	VS. ASSEGNO	
12/05/1999	07/05/1999			C	VS. ASSEGNO	
04/05/1999	07/05/1999		33.000.000	I	VERSAMENTO VERS. ASS. PIA	
02/06/1999	31/05/1999	12.521.460		C	ADDEBITO EFFETTO	
02/06/1999	02/06/1999		23.029.484	I	GIROCONTO	
03/06/1999	03/06/1999	37.000		C	ADDEBITO VS. O. C.	
15/06/1999	15/06/1999	5.600		C	ADDEBITO VS. O. C.	
18/06/1999	15/06/1999	1.545.600		C	ADDEBITO EFFETTO	
25/06/1999	25/06/1999	660.000		C	VS. ASSEGNO	
29/06/1999	29/06/1999	1.875.000		C	VS. ASSEGNO	
28/06/1999	30/06/1999	27.000		C	RECUPERO IMPOSTA BOLLO	
02/07/1999	30/06/1999	62.237.292		C	ADDEBITO EFFETTO	

05/07/1999	30/06/1999	2.081.558	C	GIROCONTO
05/07/1999	30/06/1999	27.000	C	GIROCONTO
30/06/1999	30/06/1999	93.449.030		SALDO FINALE

CONTO SCALARE

<u>Data Valuta</u>	<u>Saldo per valuta</u>	<u>Giorni</u>	<u>Tassi</u>	<u>Massimale</u>			<u>Interessi su</u>	<u>Interessi</u>
				<u>Comm.</u>	<u>Importo</u>	<u>Interessi debitori</u>	<u>Sconfinamento</u>	<u>creditori</u>
01/04/1999	63.335.551 D	8	7,00		0			97.172
08/04/1999	53.343.140 D	15	7,00		0			153.453
23/04/1999	53.643.140 D	5	7,00		0			51.439
28/04/1999	42.003.140 D	2	7,00		0			16.111
30/04/1999	45.881.300 D	6	7,00		0			52.795
06/05/1999	45.882.100 D	1	7,00		0			8.799
07/05/1999	35.461.004 D	24	7,00		0			163.218
31/05/1999	47.982.464 D	2	7,00		0			18.404
02/06/1999	24.952.980 D	1	7,00		0			4.786
03/06/1999	24.989.980 D	11	7,00		0			52.719
14/06/1999	24.989.980 D	1	7,50		0			5.135
15/06/1999	26.541.180 D	10	7,50		0			54.537

<u>Data Valuta</u>	<u>Saldo per valuta</u>	<u>Giorni</u>	<u>Tassi</u>	<u>Massimale</u>			<u>Interessi su</u>	<u>Interessi</u>
				<u>Comm.</u>	<u>Importo</u>	<u>Interessi debitori</u>	<u>Sconfinamento</u>	<u>creditori</u>
25/06/1999	27.201.180 D	4	7,50		0			22.357
29/06/1999	29.076.180 D	1	7,50		0			5.975
30/06/1999	93.449.030 D		7,50		0			
					<u>Totale:</u>			<u>706.898</u>

Tassi Applicati per il conteggio

<u>Decorrenza</u>	<u>Tasso Dare</u>	<u>Tasso Avere</u>
31/03/1999	7,00	0,75
15/06/1999	7,50	0,50

Competenze maturate **Interessi debitori** **Interessi Creditori**

(Interessi trim. in corso + Interessi precedenti) 706.898

Commissione Massimo scoperto:

Aliquota: 0,375 calcolata su: 93.449.030: 350.434

Totale: 1.057.332

BANCA CA.R.I.GE – UFFICIO CONTENZIOSO
ESTRATTO CONTO

Codice Partita: 74000 RICALCOLI IN REGIME DI INTERESSI SEMPLICI
Codice Anagrafico: AB Settore: Ramo:
Sottopartita: 70 9478/20/132= in capo a:
Forma Tecnica: CA – C/C AFFIDATO CAT 20

Capitalizzazione Semplice **Periodicità trimestrale**
Data termine conteggio: 12/12/2002 Periodo dal : 01/07/1999 al : 30/09/1999

<u>Data</u>	<u>Data</u>	<u>Valuta</u>	<u>Importo Dare</u>	<u>Importo Avere</u>	<u>Pr.</u>	<u>Descrizione operazioni</u>	<u>Saldo Interessi</u>
<u>operazione</u>	<u>Data</u>	<u>Valuta</u>	<u>Importo Dare</u>	<u>Importo Avere</u>	<u>Pr.</u>	<u>Descrizione operazioni</u>	<u>precedenti</u>
01/07/1999	01/07/1999		93.449.030			SALDO CAPITALE	<u>1.057.332</u>
05/07/1999	05/07/1999		800		C	SPESE SPR.E/C	
02/07/1999	07/07/1999			44.000.000	I	VERSAMENTO VERS. ASS. PIA	0
03/08/1999	02/08/1999		51.737.520		C	ADDEBITO EFFETTO	
03/08/1999	06/08/1999			52.000.000	I	VERSAMENTO VERS. ASS. PIA	0
11/08/1999	11/08/1999		250.000		C	ADDEBITO VS. O. C.	
17/08/1999	17/08/1999		800		C	SPESE CONTABILI	
18/08/1999	18/08/1999			563.767	I	GIROCONTO	0
03/09/1999	31/08/1999		7.524.521		C	ADDEBITO EFFETTO	
10/09/1999	06/09/1999		10.415.807		C	ADDEBITO EFFETTO	
03/09/1999	08/09/1999			8.000.000	I	VERSAMENTO VERS. ASS. PIA	0
10/09/1999	15/09/1999			11.000.000	I	VERSAMENTO VERS. ASS. PIA	0
23/09/1999	20/09/1999		19.748.580		C	ADDEBITO EFFETTO	
22/09/1999	22/09/1999			8.769.990	I	GIROCONTO	0
01/10/1999	29/09/1999		324.096		C	ADDEBITO EFFETTO	
27/09/1999	30/09/1999		27.000		C	RECUPERO IMPOSTA BOLLO	
01/10/1999	30/09/1999		29.381.967		C	ADDEBITO EFFETTO	
04/10/1999	30/09/1999		7.881.161		C	ADDEBITO EFFETTO	
05/10/1999	30/09/1999		15.042		C	ADDEBITO VS. O. C.	
05/10/1999	30/09/1999		569.507		C	GIROCONTO	
05/10/1999	30/09/1999		27.000		C	GIROCONTO	
22/09/1999	30/09/1999			12.000.000	I	VERSAMENTO VERS. ASS. PIA	0
30/09/1999	30/09/1999		86.076.407			SALDO FINALE	

CONTO SCALARE

Data Valuta	Saldo per valuta	Giorni	Tassi	Massimale		Interessi debitori	Interessi su	Interessi
				Comm.	Importo		Sconfinamento	creditori
01/07/1999	93.449.030 D	5	7,50		0	96.009		
05/07/1999	93.449.830 D	2	7,50		0	38.404		
07/07/1999	50.507.163 D	26	7,50		0	269.833		
02/08/1999	102.244.683 D	4	7,50		0	84.037		
06/08/1999	50.244.683 D	5	7,50		0	51.621		
11/08/1999	50.494.683 D	6	7,50		0	62.254		
17/08/1999	50.495.483 D	1	7,50		0	10.376		
18/08/1999	49.931.716 D	13	7,50		0	133.379		
31/08/1999	57.456.237 D	6	8,00		0	75.559		
06/09/1999	67.872.044 D	2	8,00		0	29.752		
08/09/1999	59.872.044 D	7	8,00		0	91.858		
15/09/1999	48.872.044 D	4	8,00		0	42.847		
19/09/1999	48.872.044 D	1	5,50		0	7.364		
20/09/1999	68.620.624 D	2	5,50		0	20.680		

Note di commento:

Nel trimestre 1/1/99 - 31/3/99, il versamento di L. 1.500.000 del 14/1/99, avendo "PRIORITÀ" pari ad "I" (cioè priorità interessi), viene utilizzato prioritariamente per pagare gli interessi dei trimestri precedenti pari a L. 99.054, e per la parte rimanente viene portato a deconto del "saldo per valuta" cioè a deconto della linea capitale; il saldo per valuta cioè si riduce da L. 36.265.369 a L. 34.864.423, cioè non si riduce dell'intero versamento di L. 1.500.000, ma di L. (1.500.000 - 99.054). Lo stesso criterio è applicato anche per i successivi trimestri del nostro esempio.

In tale regime di capitalizzazione semplice, il concetto di contabilizzazione degli interessi trova la sua giustificazione contabile comunque nel senso di dover prevedere l'applicazione di una periodicità sia essa trimestrale, semestrale oppure annuale, intesa nel solo senso di liquidazione delle competenze maturate a fine periodo, che la Banca deve comunque calcolare ed evidenziare a parte nell'estratto conto.

Si è sempre ritenuto che il regime della capitalizzazione e la liquidazione delle competenze fossero la stessa cosa, anche perché le due cose sono sempre coincise tra di loro dal punto di vista temporale. In realtà esse potrebbero anche ravvisare due concetti non necessariamente identici.

In altre parole, ciò che si vuol sostenere è che un conto è ad es. il regime della capitalizzazione composta trimestrale (o semestrale o annuale), un altro conto invece è la **periodicità** (o liquidazione o addebito) trimestrale (o semestrale o annuale) cioè la contabilizzazione degli interessi maturati.

Capitalizzazione e contabilizzazione sono in matematica finanziaria due concetti completamente diversi:

La prima sta ad indicare un diverso trattamento di imputazione degli interessi via via maturati nei singoli periodi cioè con o senza produzione cioè di montante; la seconda sta ad indicare il periodo in cui le competenze vengono addebitate al cliente sul suo c/c.

Si può essere perciò in presenza di un regime di capitalizzazione semplice dove cioè gli interessi non vengono mai sommati al capitale (senza costituzione del c.d. montante), e pur tuttavia gli interessi maturati in un certo periodo convenuto (ad es. ogni trimestre) venire liquidati al cliente (seppur in apposita posta dell'estratto conto). Così come si può essere in presenza di un contratto di c/c prevedente il regime di capitalizzazione composta annuale ma con addebito (in apposita posta a latere e infruttiferi) degli interessi liquidati con periodicità diversa (per es. trimestrale).

La conferma della validità della contabilizzazione trimestrale nei c/c bancari è data dall'art. 7 della lettera contratto che, come si è visto, riproduce le N.U.B. e dove si pattuisce che: **“i conti che risultino, anche saltuariamente debitori vengono chiusi contabilmente, in via normale, trimestralmente e cioè a fine marzo, giugno, settembre, dicembre di ogni anno, applicando agli interessi e competenze di chiusura valuta data di regolamento del conto”**. Se ciò non bastasse, anche l'art. 1831 c.c. ribadisce che: **la chiusura del conto con la liquidazione del saldo è fatta alle scadenze stabilite dal contratto o dagli usi, e in mancanza al termine di ogni semestre, computabile alla data del contratto.**

Comunemente si parla di annotazione e di capitalizzazione alcune volte generando una qualche confusione. In realtà se si intende per esse il momento nel quale gli interessi vengono liquidati e quindi addebita-

ti sul conto questi potrebbero considerarsi la stessa cosa o per lo meno due concetti anche diversi ma che comunque dal punto di vista temporale, coincidono. È evidente che se per capitalizzazione si intende anche l'annotazione degli interessi i due concetti sottintendono la stessa cosa. Ma se per capitalizzazione si intende soltanto la fase in cui avviene l'addebito con sommatoria degli interessi al capitale onde costituire un nuovo capitale che costituirà il saldo di apertura del periodo successivo, allora capitalizzazione e periodicità potrebbero anche non essere coincidenti temporalmente. **In altre parole si potrebbe pensare ad un c/c nel quale gli interessi vengono sommati al capitale (formando quindi il montante con anatocismo Bancario) annualmente o semestralmente, e pur tuttavia continuare ad essere liquidati (o capitalizzati) trimestralmente ancorché tale liquidazione sia tenuta da parte e non sommata al capitale (montante).**

Si può concludere dicendo che in generale nei c/c bancari la capitalizzazione degli interessi è sempre coincisa con la periodicità di liquidazione degli stessi, ma, alla luce della recente sentenza della Corte di Cassazione, nulla vieta che entrambe possano non coincidere tra di loro, qualora si prevedesse l'applicazione di una capitalizzazione composta annuale o semestrale con addebito trimestrale degli interessi ancorché infruttiferi sino alla fine dell'anno (o del semestre), oppure in applicazione fedele della sentenza di cui sopra, si applicasse (come già avviene nella nostra realtà operativa) un regime di capitalizzazione semplice (o interessi semplici) ma con addebito trimestrale degli interessi maturati, come prevedono le Lettere Contratto.

Paragrafo 3

Conseguenze di natura contabile sul pagamento degli interessi liquidati trimestralmente ai sensi dell'art. 1194 c.c.

La periodicità trimestrale degli interessi (c.d. annotazione o contabilizzazione), trova una sua giustificazione anche nel fatto che nel contratto di c/c si prevedeva come si è visto nelle sue condizioni contrattuali una capitalizzazione composta trimestrale e quindi analogamente

una coincidente contabilizzazione trimestrale, oltre che una commissione di utilizzo anch'essa trimestrale. Il fatto poi che, ob torto collo, ci venga imposto un altro tipo di capitalizzazione, non può vanificare la cadenza della periodicità che comunque è e rimane quella prevista nel contratto di c/c e che comunque la sentenza della Corte di Cassazione sopra citata, non ha minimamente interferito.

D'altra parte, addebitare (annotare) gli interessi a parte senza sommarli al capitale non produce anatocismo e quindi ciò non può rientrare nella clausola di nullità prevista dalla citata sentenza.

Nello scalare rielaborato dalla Banca applicando il **regime della capitalizzazione semplice, i versamenti effettuati nei primi giorni di ciascun trimestre sono stati imputati in via prioritaria al quietanzamento degli interessi maturati, liquidati, e scaduti del trimestre precedente**, i quali, inoltre, non sono mai stati sommati al saldo per valuta ante contabilizzazione, ma evidenziati, come già detto, in una colonna apposita dell'E/C.

Tale criterio, infatti, trova piena giustificazione nelle disposizioni dell'art. 1194 c.c. che recita in tal modo: **“il debitore non può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi e alle spese, senza il consenso del creditore. Il pagamento, fatto in conto di capitale e di interessi deve essere imputato prima agli interessi”**. Ma anche gli articoli 1199 e 1960 c.c. giustificano il comportamento sopra descritto; infatti l'art. 1199 c.c. così sancisce: **“il creditore che riceve il pagamento deve, a richiesta e a spese del debitore, rilasciare quietanza e farne annotazione sul titolo. Il rilascio di una quietanza per il capitale fa presumere il pagamento degli interessi”**.

Anche l'art. 1960 recita in tal senso: **“Se un immobile viene consegnato dal debitore al creditore a garanzia del credito affinché il creditore ne percepisca i frutti, questi devono essere imputati agli interessi, se dovuti, e quindi al capitale”**.

Ciò che vogliamo comunque sottolineare è che la periodicità di addebito delle competenze, convenuta dalle parti, rientra nell'autonomia privata.

Abbiamo già brevemente accennato alla imputazione dei versamenti agli interessi liquidati, nel paragrafo precedente quando abbiamo

accennato al regime della capitalizzazione semplice.

Ma, comunque, anche in regime di capitalizzazione composta si può parlare di pagamento degli interessi maturati; in tali ipotesi, poiché questi ultimi vengono da alcune Banche sommati al saldo capitale alla fine di ciascun trimestre per costituire quel montante sul quale matureranno ulteriori interessi nel trimestre successivo, il pagamento non appare così evidente perché il versamento viene detratto dal montante; se invece si decidesse di tenerli separati (ancorché sommati), ne deriverebbe che l'imputazione del versamento al pagamento degli interessi verrebbe meglio evidenziata. In altre parole, è a causa della loro somma che forse non si percepisce l'imputazione di cui sopra, ma qualora fossero tenuti distinti tale imputazione potrebbe essere evidenziata meglio sull'E/C. Tanto è vero che è possibile perciò in qualunque momento rilasciare su richiesta del cliente una certificazione, fatta *ex post*, degli interessi maturati e pagati dai versamenti in un certo periodo.

Se allora gli effetti prodotti dai versamenti utilizzati al pagamento degli interessi liquidati non producono differenze fra capitalizzazione composta e regime degli interessi semplici (in quanto le modalità di imputazione contabili sono identiche), significa che la capitalizzazione composta trimestrale deve ritenersi a tutti gli effetti valida, in quanto il pseudo-anatocismo che ad una prima analisi sembra foriero di disparità di trattamento, in realtà non produce alcun effetto discriminatorio per il correntista.

Per quanto riguarda il criterio seguito nel ricalcolo degli interessi applicando il regime della capitalizzazione semplice in sostituzione di quella trimestrale con imputazione dei versamenti agli interessi liquidati nel trimestre precedente, e del quale si è già brevemente accennato nella parte precedente a questo paragrafo, è interessante al riguardo fare alcune osservazioni.

È evidente che l'imputazione di ciascun versamento al pagamento degli interessi liquidati nel trimestre precedente ancorché annotati in un'apposita colonna infruttifera, comporta in qualche modo una sorta di riparo contabile dal fatto di aver adottato un diverso regime di capitalizzazione.

I due regimi di capitalizzazione (composta trimestrale e semplice trimestrale), infatti, sono tra di loro diversi proprio perché mentre quel-

la composta prevede l'applicazione dell'anatocismo e cioè la somma fra capitale ed interessi liquidati, quella semplice non permette mai la sommatoria di queste due poste.

Se il c/c non fosse caratterizzato da operazioni di versamento da parte del titolare del conto, i due regimi di capitalizzazione, a parità di tassi applicati, comporterebbero con il passare del tempo risultati sempre più differenti e più penalizzante per le banche risulterebbe l'applicazione della capitalizzazione semplice.

Se invece il c/c fosse caratterizzato da versamenti costanti per ciascun trimestre l'imputazione di essi al pagamento prioritario degli interessi liquidati consentirebbe di limitare la decurtazione del saldo in linea capitale con la conseguenza di far maturare maggiori interessi per il trimestre in corso.

A maggior ragione, qualora il o i versamenti si avvicinano sempre più all'inizio di ciascun trimestre, minore sarà la differenza risultante alla fine di n periodi fra i due regimi di capitalizzazione, e tale differenza diminuisce sempre più all'avvicinarsi dei versamenti all'inizio di ciascun trimestre.

Ma ciò che vogliamo in tale sede rimarcare è che tutto ciò non deve essere visto come un mezzo utilizzato dalle banche per ridurre la differenza fra due regimi di capitalizzazione così diversi tra di loro, è invece la conseguenza dell'applicazione degli articoli del codice civile (1194, 1199, 1960) che consentendo al creditore (cioè alla Banca) di quietanzare gli interessi maturati a suo favore utilizzando i versamenti dei clienti, consentono di ridurre la "forbice" che altrimenti si originerebbe.

Tale osservazione è stata da me effettuata in sede di perizia contabile in quanto alcuni C.T.U. nel ricalcolo degli interessi, sono restii all'applicazione di tali priorità perché sostengono che il quesito posto dal giudice non entrando espressamente nel merito, non la preveda e quindi utilizzano i versamenti a deconto del solo capitale, lasciando inalterati gli interessi per tutta la durata del conteggio con la conseguenza contabile di azzerare esclusivamente la linea capitale a discapito della linea interessi.

Voglio qui di seguito citare un passo critico mosso ad una mia perizia contabile da un C.T.U. che ha contestato il criterio di calcolo da me

seguito:

“... da parte Carige è stata avanzata una singolare teoria, secondo la quale gli istituti Bancari avrebbero comunque implicitamente applicato una capitalizzazione identica anche in favore della clientela. Infatti richiamando il disposto di cui all’art. 1194 c.c., secondo il quale -il debitore non può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi e alle spese, senza il consenso del creditore e che il pagamento fatto in conto di capitale e d’interesse deve essere imputato prima agli interessi, si sostiene che ad ogni scadenza trimestrale il primo versamento utile eseguito dal cliente poteva essere imputato all’interesse, del ché la capitalizzazione non esiste. Inoltre il Dr. Bruzzone (molto abilmente e con dovizia di tecnica), ha argomentato in linea generale e teorica (attraverso formule matematiche) la propria eccezione, sostenendo che non esiste praticamente diversità tra la capitalizzazione semplice e la capitalizzazione trimestrale in c/c, se si riconosce legittima l’applicazione del disposto a mente dell’art. 1194 c.c..

Si deve rilevare che la costruzione, in linea teorica, è corretta, tuttavia, non sempre è vero che non vi sono delle differenze tra la capitalizzazione semplice e la capitalizzazione trimestrale. Anche se la dimostrazione matematica per formule (vedere allegata dimostrazione matematica) porta ad un’apparente neutralità, ciò che non permette di condividere la tesi è che i moltiplicatori (utilizzati dal Dr. Bruzzone) possono essere identici solo in linea astrattamente generale e teorica, ma non possono essere assolutamente concretamente coincidenti”.

Mi fermo a commentare tale punto critico esclusivamente di tipo **tecnico**.

Infatti dalla lettura della critica di cui sopra mi pare di capire che, il C.T.U. pur concordando con quanto da me dimostrato, non ha reso giustizia a quello che era nelle mie intenzioni di dimostrare. Non concordo con la tesi sostenuta dal C.T.U. secondo la quale avrei utilizzato delle “formule matematiche”, oppure dei “moltiplicatori” (dei quali non so cosa si intenda e di cui non ne conosco la natura) al fine di dimostrare una “singolare teoria” (della quale non era mia intenzione elaborare), secondo la quale avrei “implicitamente applicato una identica capitalizzazione”.

In realtà, anziché parlare di formule, **preferirei parlare di un'equazione matematica ottenuta in sintonia con l'applicazione degli articoli previsti dal codice civile, e che permetta di realizzare una eguaglianza fra due regimi di capitalizzazione così differenti tra di loro.**

Ho, cioè, anche inteso confrontare il “regime della capitalizzazione trimestrale”, (nella quale alla chiusura di ogni periodo cioè alla chiusura del conto, con cadenza trimestrale detta anche periodicità trimestrale, gli interessi maturati in ciascun trimestre si sommano al capitale ante-capitalizzazione onde costituire il nuovo capitale iniziale- c.d. **montante** - del trimestre successivo e sul quale verranno calcolati nuovi interessi – anatocismo-), con il “**regime di capitalizzazione semplice**”- (nella quale invece, alla chiusura dello stesso periodo trimestrale, gli interessi maturati nel trimestre precedente non si sommano al capitale ante-capitalizzazione, ma vengono contabilizzati a parte -trattasi pur sempre di competenze del periodo per evitare di costituire un montante (e quindi il c.d. anatocismo) e trovare dal punto di vista matematico l'algoritmo che li renda eguali.

Orbene, ho sostenuto e sostengo che l'eventuale uguaglianza (o approssimazione) matematica di cui accenno più sopra si avrà se, e solo se, in ciascun trimestre esiste almeno un versamento (algoritmo) capiente che, imputato ai sensi dell'art. 1194 c.c., (cioè con priorità interessi) a pagare gli interessi maturati e liquidati (cioè addebitati sul c/c) nel trimestre precedente. Appare evidente che, affinché i due regimi di capitalizzazione (così diversi tra loro) siano coincidenti, occorre che si verifichino due condizioni necessarie e sufficienti:

- **il o i versamento/i siano maggiori o uguali agli interessi contabilizzati (addebitati) sul conto corrente;**
- **il o i versamento/i siano stati accreditati con valuta coincidente col “primo giorno del trimestre” (ossia del trimestre successivo rispetto agli interessi che si vogliono pagare).**

Se quindi i due regimi di capitalizzazione (composta e semplice) convergono sino a coincidere, significa che l'effetto anatocistico prodotto dalla capitalizzazione composta trimestrale viene ad essere

annullato (cioè neutralizzato).

Coniando un termine matematico (della c.d. matematica infinitesimale) possiamo affermare che, “al tendere di “x” (dove “x” rappresenta la valuta del o dei versamenti) alla data corrispondente all’inizio del trimestre in corso, i due regimi di capitalizzazione tenderanno analogamente a convergere (cioè coincidere) tra loro”. È evidente, che se tali condizioni non vengono soddisfatte, nel senso che più lontana è la valuta dei versamenti rispetto all’inizio del trimestre in corso, oppure se l’importo di tali versamenti è minore degli interessi che si vogliono pagare, o se addirittura nel trimestre in esame vi è assenza di versamenti, allora i due regimi di capitalizzazione (per quel trimestre) tenderanno a divergere sempre più avendo una logica matematica assai diversa.

Nella ipotesi di c/c privo di operazioni di versamento, i due regimi determineranno risultati completamente diversi.

Non è lecito quindi sostenere che avrei applicato delle formule o dei “moltiplicatori matematici”: ho semplicemente applicato gli articoli previsti dal codice civile senza nulla aggiungere e soprattutto senza inventare una disciplina non prevista dal codice.

Nel capitolo IV del presente lavoro procederemo a dare ulteriormente la dimostrazione matematica di questo assunto da cui si evince la coincidenza delle risultanzem scientifiche con quelle normative.

Si può senz’altro concludere che dal punto di vista puramente teorico:

condizione necessaria e sufficiente affinché il regime della capitalizzazione composta si avvicini al regime della capitalizzazione semplice è che, in un certo intervallo di n periodi considerati (ad es. trimestri), esista almeno un versamento che, effettuato il primo giorno di ciascun periodo (in realtà “la cui valuta”) sia maggiore o uguale agli interessi maturati nel periodo precedente (trimestre) (NEUTRALIZZAZIONE DELL’ANATOCISMO).

Che tale condizione poi, ripetiamo nella realtà, si verifichi o meno costantemente per ciascun periodo preso in considerazione è tutto da dimostrare, comunque l’assunto da me enunciato è in linea teorica cor-

retto (almeno dal punto di vista matematico); v'è da dire che nella grande maggioranza dei c/c da me rielaborati, tale condizione si verifica anche se non in modo così rigoroso come richiede l'enunciato, ma la presenza di più versamenti utilizzati per quietanzare gli interessi liquidati consente di ridurre alquanto le differenze fra i due regimi di capitalizzazione che altrimenti sarebbero abissali.

Il fatto che i due regimi di capitalizzazione (composta trimestrale e semplice trimestrale), possano comportare in alcuni casi trascurabili differenze tra di loro (a seguito dell'imputazione dei versamenti al pagamento delle competenze liquidate) non deve affatto meravigliare. Col crescere dell'intensità dei versamenti nell'ambito di ciascun trimestre e con l'avvicinarsi degli stessi (in termini di valuta) alla data di inizio del trimestre in corso, l'algoritmo che sta alla base dei due differenti regimi di capitalizzazione, che tende a renderli sempre più differenti col passare del tempo, viene ad essere vanificato.

In mancanza totale di versamenti, i due regimi di capitalizzazione comporteranno risultati assai divergenti tra di loro come dimostreremo più avanti. **Il montante alla fine dell'ennesimo trimestre in regime di capitalizzazione trimestrale semplice è pari al montante calcolato in regime di capitalizzazione composta trimestrale diminuito degli interessi semplici prodotti dai singoli interessi trimestrali via via capitalizzati negli n trimestri.**

Paragrafo 4

Esempio sulla imputazione dei versamenti a pagamento degli interessi trimestrali.

Per meglio chiarire quanto asserito riportiamo un esempio di conteggio di imputazione di versamenti a pagamento di interessi trimestrali liquidati utilizzando importi di pura fantasia:

Regime di capitalizzazione trimestrale:

primo trimestre

saldo iniziale al 31/12 L. 1.000

addebito interessi al 31/3 L. 100
 saldo finale al 31/3 L. 1.100 (montante)

secondo trimestre

saldo iniziale al 31/3 L. 1.100 (capitale iniziale)
 versamento (valuta 1° aprile) L. 200-
 saldo al 1° aprile L. 900 (saldo per valuta al 1° aprile)

Regime di capitalizzazione semplice:

	Capitale	Interessi	Totale
(a) Saldo iniziale al 31/12	L. 1.000		
(b) Addebito interessi al 31/3		L. 100	
Saldo finale al 31/3			L. 1.100 (a+b)
(c) Versamento del 1° apr. (priorità int.)	L. 100 -	L. 100 -	
Saldo per valuta al 1° apr.	<u>L. 900</u>	<u>ø</u>	<u>L. 900 (a+b+c)</u>

Con tale criterio, i saldi per valuta nei due regimi di capitalizzazione al 1° aprile sono identici e quindi producono nel trimestre in corso identici interessi.

Qualora il versamento non fosse stato imputato con priorità “interessi”, nel regime della capitalizzazione semplice il saldo per valuta (cioè il saldo sul quale maturerebbero ulteriori interessi) sarebbe stato pari a L. 900, mentre gli interessi rimarrebbero evidenziati ancorché addebitati e inpagati.

Paragrafo 5

Come il pagamento degli interessi liquidati determini la neutralizzazione dell'effetto anatocistico.

Non si capisce quindi perché gli interessi (come si sostiene da parte

di alcuni C.T.U.) dovrebbero essere addebitati su di in una posta transitoria del c/c per non essere mai pagati da successivi versamenti del cliente. **Gli interessi, infatti, rappresentano le competenze del periodo cioè il costo dell'operazione che la Banca trattiene al cliente per l'espletamento del servizio di cassa alla quale è mandata**, e come tali hanno la stessa natura giuridica e contabile di qualsivoglia addebito presente nell'estratto conto (utenze, commissioni, assegni, insoluti ecc..). Se perciò, i versamenti decurtano il saldo per valuta, significa che la loro natura è quella di ricostituire la provvista del cliente (disponibilità) al fine di consentirgli nuove operazioni di pagamento, e quindi pagano quegli addebiti che invece tendono a ridurla. Questo è la normale tendenza di un conto corrente di corrispondenza o di un'apertura di credito: l'andamento sinusoidale dei suoi saldi è indice di elasticità del fido cioè della capacità di credito di un affidato. Non si può disconoscere questo assunto, e quindi non si può pensare che i versamenti siano discriminanti rispetto a quelle operazioni di addebito rappresentate dagli interessi maturati nel periodo precedente.

D'altra parte nessuno si è mai permesso di contestare la dinamica di un c/c Bancario ossia il fatto che i versamenti decurtino via via i saldi per valuta i quali ripetiamolo, a loro volta ad inizio del trimestre, sono sempre costituiti dalla somma del capitale e degli interessi (montante).

Quando si parla di "apparente neutralità", di "moltiplicatori identici solo in linea astrattamente generale e teorica", significa non voler accettare la logica di tale criterio che, ripetiamo, non vuol essere frutto di disquisizione di tipo matematico, ma è la ripetizione della stessa dinamica di quello che avviene in qualsiasi estratto conto. Si tratta cioè di detrarre dal ciascun "saldo per valuta" il versamento, onde determinare un successivo saldo per valuta con l'avvertenza che:

- **nel regime della capitalizzazione trimestrale il saldo è costituito dal montante cioè dalla somma del capitale e degli interessi del trimestre precedente;**
- **nel regime della capitalizzazione semplice, invece, attraverso l'imputazione dei versamenti con priorità interessi, si effettua la stessa identica cosa;** infatti, una parte del versamento (pari all'importo degli interessi) viene imputato a decurtare gli stessi, mentre la

parte residua viene portata a decurtazione di quel saldo per valuta costituito, in tal caso, dal solo capitale.

Il risultato è identico, e comunque consente di affermare che gli interessi addebitati, ma non sommati al capitale, vengano quietanzati dal o dai versamenti effettuati.

La dimostrazione, che comunque prevede l'applicazione di tali criteri basati su di una logica matematica che parte dal presupposto di verificare quali siano le condizioni necessarie e sufficienti affinché due regimi di capitalizzazione così divergenti, possano diventare o tendere ad essere del tutto identici o anche simili, è stata da me fornita non solo dal punto di vista teorico, ma anche e soprattutto dal punto di vista pratico.

Dall'esempio riportato più sopra, si evince che **in tale ipotesi conto corrente con capitalizzazione composta trimestrale e conto corrente con interessi semplici si comportano allo stesso modo senza che la differente disciplina giuridica produca alcun diverso effetto economico.**

Ciò significa anche che, nel c/c con capitalizzazione composta trimestrale, l'anatocismo è neutralizzato dal preventivo versamento di somme pari o superiori agli interessi che avrebbero dovuto essere capitalizzati. L'incidenza dell'anatocismo è in questo modo, elisa ed il contratto con la capitalizzazione composta trimestrale è equiparato, nei risultati, a quello ad interessi semplici (G. Di Benedetto – Anatocismo e costo della disponibilità nei vecchi contratti. pag. 601).

Tale considerazione ci fa capire, qualora fosse ancora necessario, che in realtà l'anatocismo non produce effetti così disastrosi come si è voluto far credere: se il c/c è caratterizzato da versamenti in ciascun trimestre, più essi si avvicinano all'inizio del trimestre di competenza e minore sarà l'effetto anatocistico, proprio perché come abbiamo dimostrato, in tali circostanze i due diversi regimi di capitalizzazione (composta e semplice) si identificano tra loro. È evidente che diverso è il caso in cui ci si trovi in presenza di un c/c privo di versamenti: in tali casi i due regimi tenderanno a divergere sempre più con il trascorrere dei trimestri.

Ne derivano quindi due conseguenze importanti:

- **la validità, nel regime di capitalizzazione semplice, di applicazione dell'art. 1194 c.c. che consente di imputare prioritamente**

- le rimesse gli interessi liquidati nel periodo precedente;
- la validità della capitalizzazione composta trimestrale e quindi del c.d. pseudo-anatocismo, che in costanza di versamenti, non produce alcun effetto discriminatorio per il debitore.

È chiaro che i due correntisti (nei due tipi di c/c: capit. Composta trimestrale e capit. Semplice), estinguendo gli interessi a scadenze trimestrali (liquidazione trimestrale) invece che a fine anno (liquidazione annua), si privano dei frutti che potrebbero ricavare dall'investimento di quelle somme. Frutti che nell'ipotesi di redditività pari al tasso passivo del c/c e nel caso in cui non venisse compiuta alcuna rimessa, al termine dell'anno la differenza fra i due regimi di capitalizzazione (fatto pari a 100 il passivo) corrisponderebbe a 0,381 pari al costo della capitalizzazione o incidenza dell'anatocismo. Essa corrisponde all'incidenza dell'anatocismo su un tasso nominale del 10% (T.E.G. = 10,381) ed è data dalla differenza fra il tempo di maturazione dell'interesse (dato dall'anno) e il tempo dei versamenti (dato dal trimestre).

Tale perdita tuttavia, producendosi in entrambi i c/c, dimostra di non essere legata alla disciplina giuridica del contratto ma ai comportamenti dei correntisti, con la conseguenza che la nozione di capitalizzazione che entra in gioco appartiene ai valori puramente economici potendo prodursi (o non prodursi) tanto nel contratto ad interessi composti che in quello ad interessi semplici. Considerata dal punto di vista giuridico essa ha invece carattere eventuale e le clausole che la prevedono, traducendosi in un **rischio di anatocismo** (sui saldi passivi) o di **perdita dell'anatocismo** (cioè sui saldi attivi, in quanto in questi **il prelievo di somme uguali agli interessi maturati impedisce la capitalizzazione annuale, di modo che il contratto con la clausola di capitalizzazione annuale viene equiparato, nei risultati, ad un costo senza capitalizzazioni**) si atteggiano come un **onere**, non presente nel contratto ad interessi semplici ed avente ad oggetto:

- il compimento delle rimesse necessarie ad evitare l'effetto anatocistico sui conti passivi;
- il non compimento dei prelievi che lo impedirebbero sui conti attivi.

Ne consegue che, in un rapporto fisiologicamente movimentato,

l'anatocismo essendo neutralizzato dalla modesta movimentazione necessaria a pareggiare gli interessi maturati in ciascun periodo, si presenta eccezionale.

Ne discende l'eccezionalità dell'anatocismo e la sua modesta incidenza sui c/c, unite alla constatazione che proprio in tali rapporti essa si è affermata induce a cercare le ragioni della sua diffusione in esigenze non economiche ma di altra natura.

Tanto è vero che la sentenza del **Tribunale di Roma del 26/05/1999** con la quale si ritiene che non è vero che il divieto di anatocismo tutela il debitore contro il pericolo di pattuizioni eccessivamente onerose, potendo il creditore indifferentemente ottenere risultati ben più consistenti o variando il tasso di interesse semplice, sia pure nei limiti del tasso soglia o riducendo l'aliquota delle commissioni di massimo scoperto (Panzani - Il fallimento n. 1/2001).

Paragrafo 6

Conseguenze di natura giuridica sul pagamento degli interessi liquidati trimestralmente – applicazione dell'art. 1194 c.c. – saldo esigibile e saldo liquidabile

L'art. 1194 c.c. dispone infatti che “il pagamento fatto in conto di capitale e d'interessi deve essere imputato prima agli interessi”. La norma cioè presuppone la simultanea liquidità ed esigibilità di un credito per capitale e di uno per interessi.

Per quanto riguarda **la liquidità ed esigibilità** del credito, l'argomento sarà trattato in appresso, ma per adesso ci limitiamo a ribadire che, ai sensi dell'art. 1831 c.c. relativo alla chiusura del conto, nel corso di un rapporto, e prima del suo scioglimento (cioè prima della sua estinzione che può avvenire per recesso o per revoca), si suole procedere a **periodiche chiusure** del conto, con la liquidazione del saldo. In altre parole attraverso la c.d. periodicità (che può avere cadenza trimestrale, semestrale o annuale), gli interessi a quella data maturati vengono addebitati sul c/c cioè **liquidati** in quanto **scaduti** per essere

pagati successivamente dal cliente. Qui si parla di chiusura del conto e non di scioglimento del rapporto (il codice usa il termine scioglimento che significa estinzione definitiva), nel senso che lo scioglimento accade una sola volta, mentre la chiusura è periodica (periodicità) prima di essere definitiva. Posto per fermo che anche il saldo della chiusura periodica è esigibile e disponibile (cfr. sub. art. 1823), è necessario distinguere le diverse conseguenze che si possono avere se il creditore non richiede il pagamento del saldo; nell'ipotesi di chiusura periodica non si ha rinnovazione del contratto, ma una sua continuazione nel senso che la chiusura periodica non incide sulla permanenza del rapporto tra le parti. Anche l'**art. 1823 c.c.** più sopra citato conforta quanto asserito: "**il saldo del c/c è esigibile alla scadenza stabilita**" ed in tal caso per scadenza deve intendersi la data di chiusura o di liquidazione delle competenze maturate. La chiusura del conto, in definitiva, costituisce la fase finale di un periodo contabile attribuendo il diritto a ricevere il saldo (**esigibilità del saldo ossia del capitale e degli interessi liquidati**); ma se il saldo non viene richiesto, esso si considera come prima rimessa di un nuovo conto.

In sintesi i crediti annotati in conto sono inesigibili sino alla chiusura periodica dello stesso: pertanto il saldo risultante da dette chiusure periodiche, costituito a sua volta dal capitale e dagli interessi liquidati, è esigibile e disponibile.

Significa in altre parole che tale **saldo può e deve rendersi esigibile in quanto scaduto a seguito della chiusura del c/c e quindi può essere pagato in tutto o in parte sia con le priorità che stabilisce il creditore (consenso del creditore - art. 1194 c.c.) sia su consenso del debitore.**

Tali concetti quindi esulano dal regime di capitalizzazione adottato, in quanto qui si fa riferimento esclusivamente alla periodicità della capitalizzazione cioè su quella che il codice definisce **chiusura periodica del c/c.**

Quindi, anche in regime di interessi semplici, vi è pur sempre una chiusura del conto onde consentire la liquidazione degli interessi, ancorché per sua natura il saldo risultante a tale data sarà scorporato fra la linea capitale e la linea interessi onde evitare di costituire il c.d. montante cioè quel nuovo saldo sul quale matureranno interessi nel periodo successivo. In tale regime, invece gli interessi matureranno

soltanto su quel saldo costituito dal solo capitale onde evitare l'anatocismo. **Ma poiché, come sostiene il c.c., tali saldi ancorché separati, sono liquidi ed esigibili alla chiusura del conto, in quanto scaduti, il creditore ha tutto il diritto di utilizzare le rimesse effettuate dal debitore e di destinarle al pagamento in via prioritaria degli interessi e per la parte eventualmente eccedente utilizzarle per ridurre il capitale.**

Per quanto riguarda ancora il problema della liquidazione degli interessi, citiamo l'**art. 1825 c.c.** il quale stabilisce che "sulle rimesse decorrono interessi nella misura stabilita dal contratto o dagli usi o, in mancanza, in quella legale". Da tale art. si può trarre le seguente annotazione:

gli interessi si liquidano ad ogni chiusura del conto e non sono esigibili prima; con la liquidazione, essi vengono a costituire una delle partite del conto in cui vengono annotati, in modo che concorrono, capitalizzandosi, con le altre partite, a formare il saldo finale e ciò nel caso di capitalizzazione è composta, mentre nel caso di capitalizzazione semplice essi concorrono a formare il saldo finale ma non si sommano al capitale. Una volta capitalizzati nel conto finale o evidenziati a parte, gli interessi perdono la loro natura e quindi sul nuovo credito che essi hanno contribuito a formare (**c.d. credito globale**) si calcoleranno dei nuovi interessi se la capitalizzazione è composta, oppure non produrranno nuovi interessi se la capitalizzazione è semplice; ma in entrambi i casi **costituiranno sempre un credito** esigibile per il quale il creditore avrà diritto di veder pagato da una o più rimesse effettuate dal debitore nel periodo successivo.

Vedremo meglio nel capitolo ad essi dedicato, come la liquidazione degli interessi possa avvenire continuamente per ciascun trimestre ossia giornalmente, anche se nella realtà operativa per ragioni di tipo esclusivamente tecnico le banche non vi ricorrono. In tale, ipotesi comunque, pur essendo continuamente liquidabili, le competenze non potranno avere la caratteristica della esigibilità, caratteristica che acquisiscono solo alla chiusura periodica del c/c.

Da parte di alcuni si sostiene che:

"per imputare a pagamento una determinata somma bisogna trovarsi di fronte ad un credito liquido ed esigibile e, quindi, avere la dispo-

nibilità del credito. Tali elementi (liquidità e disponibilità) non esistono per la Banca nell'ambito di un c/c Bancario, ancor più se affidato. In realtà la Banca ha la disponibilità del suo credito e, dunque, ha la liquidità ed esigibilità solo quando revoca la linea di credito e chiede il rientro. Prima di allora la Banca non può pretendere alcun pagamento, poiché è solo il cliente che può beneficiare della disponibilità delle somme versate o concesse dalla Banca alla Banca. Per l'applicazione dell'art. 1194 l'istituto di credito avrebbe dovuto richiedere il formale rientro della esposizione o prevedere una pattuizione espressa, al contrario ogni singola rimessa serviva a reintegrare la disponibilità del correntista e giammai a rientrare nell'esposizione e neppure a ridurre il credito per interessi".

Le ripercussioni di natura contabile prodotte da tale inconcepibile tesi si estrinsecano in conteggi di ricalcolo del credito (a seguito della sentenza della S.C.), in cui i versamenti effettuati dal correntista vengono portati a deconto della esclusiva "linea capitale" (il c.d. saldo per valuta), accantonando invece in apposita e separata "linea interessi" tutti gli interessi via via calcolati senza procedere mai alla loro liquidazione ed al loro quietanzamento. Tale principio così assurdo non trova certamente riscontro in nessuna realtà di tipo finanziario intercorrente fra due soggetti e non è assolutamente contemplato da alcun articolo del codice civile.

D'altra parte la mancata liquidazione degli interessi snatura completamente la natura giuridica e contabile dei conti correnti.

La tesi è ancor più effimera se si considera che non viene nemmeno proposta una liquidazione degli interessi su base annuale, per cui tale ricalcolo penalizza fortemente i c/c che presentano saldi debitori, rispetto ai c/c che presentano saldi creditori per i quali invece gli interessi vengono liquidati annualmente.

Al riguardo si possono fare altre osservazioni critiche:

- l'art. 1823 c.c. così stabilisce: il saldo del c/c è esigibile alla scadenza stabilita (art.1831 c.c.);
- l'art. 1831 c.c. così stabilisce: la chiusura del c/c con la liquidazione del saldo è fatta alle scadenze stabilite dal contratto.

Per tali articoli si evince che la liquidazione delle competenze alla chiusura periodica del c/c ancorché addebitate in una partita apposita infruttifera onde evitare l'anatocismo, fa sì che esse diventino un credito scaduto, certo, liquido, e soprattutto esigibile. Il credito per interessi quindi diventa esigibile e come tale deve venire quietanzato dal correntista.

Con la liquidazione degli interessi, quindi, il credito iniziale del correntista nei confronti della Banca per il periodo successivo sarà costituito dalla sommatoria del c.d. saldo per valuta con il c.d. il saldo per interessi . In presenza di un versamento da parte del correntista esso deve essere utilizzato dalla Banca per ridurre l'esposizione del c/c a tale momento al fine di creare nuova disponibilità cioè al fine di consentire al cliente di continuare ad operare sul suo c/c con operazione di addebito cioè con operazioni incrementative del saldo. Ridurre perciò il credito significa ridurre sia il saldo per interessi e sia il saldo per valuta con la condizione che la Banca opererà una riduzione prioritaria degli interessi rispetto al capitale in ottemperanza all'art.1194 c.c. che glielo consente a meno che non sussista una volontà contraria espressa dal correntista stesso . Non ci pare comunque giustificato né dal punto di vista legale (non esistono infatti articoli del c.c. che lo consentano), né dal punto di vista contabile, ignorare l'esistenza di una linea interessi, ridurre esclusivamente il capitale e consentire che gli interessi si cumulino a dismisura.

Si potrebbe perciò, operando in tal modo, arrivare all'assurdo in cui il debito in linea capitali venga azzerato completamente dai diversi versamenti imputati con la conseguenza che su tale c/c non matureranno più interessi. È come se il c/c fosse trattato ad un tasso pari a zero. Oppure si potrebbe verificare che, ulteriori versamenti determinino un saldo in linea capitale "creditore" sul quale quindi dover calcolare interessi "avere". Si passerebbe quindi dal danno alla beffa, nel senso che, in tale circostanza, il debito sarebbe pari alla differenza algebrica fra gli interessi passivi residuanti e gli interessi attivi prodotti dai saldi creditori, a fronte invece di un effettivo credito rappresentato dal saldo maggiorato dagli interessi maturati.

Paragrafo 7

Interessi: corrispettivo del capitale prestato.

A conforto delle tesi qui espresse ricordo a tal uopo che le caratteristiche del contratto di Apertura di credito sono quelle di essere un **contratto consensuale, oneroso, a prestazioni corrispettive, di durata**.

È un **contratto oneroso** perché la Banca assume delle obbligazioni in corrispettivo di qualcosa che riceve cioè gli interessi e l'accreditato a sua volta, in cambio di ciò che dà, consegue una utilità avente valore economico, l'acquisto cioè della disponibilità di una somma (Fiorentino p. 45 - Greco pag. 101).

È un **contratto a prestazioni corrispettive**, perché la onerosità ne importa la bilateralità in quanto si traduce in due distinte e contrapposte obbligazioni, se pure ricorrenti in tempi successivi:

quella della Banca di tenere a disposizione la somma e di effettuarne la consegna all'accreditato a sua richiesta;

quella dell'accreditato di corrispondere gli interessi (Greco, Operazioni pag. 300).

È un **contratto complesso** perché ha un **effetto immediato**, essenziale, consistente nella messa a disposizione dell'accreditato di una somma da parte della Banca e nel pagamento a quest'ultimo della provvigione, ed un **effetto differito**, non essenziale, consistente nella utilizzazione da parte dell'accreditato della somma stessa, **col corrispettivo suo obbligo al pagamento degli interessi** (Messineo, Operazioni pag. 300). (Molle, I contratti Bancari, pag. 193).

Le obbligazioni dell'accreditato verso la Banca si estrinsecano nel corrispondere la c.d. provvigione che ha carattere di corrispettivo dell'obbligo della Banca di tenere a sua disposizione una determinata somma per un tempo indeterminato, ed è quindi indipendente dall'utilizzazione che egli faccia del credito. La provvigione è, nell'uso Bancario, connaturata con la professionalità della Banca e col carattere dell'impresa, e viene conteggiata ad ogni chiusura del conto in una percentuale sul massimo scoperto del periodo considerato (trimestre) e cioè sull'esposizione massima effettivamente raggiunto (C.M.S.).

Secondo le N.U.B. (art. 5) il mancato pagamento della provvigione e degli interessi dovuti implicano la risoluzione del contratto.

Inoltre l'accreditato, utilizzando il credito, deve corrispondere sulle somme prelevate gli interessi che costituiscono il corrispettivo del godimento del capitale concesso dalla Banca (Greco, Operazioni, p. 293). La liquidazione degli interessi segue secondo il contratto alla fine di ogni trimestre e l'importo viene portato a debito del conto per essere quietanzato dal correntista al primo versamento utile.

Paragrafo 8

Ancora sul pagamento degli interessi liquidati in regime di capitalizzazione semplice trimestrale.

Ai sensi dell'**art. 1853 c.c.**, **le partite di dare ed avere si compensano** gradualmente nei continui movimenti del conto conseguenti alle riscossioni e ai pagamenti. Va precisato dunque che l'annotazione in conto di accrediti (cioè versamenti) e di addebiti come ad. es. le competenze trimestrali liquidate (credito della Banca scaduto, liquido ed esigibile), ancorché contabilizzate al "saldo per valuta" (o linea capitale) onde evitare l'anatocismo, producono l'effetto di operare la riduzione (pagamento o conguaglio) del debito o del credito del correntista nei confronti della Banca (C. Appello Milano 19/7/83), ove si ribadisce la legittimità del pagamento in quanto si deve poter determinare in qualsiasi momento la disponibilità del correntista.

Per quanto riguarda gli interessi maturati in regime di capitalizzazione semplice trimestrale non è concepibile che questi vengano soltanto contabilizzati a latere dell'estratto conto ma mai pagati dai versamenti effettuati dal cliente. È quello che viene effettuato dal qualche C.T.U. in sede di perizia contabile, i quali quantificano un totale complessivo degli interessi maturati soltanto alla data di fine conteggio per poi sommarli al residuo credito capitale. Con tale comportamento si snatura ancora una volta la natura stessa del c/c Bancario disattendendo l'applicazione:

- dell'**art. 1825**: per tale articolo gli interessi si liquidano ad ogni chiusura del c/c e non sono esigibili prima; con la liquidazione essi vengono a costituire una delle partite del conto (cioè un credito esigibile) ancorché annotati a parte (e quindi infruttiferi) in modo che concorrano a formare il saldo finale e possano venir pagati dal correntista;
- dell'**art. 1831**: per tale articolo si sancisce la validità delle chiusure periodiche del conto (liquidazioni), che nel caso del c/c Bancario sono previste dal contratto approvato dal cliente e che sono trimestrali, ma che potrebbero anche essere semestrali o annuali pur nell'ambito di un regime di capitalizzazione semplice;
- dell'**art. 1853**: per tale articolo se fra la Banca ed il correntista esiste un rapporto di credito dovuto per es. all'addebito delle competenze trimestrali liquidate, i saldi attivi e passivi si compensano reciprocamente e attraverso il pagamento si produce il conguaglio del credito;
- dell'**art. 1194**: per tale articolo si sancisce in modo inconfutabile il diritto del creditore di imputare il pagamento effettuato dal suo debitore prioritariamente agli interessi liquidati e poi per la parte restante al capitale;
- dell'**art. 1199**: per tale articolo si ribadisce ancora il concetto di imputazione dei pagamenti al quietanzamento prioritario degli interessi ancorché del capitale.

Ricordiamo, che la C.T.U. ha la funzione di accertare, qualificare e computare il dare / avere tra le parti sulla base dell'accertamento del rapporto in esame, realizzando l'effettivo rendiconto della gestione Bancaria, che evidenzia in particolare la differenza fra denaro erogato dalla Banca sia titolo di capitale sia a titolo di interessi e denaro incassato dalla stessa volto al pagamento sia del capitale e degli interessi, evidenziando il residuo saldo del credito risultante alla fine dei calcoli effettuati.

Non dimentichiamo inoltre che la recente **Legge 108/96** in tema di tassi usurari, conferma che deve intendersi legittima ed efficace la pretesa dagli Istituti di credito, mediante rispettivo addebito in c/c e successivo pagamento degli interessi ad un Tasso Effettivo Globale non eccedente il limite oltre il quale gli interessi si devono intendere usu-

rari .

Dello stesso tenore la **sentenza della Corte di Cassazione del 22/4/2000 n. 5286** che nel sancire: “nei rapporti di c/c Bancario deve ritenersi illegittima la pretesa dell’Istituto di credito di RISCOUTERE un interesse superiore al tasso usurario”, conferma per converso che la Banca ha diritto a riscuotere dal cliente gli interessi liquidati sul c/c, purché calcolati ad un tasso che non sia usurario.

Non riconoscere il credito per interessi e l’imputazione dei versamenti al pagamento degli stessi si snatura il principio del “**metodo scalare procedimento Amburghese**” che è la base dei c/c bancari e ordinari.

L’applicazione di questo metodo, infatti, richiede:

- la rilevazione cronologica delle operazioni via via compiute;
- la compilazione periodica (trimestrale) del “**riassunto scalare**” (**staffa**) nel quale tutte le operazioni sono ordinate in ordine di valuta. Questo documento si completa con il prospetto con gli elementi per il conteggio delle competenze, che indica i tassi applicati, gli interessi maturati, le commissioni e le spese di tenuta conto (Astolfi & Negri). Alternare il suddetto procedimento significa svuotare di contenuto la disciplina del c/c bancario.

- Capitolo III -

PAGAMENTO DEGLI INTERESSI MATURATI ALLA DATA
DEL VERSAMENTO STESSO

Capitolo III

PAGAMENTO DEGLI INTERESSI MATURATI ALLA DATA DEL VERSAMENTO STESSO.

Come l'imputazione dei versamenti a pagamento degli interessi maturati alla data degli stessi comporti la validità della capitalizzazione composta trimestrale.

C'è comunque in giurisprudenza chi sostiene, e lo vedremo meglio successivamente che, all'interno di un certo periodo i crediti sono inesigibili ma comunque sempre liquidabili e quindi il creditore può utilizzare il versamento del debitore per pagare in primis gli interessi maturati alla data della rimessa. Con ciò intendo dire che è possibile anche operare il pagamento continuo degli interessi liquidi, nel senso di destinare le eventuali rimesse al pagamento di interessi maturati a quella data, i quali pur non avendo ancora la natura giuridica di interessi esigibili e scaduti, si possono ritenere liquidi e perciò quietanzabili.

E tale condizione (credito inesigibile ma sempre liquidabile) è sempre vera a mio giudizio, nella ipotesi di ricalcolo degli interessi in sede per es. di C.T.U., quando quest'ultimo (C.T.U.) non effettui mai la liquidazione periodica degli interessi e non imputi mai i versamenti a pagamento degli stessi; poiché tale criterio di calcolo travisa del tutto la natura giuridica del c/c Bancario, in tal caso si può ravvisare la totale applicazione dell'art. 1194 c.c. senza possa trovare giustificazione il pagamento degli interessi maturati alla data del versamento effettuato dal cliente.

Tale assunto trova altresì conferma leggendo l'art. 1199 c.c. nel quale si afferma che "il rilascio di una quietanza (a seguito del versamento del debitore) per il capitale, fa presumere il pagamento degli interessi"; questo ribadisce **il concetto della esigibilità del credito dopo la chiusura del conto e quindi il pagamento degli interessi deve essere effettuato in via prioritaria dal creditore a meno che**

non vi sia una volontà diversa espressa del debitore che intenda ridurre prioritariamente il capitale; ma per tale ipotesi occorre comunque il consenso del creditore. La presunzione di cui all'art. 1199 c.c. deve intendersi "iuris tantam".

Ma anche l'art. 1193 c.c. può essere citato a confermare quanto da me sostenuto circa l'imputazione del pagamento; esso cita testualmente: "chi ha più debiti della medesima specie verso la stessa persona può dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare". Imputazione che ai sensi dell'art. 1193 c.c. deve essere proporzionale fra capitale ed interessi e che deve essere effettuata alla del versamento conteggiando anche gli interessi maturati a tale momento.

Tale articolo fa riferimento **alla volontà del debitore che può decidere quale debito fra i diversi a suo carico, intende pagare; ma quando manca l'imputazione "a parte debitoris" la relativa facoltà passa al creditore che può esercitarla.**

Lo stesso Avv. **Tanza** (Adusbef - alcune tecniche in difesa degli utenti bancari), come si è già detto, in tema di imputazioni dei versamenti da parte del cliente conferma implicitamente tale principio, quando sostiene che: "... la chiusura trimestrale o annuale, nel caso dell'apertura di credito in c/c, con capitalizzazione degli interessi e relativo anatocismo, non è l'unico tra i sistemi possibili per retribuire gli istituti di credito, ma è certo il più discutibile ed inaccettabile dal punto di vista della trasparenza. Esistono tra l'altro possibili alternative che solo una effettiva affermazione dei principi di una libera concorrenza può realizzare. Ci si riferisce all'art. 1193 c.c. che prevede un sistema trasparente e proporzionale di percezione delle competenze da parte degli istituti di credito, proporzionale s'intende al rimborso del capitale prestato".

Appare evidente come debba ritenersi valida la tesi del pagamento degli interessi liquidabili alla data del versamento se pur in modo proporzionale preferendo ricordare l'art. 1193 la cui applicazione in tema di c/c Bancari sarebbe dal punto di vista pratico difficilmente applicabile per una Banca e trova applicazione nel caso in cui **tutti i debiti non siano scaduti** (inesigibili) ma liquidi; ma ciò che ci conforta è l'affermazione da parte Sua del principio che in presenza di versamen-

ti da parte del cliente la Banca può e deve imputarli al pagamento degli interessi diventati liquidi perché costituiscono il costo della tenuta del c/c per conto del cliente e rappresentano altresì un debito del cliente verso la Banca alla stessa stregua delle rate di un mutuo.

Elencare invece, come viene talvolta effettuato da alcuni C.T.U., in un foglio elettronico il coacervo dei movimenti del c/c e calcolare gli interessi che tali movimenti producono dalla rispettiva valuta alla data termine dei conteggi stessi, **significa non tenere minimamente conto del principio della liquidazione degli interessi** che invece è la base dei c/c Bancari, **significa che gli interessi calcolati non diventano mai crediti certi liquidi ed esigibili, significa che il cliente non provvederà mai a pagare una sola lira di interessi** qualunque sia la durata dei calcoli con la conseguenza che dopo n anni il debito del cliente sarà costituito dal residuo capitale al quale verranno sommati tutti gli interessi via via accumulati nel tempo.

Ma le conseguenze di tale criterio sono quelle di determinare una consistente diminuzione del debito in linea capitale senza intaccare minimamente il debito per interessi.

Concludendo quindi, tali ricalcoli rappresentano un “non senso” sia dal punto di vista giuridico che dal punto di vista ragioneristico, perché permettono ingiustamente al debitore di usufruire di un trattamento che non è nemmeno mai stato previsto per i c/c con saldo sempre avere. Per essi infatti la liquidazione veniva comunque effettuata con periodicità annuale, mentre in tali ipotesi la liquidazione non viene mai effettuata.

Al riguardo la stessa sentenza della **Corte di Appello di Torino** (n.75/2001-Rep.1674-Pres. Gamba F. est. Macchia) sancisce che:

“non ignora questa Corte la più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. 17/4/99 n. 3845 – Cass. 30/3/99 n. 3096-Cass. 16/3/99 n. 2374) con la quale la Suprema Corte ponendosi in contrasto con propria precedente consolidata giurisprudenza, ha ritenuto che la clausola prevedente l’anatocismo trimestrale fosse incompatibile con la norma imperativa di cui all’art. 1283 c.c. in quanto non legittimata da usi normativi dovendosi ritenere la prassi in corso un semplice uso negoziale.

Tale orientamento giurisprudenziale, autoritativamente superato con

l'art. 25 del DPR 4/8/99 n. 342, ha ripreso vigore e sostenibilità, limitatamente ai contratti anteriormente conclusi, in seguito alla pronuncia di illegittimità incostituzionale della citata norma nella parte in cui prevede la propria retroattiva applicazione (Corte Cost. n. 425/2000).

Pur non essendo preclusa dunque l'applicazione del menzionato orientamento giurisprudenziale, **ritiene tuttavia questa Corte che tale orientamento non sia condivisibile** per le seguenti ragioni.

Anche a prescindere dall'opinabilità dell'affermazione che l'uso negoziale di capitalizzazione trimestrale composta non abbia assunto con la sua costante applicazione nel tempo il carattere della "opinio iuris ac necessitas" con ciò **divenendo un vero e proprio uso normativo fonte consuetudinaria del diritto**, si osserva in ogni caso che l'argomentare delle menzionate decisioni appare viziato da un equivoco di fondo: che cioè la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi sulle Aperture di Credito in c/c debba ricondursi al disposto dell'art. 1283 c.c. (anatocismo degli interessi) di cui sarebbe applicazione, sicché la clausola sarebbe valida solo nei limiti ivi previsti (interessi scaduti, periodo di tempo 6 mesi, pattuizione successiva).

In realtà l'addebito degli interessi operato in sede di chiusura periodica del c/c Bancario appare un'operazione puramente contabile che non incide sulla realtà giuridica sottostante; sotto il profilo propriamente giuridico gli interessi maturanti nel periodo vengono via via estinti (ai sensi dell'art. 1194 c.c.) con le rimesse attive che abbiano movimentato il conto; sebbene tali interessi, al pari del capitale non siano esigibili in pendenza del rapporto, non si ravvisa motivo per ritenere non pertinente il menzionato art. 1194 c.c. anche se la sua applicazione è stata talora esclusa quando il credito per capitale e per interessi non sia liquido (Cass. 26/6/97 n. 5707, Cass. 8/3/88 n. 2352): invero qualora sia il credito per capitale che quello per interessi siano invece liquidi (come avviene nel caso di svolgimento del rapporto di c/c essendo possibile in qualsiasi momento la loro determinazione attraverso una pura operazione aritmetica di tecnica Bancaria) essendo solamente entrambi inesigibili, non vi è motivo per negare che i versamenti ripristinatori eseguiti dal correntista debbano imputarsi, sotto un profilo prettamente giuridico prima agli interessi fino ad allora maturati

(capitalizzazione continua) ed indi al capitale secondo i dettami dell'art. 1194 c.c. cit.

Emerge allora evidente che il c.d. addebito per interessi in sede di chiusura periodica del conto è solo espressione di una tecnica contabile non rispondente al fenomeno giuridico: la Banca potrebbe redigere l'estratto conto imputando le rimesse del cliente anzitutto in decurtazione degli interessi passivi in quel momento già maturati, con il risultato, il più delle volte, di enunciare un saldo di chiusura come debito meramente capitale (su cui a buon diritto applicare nel successivo periodo) e tale modo di procedere sarebbe giuridicamente ineccepibile.

Il fatto che le banche ritengano contabilmente più chiaro conteggiare sul capitale (inteso nel senso di sommatoria fra capitale vero e proprio ed interessi liquidati nel trimestre precedente in regime di capitalizzazione composta trimestrale oppure di imputare le rimesse prioritariamente agli interessi liquidati nei trimestri precedenti in regime di capitalizzazione semplice trimestrale) le variazioni derivanti da rimesse addebitando poi gli interessi scalari in sede di chiusura periodica non incide sulla sostanza giuridica del fenomeno ed impedisce di qualificare come interessi agli effetti dell'art. 1283 c.c. l'addebito di competenze in sede di chiusura periodica.

Di converso si è rilevato che, ove alla chiusura del trimestre il c/c presenti occasionalmente un saldo attivo, **la detrazione da esso degli interessi passivi maturati (e liquidati) nel periodo sarebbe comunque estranea AI DIVIETI DELL'ART. 1283 C.C. NON VERIFICANDOSI CAPITALIZZAZIONE, MA PAGAMENTO DEI DETTI ACCESSORI.**

Poiché non si vede per quale ragione il meccanismo giuridico di regolazione periodica degli interessi passivi debba essere diverso per il semplice dato contingente che nel giorno di chiusura periodica il conto si presenti occasionalmente attivo, appare corretto ritenere che in ogni caso alla chiusura del conto gli interessi maturati vengano pagati:

- **ove il conto sia attivo mediante decurtazione di esso dal saldo;**
- **ove il conto sia passivo, attraverso rimborso con contestuale elargizione di credito per fare fronte a tale pagamento.**

L'annotazione degli interessi maturati in conto capitale sottintende cioè una operazione di finanziamento volta a pagare tali interessi, la quale operazione di finanziamento ovviamente legittima la pretesa di successivi interessi su di essa”.

Tale costruzione giuridica è d'altronde conforme ai dettami del contratto di c/c ordinario, per il quale è stabilito (art. 1283 c.c.) che il saldo risultante alla chiusura periodica del conto (comprensivo degli interessi: art. 1825 c.c.) si considera prima rimessa (e come tale infruttifera) del nuovo periodo.

L'essenziale diversità del c/c Bancario rispetto al comune contratto di c/c ordinario, consiste nella immediata esigibilità del saldo da parte del cliente (art. 1852 c.c.), non appare tale da escludere, per gli aspetti non incompatibili, una uniformità di struttura giuridica dei due tipi di rapporto.

Ne si ravvisa incompatibilità sotto il profilo delle modalità di conteggio degli interessi maturati sulle rimesse.

Sotto altro profilo, infine, è stato giustamente rilevato come **la non interferenza della clausola della capitalizzazione con il divieto di anatocismo ex art. 1283 c.c. sia desumibile dal disposto dell'art. 8 legge 17/2/92 n. 154 (legge sulla trasparenza bancaria), il quale prevedeva in passato che le banche dessero periodica comunicazione al cliente, oltre che del tasso applicato, anche della capitalizzazione degli interessi;** dal che si desume essere quest'ultima pattuizione del tutto lecita, tanto da venire regolamentata dalla legge sotto il profilo della trasparenza delle relative condizioni praticate, senza dettarsi specifiche norme proibitive sul contenuto di esse.

Da tale sentenza si evince come l'addebito degli interessi maturati liquidati e non comporti l'applicazione dell'art. 1194 c.c. in presenza di versamenti del cliente utilizzati per pagarli. Da tutto ciò consegue altresì che applicando la citata norma in presenza dei versamenti sufficienti a pagare gli interessi si perviene a neutralizzare l'anatocismo (neutralità dell'anatocismo).

Al riguardo secondo il Di Benedetto:

“la nozione di interesse recepita dal nostro codice poggia, su tre termini classici: capitale, tasso, tempo.

Tali elementi, nei rapporti in cui è ipotizzabile la loro continua e contestuale modificazione, (c/c) richiederebbero, ad ogni variazione, il calcolo del montante, costituito dal capitale e dagli interessi precedentemente maturati giorno per giorno (art. 821 c.c.), da cui detrarre o su cui sommare le operazioni successive. Con il metodo di gestione del c/c denominato “sistema Amburghese” (nel quale le competenze vengono liquidate periodicamente e non giornalmente) si determina la **provvisoria imputazione delle rimesse non al montante (capitale + interessi maturati alla data della rimessa), ma al solo capitale (saldi capitali del periodo) originario (cioè di inizio periodo), senza tenere conto degli interessi medio tempore maturati.** Nella descrizione dei vari metodi di appuramento il termine saldo non viene mai riferito al montante, ma sempre al capitale calcolato al netto degli interessi. S’afferma quindi che nel metodo scalare il saldo viene determinato ad ogni operazione e l’interesse viene calcolato, al momento del regolamento (liquidazione del periodo), per il periodo intercorrente fra le successive valute.

In tal modo si esonera il soggetto che tiene il conto (Banca) dalla necessità di compiere ad ogni operazione, il calcolo del montante.

In conseguenza della provvisoria imputazione al capitale sorge la necessità del successivo aggiustamento del saldo. Il calcolo dell’interesse non conteggiato durante il periodo, viene posticipato al momento della regolamentazione.

Tali aspetti del sistema di rilevazione dell’interesse comportano conseguenze spesso sottovalutate.

Accade spesso che, poiché nei saldi rilasciati fra l’una e l’altra regolamentazione gli interessi precedentemente maturati non vengono evidenziati, essendo destinati ad essere “ripescati” solo nel momento della chiusura, il correntista, che prima della regolamentazione, abbia trovato il conto apparentemente scoperto, si accorga solo alla scadenza del periodo, di aver superato il limite di fido, magari proprio per effetto di utilizzi compiuti fidando sulle risultanze dei saldi intermedi. Primo effetto della regolamentazione periodica è infatti l’emersione degli interessi accantonati nel periodo precedente, effetto che rende di per se stessa non trasparente l’intera tenuta del c/c e induce spesso a riferire alla capitalizzazione anche l’effetto del ritardato conteggio degli interessi semplici maturati all’interno del periodo.

Seconda conseguenza è l'incertezza sull'effetto delle rimesse e dei prelievi. La ragione economica e giuridica del contratto è incompatibile con l'attribuzione alla rimessa di un'efficacia estintiva diversa dal tenore dell'art. 1194 c.c..

Sia i prelievi sui saldi attivi sia le rimesse sui saldi passivi vanno necessariamente ad estinguere prima gli interessi e poi il capitale, ciò perché nella causa di tutte le operazioni (attive e passive) in c/c, è sempre presente la redditività del capitale (interessi). La ragione giuridica del fenomeno, coerente con la realtà economico-contabile del contratto, nel c/c, fra capitale ed interessi (Ferro Luzzi Lezioni ciit. Pag. 160, Cabras, c/c Bancario e anatocismo in Dir. Banc. 1999).

D'altro canto ove, ciò non fosse, la somma dovuta da colui che al termine del periodo avesse compiuto rimesse pari al capitale avrebbe natura di interessi e su di essa, nel caso di conto senza capitalizzazione alcuna, non sarebbero mai più dovuti interessi (c/c tenuto a tasso pari allo zero).

In realtà al momento della regolamentazione, una parte della somma calcolata non diviene capitale, ma viene ripristinata nell'originario rango di capitale residuo, senza che in tale fenomeno possa ravvisarsi anatocismo nel senso letterale di produzione di interessi ma semplice capitalizzazione in senso contabile. Riprova ne è che, se il conteggio degli interessi, che viene compiuto giorno per giorno, la rimessa di L. 10 compiuta su un c/c che all'inizio del periodo presentava un saldo debitore di L. 100 non produrrebbe un saldo di L. 90, come risulterebbe invece dai saldi provvisori che vengono evidenziati degli estratti conto inviati al cliente, ma un saldo pari a $(100 + \text{interessi} - 10)$; cioè il passivo originario di 100 aumentato degli interessi maturati nel periodo intermedio sino alla data del versamento e detratto l'importo di 10 della rimessa" (G. Di Benedetto – Anatocismo e costo della disponibilità, pag. 602, seg.).

Da tali asserzioni si evince che: **La tenuta dei c/c dovrebbe a rigore tener conto di tali necessità (pagamento degli interessi maturati alla data di ciascun versamento) anche se evidenti ragioni tecniche per le banche non lo ritengono opportuno, pur tuttavia nei ricalcoli che la Banca è obbligata ad effettuare per ottenere la concessione dei decreti ingiuntivi o nei casi di perizie (C.T.U.) tecnico-contabili nelle quali si prevede l'applicazione del regime degli interessi semplici, tale cri-**

terio di pagamento continuo degli interessi si renda necessario in quanto previsto dall'art. 1194 c.c.. La Banca in presenza di un versamento da parte del debitore ha sempre diritto ad invocare l'art. 1194 del c.c. (e successivi) sia in caso di liquidità ed esigibilità del credito dopo la liquidazione periodica delle competenze, sia nel caso di inesigibilità del credito ma liquidabile al di fuori dei periodi previsti. Tale criterio non è foriero di anatocismo periodico perché come si è appurato all'interno di ciascun periodo è esclusa alcuna modalità di capitalizzazione, intesa nel senso di determinazione del montante sul quale far poi maturare ulteriori interessi.

Se infatti ci soffermiamo sulla dinamica contabile che supporta la funzionalità dei c/c Bancari, pur nell'ambito di un regime di capitalizzazione composta trimestrale, osserviamo che all'interno di ciascun periodo (ad es. il trimestre) vige il regime degli interessi semplici; all'interno di esso ogni movimento produce interessi per il periodo decorrente tra la sua "valuta" e la fine del periodo (trimestre).

Inoltre i versamenti effettuati vengono portati esclusivamente a deconto del "saldo per valuta", comportando soltanto il pagamento degli interessi già liquidati nel periodo precedente.

Se invece, anche all'interno di ciascun periodo (trimestre) si applicasse la liquidazione giornaliera delle competenze e di conseguenza venisse applicato l'art. 1194 c.c., ne deriverebbe che alla fine di ogni periodo il saldo risultante sarebbe costituito totalmente (o quasi) da capitale, comportando così la neutralizzazione dell'effetto anatocistico.

Le stesse conseguenze contabili si avrebbero anche nel caso di c/c tenuto ad interessi semplici. Ne deriva perciò che i due regimi convergono tanto più quanto esistono versamenti sufficienti al pagamento degli interessi continuamente liquidati.

- Capitolo IV -

CENNI SULLA CAPITALIZZAZIONE DEGLI INTERESSI
NELLA MATEMATICA FINANZIARIA

Capitolo IV

CENNI SULLE CAPITALIZZAZIONE DEGLI INTERESSI NELLA MATEMATICA FINANZIARIA

Quando una persona o un'impresa ha bisogno di denaro, può trovare chi glielo presti per un certo tempo: si ha allora un contratto di prestito. Colui che glielo presta si dice mutuante (ed è il creditore), colui che riceve il prestito si dice mutuatario (ed è il debitore), la somma prestata si dice capitale.

Per questa operazione di prestito il mutuante richiede un compenso (costo del prestito o utile prodotto o rendimento o reddito) che si chiama “**interesse**”.

Si chiama invece “montante” la somma fra il capitale prestato e gli interessi che sullo stesso sono maturati: è questo l'importo che il debitore deve dare al creditore al termine dell'operazione di prestito.

La matematica finanziaria si occupa di tutte quelle operazioni che riguardano prestiti, e in generale impieghi di capitale o anticipazioni di pagamento ed indica i procedimenti che si seguono per determinare gli interessi, i montanti ecc...

Noi studieremo in questo breve capitolo le più semplici operazioni finanziarie, imparando ad evidenziare le problematiche scaturenti dalla determinazione degli interessi e dei relativi montanti a fronte di un prestito concesso.

I procedimenti di calcolo che affronteremo in questo capitolo daranno luogo a delle formule cioè a delle espressioni letterali, che indicheranno le operazioni da seguire; in tali formule interverranno dei simboli per rappresentare le varie quantità che entreranno nel calcolo.

Indicheremo in generale con “C” il capitale dato a prestito o impiegato, con “I” l'interesse complessivo del prestito e con “M” il c.d. montante.

Si ha dunque sempre per definizione:

$$M = C + I$$

Indichiamo poi con “n” la durata dell’operazione che generalmente è espressa in anni; qualora fosse espressa in giorni allora la durata dell’operazione verrà indicata con “g”.

Le parti, dopo aver fissato l’importo e la durata del prestito, devono fissare il “prezzo unitario” che comunemente si chiama “tasso di interesse”.

Il tasso, che indichiamo con “r”, si esprime sempre in percentuale ma per le formule che vedremo più avanti, è più comodo considerare il c.d. “tasso unitario” cioè l’interesse annuo per ogni lira prestata. Il tasso unitario si potrebbe anche riferire ad un’unità di tempo diversa dall’anno; avremo in tal caso un tasso trimestrale, semestrale ecc... In mancanza di altre indicazioni, intenderemo sempre parlare di tasso annuo.

Regimi di interesse.

Fissato il tasso del prestito, la determinazione dell’interesse complessivo e del montante può farsi in due modi diversi: si hanno quindi diversi regimi di interesse.

Studieremo ora i più importanti; che sono:

Regime dell’interesse semplice o della capitalizzazione semplice che si usa per le operazioni a breve scadenza, ma che a seguito della sentenza della C. di Cassazione che rende nullo l’anatocismo, attualmente viene applicato per i conti correnti Bancari e quindi anche per operazioni a tempo indeterminato.

Regime dell’interesse composto o della capitalizzazione composta che si usa per le operazioni a lunga scadenza e quindi tra le altre per i conti correnti Bancari.

Interessi semplici o capitalizzazione semplice

Si dice che un prestito è fatto ad interessi semplici, se si ammette che

l'interesse sia proporzionale al capitale ed al tempo.

Allora se "r" è il tasso annuo unitario, l'interesse del capitale "C" per un anno è uguale a: $C * r$ e, per il tempo in anni (n) è uguale a:

$$C * r * n$$

Si ha dunque la formula dell'interesse semplice:

$$I = C * r * n$$

Tale formula può anche essere indicata esprimendo il tempo in giorni, ed allora la formula degli interessi semplici diventerà la seguente:

$I = C * r * g / 36500$ dove "g" è il tempo espresso in giorni e 36.500 è il c.d. "divisore fisso" applicato nel caso si consideri l'anno composto di 365 giorni (anno civile). Nel caso che l'anno sia costituito da 366 giorni o da 360 giorni (anno commerciale) il divisore fisso sarà uguale a 36.600 oppure a 36.000

Per determinare il montante, cioè la somma da restituire alla scadenza al mutuante, basta sommare l'interesse al capitale e quindi esprimendo il tutto in formule:

$$M = C + I = C + C * r * n = C * (1 + r * n)$$

Tale formula dice che:

il montante ad interesse semplice si ottiene moltiplicando il capitale per il fattore $(1 + r * n)$. Tale binomio si chiama "fattore di montante semplice o fattore di capitalizzazione semplice" ed esprime il montante di una lira al tasso r per il tempo n.

Ipotesi di capitalizzazione semplice nel c/c Bancario.

Nell'ipotesi di un conto corrente Bancario trattato applicando il regime degli interessi semplici (c.d. capitalizzazione semplice), gli interessi si dovrebbero calcolare su ciascun movimento capitale considerato in ogni trimestre al tasso o ai tassi applicati in tale periodo e per il tempo calcolato fra la data-valuta applicata a ciascun movimento e la fine del periodo di capitalizzazione considerato (contabilizzazione trimestrale, semestrale, annuale ecc...). Gli interessi del periodo così calcolati, dopo averli sommati tra di loro dovrebbero trovare collocazione in colonna apposita dell'estratto del c/c e mai venire sommati al saldo in linea capitale dei movimenti (saldo per valuta) onde

evitare di calcolare per il periodo successivo anche gli interessi su tali interessi (anatocismo o interessi composti).

Nel e nei periodi successivi matureranno invece gli interessi sia sul totale dei movimenti dei periodi precedenti e sia sui movimenti del periodo attuale. E così via sino alla fine dell'ennesimo periodo.

Ulteriore modalità di calcolo degli interessi semplici.

Prescindendo per un momento dalla contabilizzazione degli interessi cioè dalla loro liquidazione, si potrebbe anche osservare che in tale regime di interessi semplici, questi ultimi si potrebbero semplicemente calcolare applicando il tasso o i tassi vigenti tempo per tempo per i giorni decorrenti dalla data-valuta di ciascun movimento capitale sino alla data alla quale si vogliono riferire i calcoli.

Quindi anziché applicare la formula di cui sopra per ciascun periodo determinato, basterebbe calcolarla una volta soltanto per un unico periodo pari alla sommatoria dei singoli periodi considerati. In altre parole, supponendo una periodicità trimestrale (liquidazione degli interessi trimestrale):

$$C * g_1 * r / 36.500 + c * g_2 * r / 36500 + \dots C * g_n * r / 36500 =$$

Dove g_1, g_2, \dots, g_n sono i giorni che costituiscono ciascun trimestre

Tale formula si potrebbe scrivere anche così:

$$= C * G * r / 36.500 \text{ dove } G = g_1 + g_2 + \dots + g_n$$

Interessi composti o capitalizzazione composta.

Sappiamo che nei prestiti il debitore deve pagare periodicamente gli interessi che rappresentano il costo dell'operazione di finanziamento e cioè il compenso economico a favore del mutuante.

Ora, si può concordare che gli interessi che sarebbero periodicamente dovuti, invece di essere evidenziati a parte per poi essere pagati successivamente, siano invece capitalizzati: ciò significa che l'interesse si somma al capitale, costituendo un maggior debito, e che da quel momento l'interesse si calcola quindi sul montante: cioè anche l'interesse produce interesse (c.d. anatocismo). In tal caso si dice che il capitale è impiegato ad interesse composto o con capitalizzazione

composta.

Il fatto comunque che gli interessi vengano capitalizzati non significa che non debbano essere pagati dal debitore; infatti, in presenza di un suo versamento il credito (di capitale maggiorato degli interessi del periodo precedente) si decurterà e quindi di conseguenza anche se in modo non palese il credito per interessi verrà comunque estinto.

Dunque, **si ha un regime dell' interesse composto, quando si procede alla capitalizzazione periodica degli interessi semplici.**

Il periodo di capitalizzazione (periodicità o contabilizzazione o liquidazione) cioè il periodo al termine del quale gli interessi vengono aggiunti al capitale e iniziano a fruttare interessi, può essere trimestrale o annuale: nei conti correnti passivi per la Banca, la capitalizzazione è sempre stata annuale, mentre per gli interessi attivi per la Banca essa è sempre stata trimestrale.

Vogliamo ora studiare come si determina per un prestito il montante ad interesse composto.

Il montante ad interesse composto può determinarsi senza alcuna formula, in modo elementare, in base alla definizione: si calcola l'interesse trimestre per trimestre (o anno per anno) e lo si capitalizza.

In altre parole:

- nel primo trimestre:

$M_1 = C + C * g_1 * r / 36500 = C * (1 + g_1 * r / 36500) = C * (1 + I_1)$ dove M_1 è il montante alla fine del primo trimestre, I_1 è il relativo interesse, g_1 sono i giorni che compongono i trimestri, r è il tasso di interesse

- nel secondo trimestre:

$$M_2 = M_1 + (M_1 * r * g_2 / 36500) = M_1 * (1 + I_2)$$

Se ora poniamo $g_1 = g_2$ avremo $I_1 = I_2$, per cui:

$M_2 = M_1 * (1 + I_1)$ e sostituendo nella precedente:

$$M_2 = C * (1 + I_1) * (1 + I_1) = C * (1 + I_1)^{**2}$$

Sostituendo ancora:

$$M_2 = C * (1 + g_1 * r / 36500)^{**2}$$

E così via per ciascun trimestre. In generale il montante dopo n trimestri sarà pari a:

$$M_n = C * (1 + g * r / 36500)^{**n}$$

Il montante ad interesse composto si ottiene moltiplicando il capitale per il fattore $(1 + g*r/36500)^{n}$, che si chiama perciò fattore di capitalizzazione composta.**

Se esaminiamo perciò un estratto conto Bancario nel quale viene applicato il regime della capitalizzazione composta trimestrale, vediamo che ad es. nel primo trimestre i singoli movimenti in linea capitale producono interessi al tasso vigente per i giorni decorrenti dalla loro data-valuta alla data fine trimestre. Alla liquidazione trimestrale degli interessi, questi ultimi, che ripetiamo sono ottenuti dalla sommatoria degli interessi prodotti da ogni singolo movimento, vengono sommati al saldo capitale finale, a sua volta ottenuto dalla sommatoria di tutti i movimenti. Il montante così ottenuto, costituirà il nuovo capitale iniziale sul quale matureranno interessi per tutto il successivo trimestre che verranno poi sommati quelli prodotti dai singoli movimenti appartenenti al trimestre stesso, per costituire il nuovo montante, e così via.

Il fatto poi che il calcolo di tali interessi venga effettuato con il metodo dei **“saldi per valuta”** non cambia assolutamente i risultati, in quanto, anche se per il profano ciò potrebbe ingenerare confusioni, dimostreremo più avanti che il calcolo degli interessi mediante il saldo per valuta o mediante il calcolo ottenuto per ciascun movimento considerato singolarmente è **assolutamente identico**. Rammentiamo, ove fosse opportuno, che il metodo dei “saldi per valuta” consiste nel sommare i movimenti contabili che hanno identica data-valuta tra di loro e nel calcolare gli interessi maturati fra un saldo ed il successivo sino a raggiungere la fine di ciascun trimestre.

Concludendo, abbiamo visto che esistono due regimi di capitalizzazione:

SEMPLICE = COMPOSTA

A sua volta la capitalizzazione composta può essere:

MENSILE, BIMESTRALE, TRIMESTRALE, QUADRIMESTRALE, SEMESTRALE, ANNUALE

Nelle pagine successive tratteremo delle relazioni esistenti fra capitalizzazione semplice e quella composta trimestrale anche per capire meglio il funzionamento degli estratti conto Bancari soprattutto alla luce delle nuove rielaborazioni degli estratti conto alle quali le banche sono tenute a seguito della famosa sentenza della Corte di Cassazione che ha vietato l'applicazione della capitalizzazione trimestrale e cioè del c.d. anatocismo


Determinazione della equivalenza finanziaria fra regime di capitalizzazione composta trimestrale e capitalizzazione semplice.

Regola generale:
la capitalizzazione degli interessi semplici di un capitale al tempo "n" corrisponde alla capitalizzazione degli interessi composti trimestrali diminuita di "n-1" volte degli interessi calcolati sugli interessi trimestrali che tempo per tempo maturano sulla sommatoria degli "n-1" interessi trimestrali.

Vediamo di dimostrare matematicamente tale regola:
 si supponga di analizzare soltanto 2 trimestri e chiamiamo:
 A,B,C,D,E,F i movimenti del primo trimestre
 g1,g2,g3,g4,g5,g6 i giorni decorrenti fra un movimento ed il successivo di cui sopra
 M= montante alla fine del 1° trimestre in reg. di capitalizz. composta trim.
 r= tasso di interesse (per semplicità supponiamo essere unico per tutto il tempo)
 $Dx = r/36500$
 A1,B1,C1,D1,E1 i movimenti del secondo trimestre
 g7,g8,g9,g10,g11,g12 i giorni decorrenti fra un movimento ed il successivo di cui sopra

M1= montante alla fine del 2° trimestre in reg. di capitalizz. composta trim.

(Asse del tempo)



G G1 G2 G3 G4 G5

G' G'1 G'2 G'3 G'4 G'5

r= Tasso di interesse

$$M = A * g1 * r / 36500 + (A+B) * g2 * r / 36500 + (A+B+C) * g3 * r / 36500 + (A+B+C+D) * g4 * r / 36500 + (A+B+C+D+E) * g5 * r / 36500 + (A+B+C+D+E+F) * g6 * r / 36500 + (A+B+C+D+E+F) =$$

$$= A * g1 * Dx + A * g2 * Dx + B * g2 * Dx + A * g3 * Dx + B * g3 * Dx + C * g3 * Dx + A * g4 * Dx + B * g4 * Dx + C * g4 * Dx + D * g4 * Dx + A * g5 * Dx + B * g5 * Dx + C * g5 * Dx + D * g5 * Dx + E * g5 * Dx + A * g6 * Dx + B * g6 * Dx + C * g6 * Dx + D * g6 * Dx + E * g6 * Dx + F * g6 * Dx + A + B + C + D + E + F =$$

=

$$A * Dx * (g1 + g2 + g3 + g4 + g5 + g6) + B * Dx * (g2 + g3 + g4 + g5 + g6) + C * Dx * (g3 + g4 + g5 + g6) + D * Dx * (g4 + g5 + g6) + E * Dx * (g5 + g6) + F * Dx * (g6) + A + B + C + D + E + F =$$

semplificando:

$$Dx * (A * G + B * G1 + C * G2 + D * G3 + E * G4 + F * G5) + A + B + C + D + E + F$$

montante alla fine del primo trimestre

$$M1 = M * g7 * Dx + (M + A1) * g8 * Dx + (M + A1 + B1) * g9 * Dx + (M + A1 + B1 +$$

$$C1) * g^{10} * D_x + (M + A1 + B1 + C1 + D1) * g^{11} * D_x + (M + A1 + B1 + C1 * D1 + E1) * g^{12} * D_x =$$

$$M * g^7 * D_x + M * g^8 * D_x + A1 * g^8 * D_x + M * g^9 * D_x + A1 * g^9 * D_x + B1 * g^9 * D_x + M * g^{10} * D_x + A1 * g^{10} * D_x + B1 * g^{10} * D_x + C1 * g^{10} * D_x + M * g^{11} * D_x + A1 * g^{11} * D_x + B1 * g^{11} * D_x + C1 * g^{11} * D_x + D1 * g^{11} * D_x + M * g^{12} * D_x + A1 * g^{12} * D_x + B1 * g^{12} * D_x + C1 * g^{12} * D_x + D1 * g^{12} * D_x + E1 * g^{12} * D_x + (M + A1 + B1 + C1 + D1 + E1) =$$

$$D_x * ((M * G') + A1 * G1' + B1 * G2' + C1 * G3' + D1 * G4') + E1 * G5' + M + A1 + B1 + C1 + D1 + E1 =$$

Ma

$$M * G' = ((D_x * (A * G + B * G1 + C * G2 + D * G3 + E * G4 + F * G5)) + (A + B + C + D + E + F)) * G' * D_x =$$

$$I * G' * D_x + (A + B + C + D + E * F) * G' * D_x = I * g' * D_x + C * G' * D_x$$

Per cui sostituendo nella precedente si avrà:

$$M1 = I * G' * D_x + C * G' * D_x + A1 * G1' * D_x + B1 * G2' * D_x + C1 * G3' * D_x + D1 * G4' * D_x + E1 * G5' * D_x + A1 + B1 + D1 + E1 =$$

$$D_x * (I * G' + C * G' + A1 * G1' + B1 * G2' + C1 * G3' + D1 * G4' + E1 * G5') + A1 + B1 + C1 + D1 + E1 \text{ (montante del 2° trimestre)}$$

Per passare dalla capitalizzazione trimestrale alla capitalizzazione semplice basta togliere da M1 il valore $I * G'$ cioè gli interessi sugli interessi, per cui il montante in regime di capitalizzazione semplice alla fine del 2° trimestre sarà pari a:

$$M1' = D_x * (C * G' + A1 * G1' + B1 * G2' + C1 * G3' + D1 * G4' + E1 * G5') + I + A1 + B1 + C1 + D1 + E1$$

Al fine di dimostrare la veridicità di tale formula qui sopra ottenuta vediamo di svilupparla ulteriormente:

$$D_x * (C * G' + A1 * G1' + B1 * G2' + C1 * G3' + D1 * G4' + E1 * G5') + D_x * (A * G + B * G1 + C * G2 + D * G3 + E * G4 + F * G5) + (A1 + B1 + C1 + D1 + E1) =$$

$$D_x * (C * G' + A1 * G1' + B1 * G2' + C1 * G3' + D1 * G4' + E1 * G5' + A * G + B * G1 + C * G2 + D * G3 + E * G4 + F * G6) * A1 + B1 + C1 + D1 + E1 =$$

$$D_x * (A * G' + B * G' + C * G' + D * G' + E * G' + F * G' + A * G + B * G1 + C * G2 + D * G3 + E * G4 + F * G5 + A1 * G1' + B1 * G2' + C1 * G3' + C * G' + D1 * G4' + E1 * G5') =$$

$$G5') + A1 + B1 + C1 + D1 + E1 =$$

$$(A * (G + G') + B * (G1 + G') + C * (G2 + G') + D * (G3 + G') + E * (G4 + G') + F * (G5 + G') + A1 * G1' + B1 * G2' + C1 * G3' + C * G' + D1 * G4' + E1 * G5')) * Dx +$$

$$A1 + B1 + C1 + D1 + E1 =$$

cioè rappresenta la somma degli interessi prodotti da ciascun movimento di ogni trimestre dalla sua valuta alla fine dell'n° trimestre in regime di capitalizzazione semplice.

REGOLA GENERALE:

Dati n trimestri, per trovare il montante alla fine dell'n° trimestre in regime di capitalizzazione semplice, basta stornare dal montante calcolato in regime di capitalizzazione composta trimestrale, gli interessi semplici prodotti dai singoli interessi trimestrali via via capitalizzati.

In formula:

$$M1 = (I * G * Dx) + ((I + I1) * G1 * Dx) + ((I + I1 + I2) * G2 * Dx) + \dots + (I + I1 + \dots + In-1) * Gn-1 * Dx = M - I1$$

Oppure $I_s = I_t - I1$

Dove:

I = interessi del 1° trimestre; I1 = interessi del 2° trimestre; In-1 = interessi ultimo trimestre

G = giorni nel 1° trimestre; G1 = giorni nel 2° trimestre Gn-1 = giorni dell'ultimo trimestre

M1 = montante in regime di capitalizzazione semplice; M = montante in regime di capitalizzazione trimestrale

I_t = interessi in reg. di capitalizz. trimestrale; I₁ = interessi su interessi;

I_s = interessi in reg. di capitalizzazione semplice.

Vale perciò il seguente criterio di calcolo per determinare gli interessi che sarebbero maturati applicando il regime della capitalizzazione semplice, conoscendo gli interessi maturati in regime di capitalizzazione trimestrale:

dato l'estratto conto di un conto corrente nel quale si è applicata la capitalizzazione composta trimestrale e quindi nel quale si sono calcolati interessi trimestrali che a loro volta hanno prodotto ulteriori interessi (montante o anatocismo) nel o nei trimestri successivi, è possibile facilmente rideterminare gli interessi che sarebbero maturati qualora fosse stata applicata invece la capitalizzazione semplice (interessi semplici per tutta la durata dei calcoli senza cioè applicare l'anatocismo), attraverso lo **storno degli interessi, (applicando il regime della capitalizzazione semplice) prodotti dagli interessi maturati trimestralmente in regime di capitalizzazione composta trimestrale per tutta la durata del conteggio, applicando gli stessi tassi di interesse.**

Quindi in concreto:

Interesse 1° trimestre * giorni decorrenti dalla fine del 1° trim. al termine dei calcoli * tasso/i vigenti: 36.500 = interessi da stornare

Interesse 2° trimestre * giorni decorrenti dalla fine del 2° trim. al termine dei calcoli * tasso / i vigenti : 36.500 = interessi da stornare

.....

E così via per ciascun trimestre successivo sino al trimestre N-1

In definitiva:

**interessi calcolati in regime di capitalizzazione semplice =
Interessi calcolati in regime di capitalizzazione composta trimestrale – sommatoria degli interessi, calcolati in regime di capitalizzazione semplice, sugli interessi addebitati trimestralmente e desunti dall'E/C**

Alcune considerazioni relative alla uguaglianza fra interessi calcolati col metodo dei saldi per valuta ed interessi calcolati singolarmente su ciascun movimento .

Vogliamo qui di seguito dimostrare che per un c/c, nell'ambito di un

dato periodo, il calcolo degli interessi effettuato col metodo dei “saldi per valuta” attraverso il c.d. “riassunto scalare” equivale al calcolo degli interessi originati da ogni singolo movimento per i giorni decorrenti dalla data-valuta alla data del termine del calcolo.

Sappiamo infatti che con il metodo dello scalare ordinato per “data valuta” gli interessi vengono calcolati su ciascun saldo per i giorni decorrenti fra un saldo ed il successivo sino al termine del periodo di calcolo.

Vogliamo perciò dimostrare che si perviene agli stessi risultati calcolando gli interessi maturati su ciascun movimento contabile per i giorni decorrenti dalla data valuta di ciascun movimento alla fine del periodo considerato.

Vediamo di rappresentare il tutto tramite il grafico nel quale abbiamo ipotizzato di inserire 3 movimenti contabili che per brevità chiamiamo: PD1, PD2, PD3.

Chiamiamo SA il saldo determinato all’inizio del periodo considerato (ad. es. il trimestre) e quindi con il metodo dei saldi per valuta calcoliamo i singoli saldi successivi:

$$SA1=SA+PD1 \quad SA2=SA1+PD2 \quad SA3=SA2+PD3$$

Chiamiamo ancora I, I1, I2 gli interessi maturati su ciascun saldo per i giorni decorrenti fra un saldo ed il successivo.

Indichiamo con g, g1, g2 i giorni decorrenti fra un saldo ed il successivo.

Avremo:

$$I = (SA * g * r / 36500); \quad I1 = (SA1 * g1 * r / 36500) \quad I2 = (SA2 * g2 * r / 36500)$$

(dove r è il tasso di interesse vigente nel periodo considerato).

Chiamiamo SA3 il saldo ante-capitalizzazione di fine periodo (trimestre), e SA3' il saldo post-capitalizzazione di fine periodo e cioè:

$$SA3' = SA3 + (I * I1 * I2)$$

Graficamente tutto ciò si può rappresentare così:

$$\begin{array}{r}
 \text{SA g} \quad \text{SA1 g1} \quad \text{SA g2} \\
 * \quad * \quad * \\
 \hline
 * \quad * \quad * \\
 * \quad * \quad * \\
 31/12 \quad \text{PD1} \quad \text{PD2}
 \end{array}
 \qquad
 \begin{array}{r}
 \text{SA3} \\
 \text{SA3} \\
 \text{I3} \\
 (\text{G}+\text{G1}+\text{G2})
 \end{array}$$

Per dimostrare quanto asserito più sopra dobbiamo ancora imporre queste condizioni:

chiamiamo $G = g + g1 + g2$; $G1 = g1 + g2$; $G2 = g2$

Vediamo di simulare il calcolo degli interessi all'interno del periodo considerato con il metodo dei saldi per valuta:

$$\begin{aligned}
 & (\text{SA} * g * r / 36500) + (\text{SA1} * g1 * r / 36500) + (\text{SA2} * g2 * r / 36500) = \\
 & = r / 36500 * (\text{SA} + g + \text{SA1} * g1 + \text{SA2} * g2) = \\
 & (r / 36500) * (\text{SA} * g + (\text{SA} + \text{PD1}) * g1 + (\text{SA} + \text{PD1} + \text{PD2}) * g2) = \\
 & = (r / 36500) * (\text{SA} * g + \text{SA} * g1 + \text{PD1} * g1 + \text{SA} * g2 + \text{PD1} * g2 + \text{PD2} * g2) = \\
 & = (r / 36500) * (\text{SA} * G + \text{PD1} * G1 + \text{PD2} * G2)
 \end{aligned}$$

dove $G = g + g1 + g2$, $G1 = g1 + g2$, $G2 = g2$

Quest'ultima relazione dimostra il nostro assunto e cioè che **gli interessi all'interno di ciascun periodo calcolati col metodo dei saldi per valuta si possono anche calcolare attraverso la sommatoria degli interessi prodotti da ciascun movimento contabile compreso nel periodo considerato.**

A seguito di tale assunto, possiamo in definitiva esprimere una considerazione riguardante il regime della capitalizzazione degli interessi composti trimestrali.

Negli estratti conto abbiamo visto che gli interessi vengono capitalizzati trimestralmente attraverso il calcolo effettuato (ed evidenziato nello scalare) sulla base dei saldi per valuta ottenuti a loro volta dalla somma dei movimenti che compongono il trimestre considerato. Tali interessi vengono poi sommati all'ultimo saldo per valuta del trimestre

in corso al fine di produrre ulteriori interessi nel trimestre successivo.

Orbene, il calcolo potrebbe essere effettuato anche conteggiando gli interessi senza l'ausilio dei saldi per valuta, ma semplicemente calcolando gli interessi maturati su ciascun movimento per i giorni calcolati dalla data-valuta del movimento stesso alla fine del trimestre comprendendo altresì tra essi anche quelli relativi agli interessi maturati nel trimestre precedente.

Analogamente il calcolo potrebbe anche essere effettuato determinando via via gli interessi maturati su ciascun movimento compreso nell'estratto conto (e quindi anche sugli gli interessi trimestrali) per i giorni decorrenti dalla data-valuta di ciascun movimento fino alla data termine del conteggio senza tenere conto in alcun modo delle periodicità stabilite per la liquidazione degli interessi.

É grazie a tale rivisitazione dell'estratto conto che si può comprendere come **la differenza fra i due regimi di capitalizzazione (semplice e composta trimestrale) sia esclusivamente da ascrivere agli interessi calcolati sugli interessi di ciascun trimestre per i giorni decorrenti fra la scadenza di ciascun interesse e la data termine dei calcoli che si vogliono effettuare.**

Si può anche dire, quindi, che il calcolo del montante applicando il regime della capitalizzazione composta trimestrale, corrisponde al montante ottenuto attraverso l'applicazione del regime della capitalizzazione semplice alla condizione che gli interessi calcolati per ciascun trimestre producono a loro volta interessi semplici, sino alla fine del conteggio.

Se esaminiamo quindi uno scalare di c/c nel quale viene applicata la capitalizzazione trimestrale, vediamo che conformemente al c.d. "metodo Amburghese", le movimentazioni contabili facenti parte dell'estratto conto cronologico, qui sono sommate tra di loro attraverso un loro riordino che dipende dalla valuta applicata a ciascuna di esse.

In altre parole riordinando le movimentazioni secondo la valuta ad esse attribuita e sommando algebricamente quelle aventi pari valuta si determinano i c.d. "saldi per valuta". Gli interessi quindi di

ciascun trimestre si calcolano moltiplicando i saldi per valuta per i giorni decorrenti fra un saldo ed il successivo, per il tasso di interesse vigente e dividendo il tutto per il divisore fisso (36.500). Alla fine di ciascun trimestre la sommatoria di tali interessi ci fornisce il totale interessi che verrà sommato all'ultimo saldo per valuta onde formare il c.d. montante ossia il nuovo capitale sul quale nel trimestre successivo matureranno ulteriori interessi.

Ma il calcolo degli interessi maturati complessivamente in ciascun trimestre può essere effettuato anche senza ricorrere ai c.d. saldi per valuta.

Abbiamo dimostrato, in altre parole, più sopra dal punto di vista matematico, che calcolando gli interessi prodotti da ogni singola operazione facente parte del trimestre, i risultati sono identici al criterio indicato più sopra.

Moltiplicando perciò ogni operazione, per i giorni decorrenti dalla valuta ad essa applicata alla data di fine del trimestre, per il tasso o i tassi vigenti nel trimestre e dividendo il tutto per il divisore fisso, si ottiene l'interesse prodotto da quel movimento contabile. La sommatoria di tutti gli interessi maturati per tutti i movimenti di quel trimestre ci fornisce l'interesse trimestrale complessivo.

Nel trimestre successivo, con il sistema dei saldi per valuta abbiamo già detto che sul nuovo capitale (costituito dalla somma fra saldo per valuta ante-capitalizzazione e interessi capitalizzati nel trimestre) matureranno ulteriori interessi calcolandoli attraverso la moltiplicazione di questo capitale per i giorni (decorrenti fra la valuta appartenente ad esso e la valuta appartenente al movimento successivo), per il o i tassi vigenti e dividendo il tutto per il divisore fisso; e così via per tutto il trimestre.

Nel caso invece non si segua il criterio dei saldi per valuta, il c.d. nuovo capitale produrrà interessi singolarmente, attraverso la moltiplicazione di esso per giorni decorrenti dalla sua valuta (coincidente con l'inizio del trimestre in corso) alla data di fine trimestre, per il o i tassi vigenti e dividendo il tutto per il divisore fisso. Analogamente lo stesso calcolo verrà effettuato per tutti i movimenti appartenenti al trimestre in corso.

Premesso ciò vediamo qui di seguito di analizzare esclusivamente tale secondo criterio tralasciando per ora quello col metodo dei saldi

per valuta.

Da quanto detto in precedenza, ogni movimento produce interessi singolarmente senza cioè tenere conto degli altri movimenti che a loro volta produrranno interessi anch'essi singolarmente. Ma nel trimestre successivo anch'essi produrranno interessi in modo singolare: infatti il movimento rappresentato dalla loro sommatoria (totale ante capitalizzazione) che a sua volta produrrà ulteriori interessi nel trimestre successivo, potrebbe essere sostituito da tutti i singoli movimenti che avevano concorso a costituirlo nel trimestre precedente e qui ricalcolare gli interessi con lo stesso criterio visto sopra per ciascun movimento. È come se gli stessi movimenti del trimestre precedente fossero riaddebitati singolarmente nel trimestre successivo e qui riproducessero singolarmente nuovi interessi.

Ma dire ciò significherebbe anche dire che ciascun movimento del primo trimestre produrrebbe interessi attraverso la moltiplicazione di esso per i giorni decorrenti dalla sua valuta alla data di fine di qualsiasi trimestre successivo, per i giorni tempo per tempo vigenti nei trimestri successivi dividendo il tutto per il divisore fisso.

Potremmo, in conclusione dire, che un singolo movimento di qualunque trimestre produce un interesse complessivo moltiplicandolo per i giorni decorrenti dalla sua valuta alla fine dell'ennesimo trimestre considerato, per i tassi vigenti in tale intervallo di tempo e dividendo il tutto per il divisore fisso.

La sommatoria di tutti questi interessi prodotti da tutti i movimenti di qualsiasi trimestre ci fornisce il totale interessi che sommato alla sommatoria totale di tutti i movimenti di tale intervallo ci fornisce il montante finale.

Tale criterio così descritto è in definitiva quello che si segue quando si fanno i calcoli degli interessi maturati applicando il regime della capitalizzazione semplice nel quale, ripetiamo ogni singolo movimento produce gli interessi calcolati su tutto l'arco temporale che si vuole considerare salvo poi effettuare una sommatoria finale fra movimentazioni c.d. in linea capitale e movimentazioni c.d. in linea interessi.

Ma se tale criterio ricalca il metodo della capitalizzazione semplice, questo non vuol dire che si sta seguendo il regime degli interessi semplici; anzi, siamo partiti nel considerare un c/c nel quale veniva applicato il regime degli interessi composti trimestrali e quindi nel quale

veniva applicato il c.d. anatocismo.

Anche con tale criterio viene applicato l'anatocismo, in quanto quando diciamo che consideriamo ogni movimento singolarmente, vogliamo dire che consideriamo anche quello rappresentato dagli interessi maturati nel corso dei ciascun trimestre.

EQUIVALENZA FINANZIARIA FRA I DUE REGIMI DI CAPITALIZZAZIONE

Comincia perciò ad apparire sempre più chiaro che, se il o i versamenti effettuati dal cliente in ciascun trimestre, vengono utilizzati dalla Banca per quietanzare gli interessi liquidati (quindi annotati) nel trimestre precedente, ancorché accantonati in una colonna apposita chiamata "interessi dei trimestri precedenti", le differenze concettuali fra i due regimi di capitalizzazione (quella trimestrale e quella semplice) tendono a ridursi, sino ad essere sempre più coincidenti fra di loro.

E ciò è evidente perché, se quel versamento viene portato in decurtazione della sommatoria degli interessi annotati nella colonna di cui sopra, esso non concorrerà più decurtare (per lo meno sino al suo ammontare) il c.d. "saldo per valuta" e cioè il saldo dei movimenti costituiti dal solo capitale, e quindi solo su tale saldo poi matureranno interessi per il trimestre in corso.

Ma fare ciò, significa operare allo stesso modo di come si opera in regime di capitalizzazione composta trimestrale. In termini matematici:

Regime di capitalizzazione composta

$$M - VE = (C + I) - VE = C \quad (\text{se } VE = I \text{ e dove } M = C + I)$$

Il saldo a nuovo del trimestre successivo è pari a C

Regime di capitalizzazione semplice

$$\begin{array}{r} C \\ + I \\ - VE \\ \hline \end{array}$$

C 0 il saldo a nuovo del trimestre successivo è pari a C

Va da sé che al diminuire dei versamenti per ciascun trimestre, maggiori sono le differenze fra i due regimi di capitalizzazione; in altre parole la forbice si allargherà sempre più al diminuire dei versamenti

o all'impossibilità degli stessi di quietanzare gli interessi maturati.

In altre parole, in regime di capitalizzazione semplice, più i versamenti utilizzati per pagare gli interessi sono lontani dall'inizio del trimestre, maggiori sono le differenze fra i due regimi di capitalizzazione. Infatti dall'inizio del trimestre alla valuta del 1° versamento gli interessi matureranno, per quei giorni, esclusivamente sul saldo per valuta (privo degli interessi) e non già sul montante, come invece avviene nel regime della capitalizzazione trimestrale.

Ma così sostenendo si può pervenire ad un postulato assai importante:

“condizione necessaria e sufficiente affinché il regime della capitalizzazione composta sia identico al regime della capitalizzazione semplice è che, in un certo intervallo di n periodi, esista almeno un versamento che effettuato il primo giorno di ciascun periodo sia maggiore o uguale agli interessi maturati nel periodo precedente”.

Se si verificano tali presupposti costantemente per ciascun periodo di contabilizzazione degli interessi, possiamo ritenere la diatriba sorta a causa della sentenza della Cassazione in gran parte superata venendo quindi a svuotare la problematica sorta a seguito di un ipotetico anacostismo che in realtà non esiste stante la coincidenza delle due capitalizzazioni. Vedremo più avanti di fornire una dimostrazione matematica di tale assunto, che ripetiamo vale nella ipotesi di presenza di versamenti effettuati dal cliente in ciascun periodo di valenza del conteggio.

È evidente che se tale condizione non dovesse verificarsi, allora la “forbice” fra i due regimi di capitalizzazione si allargherebbe sempre più col passare del tempo, ma è evidente che tale malaugurata ipotesi significherebbe che il cliente versi in gravi difficoltà economiche che giustificerebbero la eventuale revoca dei fidi.

Dimostrazione matematica sull'eguaglianza fra diversi Regimi di capitalizzazione attraverso l'imputazione dei versamenti al pagamen-

to degli interessi liquidati.

Vediamo di fornire qui di seguito la dimostrazione matematica di quanto asserito più sopra circa l'eguaglianza fra "regime di capitalizzazione semplice" e "regime di capitalizzazione composta trimestrale":

Capitalizzazione semplice.

Si dice che un prestito è fatto a capitalizzazione semplice, se si ammette che l'interesse sia proporzionale al capitale ed al tempo. Allora se "r" è il tasso annuo unitario, l'interesse del capitale "c" per un anno è pari a $c*r$ e per il tempo "gg" (espresso in giorni) è pari a:

$$I = C * r * gg / 36500$$

Per determinare il montante, cioè la somma da restituire alla scadenza al mutuante, basta sommare l'interesse sul capitale cioè:

$$M = C + C * r * gg / 36500 = C * (1 + r * gg / 36500)$$

Molto spesso accade, per questioni di Conto Economico, che le Banche nell'ambito di un regime di capitalizzazione Semplice adottino una "periodicità" c.d. trimestrale; ciò significa che gli interessi maturati in concomitanza di ciascun trimestre dell'anno, vengono addebitati al c/c del cliente senza però essere sommati al capitale risultante prima della capitalizzazione (c.d. saldo per valuta ante-capitalizzazione). In tali circostanze nei trimestri (periodi) successivi gli ulteriori interessi verranno sempre calcolati sul saldo per valuta prima della capitalizzazione.

Supponendo di considerare un lasso di tempo pari a due trimestri vediamo di scrivere la formula del montante relativo alla fine del terzo trimestre in regime di capitalizzazione semplice ma con periodicità trimestrale:

$$1^{\circ} \text{ trimestre : } I1 = C * gg * r / 36500$$

$$2^{\circ} \text{ trimestre : } I2 = C * gg * r / 36500$$

$$3^{\circ} \text{ trimestre : } I3 = C * gg * r / 36500$$

$$\text{Il montante sar\`a pari a : } C + (I1+I2+I3) = C + (C * gg * r / 36500 + C * gg * r / 36500) = C * (1 + (gg * r / 36500 + gg * r / 36500 + gg * r / 36500))$$

Capitalizzazione trimestrale.

Si dice che un prestito \`e fatto a capitalizzazione trimestrale quando gli interessi via via maturati in corrispondenza di ciascun trimestre (periodo) si sommano (cio\`e capitalizzano) al capitale, costituendo con esso il c.d. montante. In altre parole si ha un regime di interessi composto quando si procede alla capitalizzazione periodica degli interessi semplice.

Supponendo di considerare un lasso di tempo pari a due trimestri, vediamo di scrivere la formula del montante relativo alla fine del terzo trimestre in regime di capitalizzazione composta trimestrale:

$$1^{\circ} \text{ trimestre } M1 = C + (C * r * gg / 36500)$$

$$2^{\circ} \text{ trimestre } M2 = M1 + (M1 * r * gg / 36500)$$

$$3^{\circ} \text{ trimestre } M3 = M2 + (M2 * r * gg / 36500)$$

svilupandola:

$$M2 = ((C + (C * r * gg / 36500)) + (((C + (C * r * gg / 36500))) * (r * gg / 36500))$$

$$M3 = ((C + (C * r * gg / 36500)) + (((C + (C * r * gg / 36500))) * (r * gg / 36500)) + (((C + (C * r * gg / 36500)) + (((C + (C * r * gg / 36500))) * (r * gg / 36500))) * (r * gg / 36500))$$

Da come appare i montanti calcolati nei due diversi regimi di capita-

lizzazione divergono totalmente.

Vediamo ora cosa succede nel caso in cui il cliente effettui uno o più versamenti a deconto ed in particolare nelle seguenti due modalità:

Versamenti imputati al saldo per valuta in regime di Capitalizzazione trimestrale.

Supponiamo di ipotizzare che all'inizio di ciascun trimestre venga effettuato un versamento da parte del debitore pari a:

$$2^{\circ} \text{ trimestre} \quad VE = (C * r * gg / 36500)$$

In tal caso il montante alla fine del 1° trimestre sarà pari a:

$$M1 = C + (C * gg * r / 36500) - VE = C + (C * gg * r / 36500) - (C * gg * r / 36500) = C$$

Il montante del 2° trimestre sarà allora pari a:

$$M2 = C + (C * r * gg / 36500) \text{ dato che dopo il } 1^{\circ} \text{ versamento } M1 = C$$

Per cui supponendo che nel 3° trimestre venga effettuato un versamento pari a:

$$VE = (C * gg * r / 36500)$$

Il montante sarà pari a:

$$M2 = C + (C * r * gg / 36500) - (C * gg * r / 36500) = C$$

Il montante del 3° trimestre sarà pari a:

$$M3 = C + (C * r * gg / 36500) \text{ dato che dopo il } 2^{\circ} \text{ versamento } M2 = C$$

Per cui supponendo che all'inizio del 4° trimestre venga effettuato un versamento pari a: $VE = (C * gg * r / 36500)$

$$M3 = C + (C * gg * r / 36500) - (C * gg * r / 36500) = C$$

Versamenti imputati al pagamento degli interessi in regime di capitalizzazione semplice.

Supponendo di effettuare lo stesso identico ragionamento di cui sopra anche in regime di capitalizzazione semplice otterremo gli stes-

si risultati; infatti:

$$1^{\circ} \text{ trimestre: } M1 = C + (C * r * gg / 36500)$$

supponendo che il versamento pervenuto nel trimestre successivo sia pari a:

$(C * gg * r / 36500)$ e che sia imputato prioritariamente al pagamento degli interessi semplici già addebitati, avremo:

$$M1 = C + (C * gg * r / 36500) - (C * r * gg / 36500) = C$$

$$2^{\circ} \text{ trimestre } M2 = C + (C * r * gg / 36500)$$

supponendo che il versamento pervenuto nel trimestre successivo e pari a:

$(C * gg * r / 36500)$ sia imputato prioritariamente al pagamento degli interessi semplici addebitati, avremo:

$$M2 = C + (C * gg * r / 36500) - (C * gg * r / 36500) = C$$

E così analogamente per il trimestre successivo.

Il risultato (C) è identico a quello ottenuto in regime della capitalizzazione trimestrale (C).

Concludendo:

Qualora in regime di capitalizzazione semplice, all'inizio di ciascun periodo, venga effettuato un versamento sufficiente al pagamento complessivo degli interessi maturati nel periodo precedente (già addebitati sul c/c del cliente, ancorché non sommati al capitale), il regime della capitalizzazione semplice equivale al regime della capitalizzazione composta periodica a seguito della identità dei "saldi per valuta" ad inizio di ciascun periodo.

Ancora sulla formula determinativa del calcolo della differenza degli

interessi calcolati nei due regimi di capitalizzazione composta e semplice.

In ultimo, vogliamo ritornare su quanto abbiamo già indicato nel capitolo I la formula matematica che ci permette di calcolare con esattezza e non in modo empirico la sommatoria degli interessi che sarebbero maturati alla fine di n trimestri applicando il regime della capitalizzazione semplice, conoscendo invece l'ammontare degli interessi maturati in regime di capitalizzazione composta trimestrale, **alla condizione che nessun versamento effettuato dal cliente venga imputato al pagamento degli interessi già liquidati nel trimestre precedente.**

Vogliamo cioè ribadire, che qualora essa (formula) venisse applicata al fine di calcolare la differenza in termini di interessi fra i due regimi di capitalizzazione di cui sopra (che in realtà sono ben diversi tra loro), essa ci fornirebbe l'effettivo ricalcolo ma limitandosi soltanto a determinare quel minore importo che dovrebbe costituire la differenza finanziaria fra i due regimi (sconto da accordare al richiedente) nell'ipotesi esclusiva, ripetiamo, di inesistenza di versamenti.

La presenza di almeno un versamento in ciascun trimestre necessario e sufficiente al pagamento degli interessi maturati e liquidati nel trimestre precedente, ed utilizzato in via prioritaria a tale quietanzamento, tende a limitare (cioè al tendere del versamento all'inizio del trimestre di competenza) ogni differenza fra i due regimi di capitalizzazione.

Regola generale.

Dati n trimestri, per trovare il montante alla fine dell' n° trimestre in regime di capitalizzazione semplice, basta stornare dal montante calcolato in regime di capitalizzazione composta trimestrale, gli interessi semplici prodotti dai singoli interessi trimestrali via via capitalizzati.

In formula:

$$M1 = (I * G * Dx) + ((I + I1) * G1 * Dx) + ((I + I1 + I2) * G2 * Dx) + \dots + (I + I1 + \dots + In-1) * Gn-1 * Dx = M - I1$$

(formula corretta alla condizione di inesistenza di versamenti effettuati dal cliente o che in caso contrario nessun versamento venga imputato nel corso di ciascun trimestre al pagamento degli interessi liquidati nel trimestre precedente)

Ricordiamo, ancora, che tale formula può essere applicata anche nel caso in cui in una C.T.U. venga richiesto di calcolare il nuovo credito ottenuto applicando gli interessi semplici, ma anche applicando tassi di interesse diversi da quelli convenzionali (ad es. gli interessi legali).

La giustezza di tale formula viene confermata da un criterio di calcolo seguito da alcuni C.T.U., i quali procedono attraverso gli scalari di ciascun trimestre in tal modo

- **individuano, sulla base di quanto indicato negli E/C gli interessi netti (a debito e/o a credito) calcolati al tasso convenzionale e relativi a ciascun trimestre;**
- **calcolano il n. di giorni relativo al periodo di competenza successivo e li moltiplicano per l'ammontare degli interessi addebitati o accreditati in sede di liquidazione di cui al punto precedente, ottenendo il c.d. "monte numeri differenza";**
- **sottraggono, per il periodo di competenza successivo di cui al punto precedente, al "monte numeri" indicato nell'E/C bancario prodotto il "monte numeri differenza", ottenendo il c.d. "monte numeri rettificato";**
- **applicano al "monte numeri rettificato" il tasso del periodo o altro tasso stabilito, ottenendo i nuovi interessi del periodo;**
- **infine sommano al saldo in linea capitale del c/c (somma algebrica dei movimenti) gli interessi come sopra calcolati, senza così operare alcuna capitalizzazione, relativamente a tutto l'arco temporale considerato.**

Tale criterio è identico a quello ottenuto con la formula di cui sopra.

Versamenti imputati al pagamento degli interessi.

Come abbiamo avuto modo di osservare nella presente memoria, in realtà nell'espletare i ricalcoli occorre tenere conto altresì della condizione secondo la quale gli interessi liquidati in ciascun trimestre debbono venire pagati a seguito degli eventuali versamenti fatti dal debitore nel trimestre successivo. E tale condizione vale qualunque sia il regime della capitalizzazione applicata.

Pagarsi gli interessi, significa come abbiamo già osservato distrarre una componente con funzione riduttiva del credito ed imputarla agli interessi liquidati anziché a riduzione della linea capitali. Significa altresì, conservare un maggior capitale sul quale peraltro matureranno gli interessi successivi; infatti nell'ipotesi opposta, la riduzione del solo capitale senza intaccare gli interessi liquidati, comporta un costante minor debito sul quale conteggiare gli interessi.

Le differenze fra i due diversi tipi di imputazione, come abbiamo già detto, comporta risultati molto diversi tra loro: riducendo esclusivamente il capitale si favorisce il debitore a scapito del creditore oltre che ad essere un criterio anti-giuridico ed anti-ragioneristico; riducendo invece prima gli interessi e sino a loro concorrenza poi il capitale, invece, si salvaguarda maggiormente il credito ed al contempo si ottempera agli articoli previsti dai c.c., oltre che a interpretare correttamente la natura tecnica del c/c Bancario e a operare correttamente dal punto di vista della logica dei rapporti commerciali.

In altre parole, vogliamo ribadire con fermezza, che nella realtà economica commerciale non si è mai visto un soggetto debitore che non paghi mai gli interessi al proprio creditore per tutta la durata dei loro rapporti di natura finanziaria.

Il problema che si pone quindi ora, è quello di riprendere la formula presentata in precedenza e di implementarla ulteriormente al fine di tenere conto anche di questa problematica, al fine di giungere correttamente a quantificare il vero credito che si avrebbe qualora alla capitalizzazione composta trimestrale si sostituisse la capitalizzazione semplice trimestrale.

Si tratta perciò di considerare i versamenti che il debitore ha effettuato in ciascun trimestre e di portarli a deconto dello sbilancio compe-

tenze (interessi +C.M.S.).

Il conteggio che si dovrà rielaborare dovrà tenere conto dei seguenti elementi:

- inserimento di tutti gli sbilanci competenze, applicando valuta fine trimestre;
- inserimento del o dei versamenti necessari per pagare ciascun sbilancio del trimestre precedente, attribuendo ai versamenti la valuta indicata nell'estratto conto;
- applicare gli stessi interessi tempo per tempo vigenti desunti dallo scalare del c/c;
- applicare il regime della capitalizzazione semplice.

Il risultato ottenuto alla fine del conteggio presenterà un saldo per valuta pari a zero, in quanto tutte le competenze addebitate sono state pagate dai versamenti inseriti, mentre fornirà un saldo in linea interessi positivo il quale rappresenterà l'ammontare degli interessi che dovranno essere stornati dal totale degli interessi ottenuti in regime di capitalizzazione composta trimestrale per avere il valore corrispondente degli interessi maturati qualora il regime di capitalizzazione applicato fosse quello semplice.

In formula:

chiamo: $SB1 = I1 + CMS1 + SP1$ lo sbilancio competenze del primo trimestre cioè:

$SB2 = I2 + CMS2 + SP2$ lo sbilancio competenze del secondo trimestre cioè

.....

E così via $SBn-1 = In-1 + CMSn-1 + SPn-1$

Chiamo: $VE1 =$ versamento effettuato nel secondo trimestre dove $VE1 = SB1$

$VE2 =$ versamento effettuato nel terzo trimestre; dove

VE2=SB2

Ecc..

.....
 Ven-1 = versamento effettuato nell'ennesimo trimestre;
 Dove Ven=SBn-1

La formula di cui sopra perciò diventerà la seguente:

$$\begin{aligned} \text{Is} = & (((\text{SB1} + (\text{SB1} * \text{G1} * \text{R} / 36500)) + \text{SB2} + (\text{SB2} * \text{G2} * \text{R} / 36500) + \\ & \dots + \text{SBn-1} + (\text{SBn-1} * \text{Gn} * \text{R} / 36500)) \\ & - ((\text{VE1} + (\text{VE1} * \text{G1}' * \text{R} / 36500)) + \text{VE2} + (\text{VE2} * \text{G2}' * \text{R} / 36500) \\ & + \dots + \text{VEn} + (\text{VEn} * \text{Gn-1}'' * \text{R} / 36500))) * \\ & (\text{G1} * \text{R} / 36500 + \text{G2} * \text{R} / 36500 + \dots + \text{Gn-1}' * \text{R} / 36500). = \\ = & \text{SB1} - \text{VE1} + \text{SB2} - \text{VE2} + \dots + \text{SBn-1} - \text{Ven-1} + (\text{Is1} + \text{Is2} + \dots + \text{Isn-1}) \\ & - (\text{Is1}' + \text{Is2}' + \dots + \text{Isn-1}' + \text{Is1}'' + \text{Is2}'' + \dots + \text{Isn-1}'') \end{aligned}$$

$$(\text{Is1} + \text{Is2} + \dots + \text{Isn-1}) - (\text{Is1}' + \text{Is2}' + \dots + \text{Isn}' + \text{Is1}'' + \text{Is2}'' + \dots + \text{Isn-1}'')$$

dove Is1 rappresenta gli interessi semplici prodotti dallo sbilancio competenze del primo trimestre in regime di capit. trimestrale, Is2 rappresenta gli interessi semplici prodotti dallo sbilancio competenze del secondo trimestre in regime di capit. Trimestrale e così via sino all'ennesimo trimestre

Is1', Is2', Isn-1', rappresentano gli interessi semplici prodotti dai soli interessi dedotti i versamenti utilizzati per pagare lo sbilancio competenze del trimestre precedente

Is1'', Is2'', Isn-1'' rappresentano gli interessi semplici prodotti dagli interessi semplici del punto precedente.

Se invece dello sbilancio competenze, considerassimo i soli interessi la formula diverrebbe la seguente:

31/12-----31/3---VE1-----30/6---VE2-----30/9---VE3-----
 30/9—Ven-1----n

G1=giorni dal 31/3 a fine conteggio (n)

G2=giorni dal 30/6 a fine conteggio (n)

G3=giorni dal 30/9 a fine conteggio (n)

Gn-1 =giorni dal 30/9 a fine conteggio (n)

G1' = giorni dal versamento 1 a fine conteggio

G2' = giorni dal versamento 2 a fine conteggio

G3' = giorni dal versamento 3 a fine conteggio

Gn-1 = giorni dal versamento n-1 a fine conteggio

I1,I2,I3,.....In-1 = interessi ottenuti in regime di capitalizz.

Composta trimestrale

S = I1+I2+I3+.....In-1

VE1,VE2, VE3,.....Ven-1 = quota versamento utilizzata per quietan-
 zare gli interessi

I1,I2, I3 ...In-1

Dove: I1=VE1, I2=VE2, I3=VE3In-1=Ven-1

Ics = differenza interessi fra capitalizzazione trimestrale composta e
 capitalizzazione semplice trimestrale in costanza di versamenti portati
 a deconto degli interessi

La formula quindi sarà la seguente:

$$Ics = S - (((I1 * G1 * R / 36500 + I2 * G2 * R / 36500 + \dots + In-1 * Gn-1 * R / 36500) - (VE1 * G1' * R / 36500 + VE2 * G2' * R / 36500 + \dots + Ven-1 * Gn-1' * R / 36500))) * (G1' * R / 36500 + G2' * R / 36500 + \dots + Gn-1' * R / 36500))$$

In parole:

**gli interessi corrispondenti all'applicazione della capitalizzazione
 semplice trimestrale nell'ipotesi di pagamento degli stessi (a segui-**

to di versamenti del debitore), corrisponde al totale degli interessi calcolati in regime di capitalizzazione composta trimestrale diminuiti degli interessi semplici calcolati ai tassi vigenti tempo per tempo prodotti dalle competenze trimestrali liquidate per i giorni che decorrono dalla fine di ciascun trimestre alla valuta del o dei versamenti che hanno concorso a quietanzarli.

Come si può osservare, con tale criterio, la differenza fra regime di capitalizzazione composta trimestrale e capitalizzazione semplice trimestrale si riduce di molto a seconda che i versamenti imputati al pagamento degli interessi liquidati nel trimestre precedente siano sempre più prossimi all'inizio del trimestre in corso.

Dott. Adalciso Bruzzone

ORGANI DELLA FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI BOLOGNA

COMITATO DIRETTIVO

PRESIDENTE

Dott. Gianfranco Tomassoli

VICE PRESIDENTE

Prof. Giorgio Nicoletti

SEGRETARIO

Dott.ssa Vincenza Bellettini

CONSIGLIERI

Dott. Carlo Carpani

Dott. Francesco Cortesi

Dott. Giovanni Battista Graziosi

Dott. Stefano Monaci

Dott. Matteo Piantedosi

Dott. Luca Sifo

Dott. Arnaldo Tragni

COMITATO DEI GARANTI

Dott. Fernando Frasnedi

Dott. Francesco Serao

Dott. Antonio Specchio

Dott. Alfonso Venturi

COMITATO SCIENTIFICO

Prof. Pier Ugo Calzolari

RETTORE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BOLOGNA

Prof. Avv. Renzo Costi

Prof. Avv. Piera Filippi

Prof. Avv. Giulio Ghetti

Prof. Antonio Maticena

Prof. Avv. Fabio Roversi Monaco

Dott. Giuseppe Verna

COMITATO BORSE DI STUDIO

Dott. Claudio Galbucci
Dott.ssa Anna Rosa Morelli
Dott. Alfonso Venturi

COLLEGIO DEI REVISORI

Dott.ssa Elena Melandri
PRESIDENTE

Dott. Roberto Batacchi
Dott. Giovanni Luca

TESORIERE

Dott.ssa Giovanna Randazzo

SEGRETARIO GENERALE

Dott. Pierluigi Morelli

**ALBO ISTITUZIONALE
DEI BENEMERITI**

Banca popolare dell'Emilia Romagna
Sig.ra Carla Bevilacqua
Dott. Carlo Cantarelli
Cassa di Risparmio di Imola
Cassa di Risparmio in Bologna
Didacom
Federazione delle Banche di Credito Cooperativo dell'Emilia Romagna
Dott. Amedeo Mandrioli
Dott.ssa Silvia Marcelli
Dott.ssa Carlotta Minarelli
Dott. Giancarlo Trevisone

ALBO DEI BENEMERITI ANNO 2002

Dott.	Aleotti	Arnaldo	Dott.	Mazzoni	Paolo
Dott.ssa	Armaroli	Stefania	Dott.	Mele	Matteo
Dott.	Artese	Alessandro	Dott.	Mele	Domenico Roberto
Dott.	Arzarello	PierPaolo	Dott.	Melò	Roberto
Dott.ssa	Bacchini	Isabella	Dott.	Menozzi	Mauro
Rag.	Baiesi	Raoul	Dott.ssa	Minozzi	Daniela
Dott.	Barbieri	Adolfo	Dott.	Monari	Luigi
Dott.	Barchi	Stefano	Dott.ssa	Monti	Marilena
Dott.ssa	Bedoni	Federica	Dott.	Morelli	Mauro
Dott.ssa	Bellettini	Vincenza	Dott.	Nidasio	Giovanni
Dott.ssa	Benfenati	Angela	Dott.	Occhi	Davide
Dott.ssa	Bertolini	Edi	Dott.	Ori	Marco
Dott.ssa	Blasi	Franca	Dott.	Osti	Paolo
Dott.	Bonazza	Alessandro	Dott.	Pantano	Marco
Dott.ssa	Bortolotti	Anna Maria	Dott.	Parisio	Pier Paolo
Dott.ssa	Brini	Alessandra	Dott.	Piazzi	Roberto
Dott.ssa	Buscaroli	Francesca	Dott.	Pontini	Alberto
Dott.	Camosci	Pietro	Dott.ssa	Postacchini	Francesca
Rag.	Candela	Francesco	Dott.	Provaggi	Luigi
Dott.	Carpani	Carlo	Dott.	Rancan	Paolo
Dott.	Cassanelli	Mauro	Dott.ssa	Randazzo	Giovanna
Dott.	Cassani	Roberto	Dott.	Rangoni	Umberto
Dott.ssa	Cavazza	Angela	Dott.	Romano	Elazar
Dott.	Conti	Romano	Dott.	Ronchi	Luciano
Dott.	Cortesi	Francesco	Dott.ssa	Rubini	Claudia
Dott.	Costa	Dino	Dott.	Saccani	Alessandro
Dott.ssa	Danesi	Olga	Dott.ssa	Salami	Rosanna
Dott.	Di Pietro	Alessandro	Dott.	Savoia	Alessandro
Dott.	Diana	Adriano	Dott.ssa	Scipione	Silvia
Dott.ssa	Fantuzzi	Maria Teresa	Dott.	Selleri	Vera
Dott.	Ferrari	Marcello	Dott.	Sgubbi	Angelo
Dott.ssa	Ferri	Maria Cristina	Dott.	Stefanetti	Pietro
Dott.	Gaiani	Antonio	Dott.	Stupazzini	Franco
Dott.	Galbucci	Claudio	Dott.	Suzzi	Raffaele
Rag.ra	Giuliani	Claudia	Dott.	Tiezzi	Antonio
Dott.	Godoli	Luciano Leonello	Dott.	Tinti	Claudio
Dott.	Govoni	Maurizio	Dott.	Tomassoli	Gianfranco
Dott.	Grassilli	Pier Luigi	Dott.	Tonelli	Stefano
Dott.	Graziosi	Giovanni Battista	Dott.	Traversi	Franco
Dott.	Guandalini	Giuliano	Dott.	Trombetta	Vanni
Dott.	Guerrini	Roberto	Dott.	Trombetti	Gianfranco
Dott.ssa	Lo Monaco	Simona	Dott.ssa	Ughi	Maria Grazia
Dott.	Loiacono	Aldo Cecilia	Dott.	Vinci	Armando
Dott.ssa	Losito	Gabriella	Rag.	Vittori Venenti	Filippo
Dott.	Maccaferri	Claudio	Dott.	Zambelli	Fabio
Dott.	Magnani	Massimiliano	Dott.ssa	Zavatta	Mirca
Dott.	Malacarne	Giovanni	Dott.ssa	Zerbin	Novella
Dott.	Mammi	Massimo	Dott.	Zinelli	Antonella
Dott.	Manzoni	Paolo			
Dott.ssa	Mascherini	Giuliana			

STUDI DI TEORIA E PRASSI PROFESSIONALE
Collana della Fondazione dei Dottori Commercialisti di Bologna

Volumi pubblicati:

1. G. Capodaglio - A. Maticena, *Il mandatario elettorale*, pp. 120.
2. G. Delli - A. Battistini - A. M. Bortolotti - D. Campomonon - M. C. Castiglia - C. Maccaferri, *Commento alla nuova tariffa professionale dei Dottori Commercialisti (D.P.R. 645/1994)*, pp. 140.
3. G. Capodaglio (a cura di), *La revisione aziendale. Verso una nuova professionalità*, pp. 104.
4. Commissione di diritto societario e classificazione dei bilanci, sezione bilanci e certificazioni dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Bologna, *Partecipazioni e titoli. Loro valutazioni sotto il profilo civilistico e fiscale*, pp. 112.
5. Commissione cooperative ed enti no profit dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Bologna, *Temi e problemi nella riforma fiscale del Terzo settore*, pp. 250.
6. P. Bastia, *Sistemi di controllo della gestione aziendale*, pp.122.
7. Commissione di diritto penale tributario dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Bologna, *Consulente, Sindaco, Curatore, Profili di responsabilità penali e amministrative*, pp. 309.
8. E. Rocarati, *La legge Draghi e la responsabilità penale degli organi di controllo aziendale*, pp. 424.
9. Commissione sull'arbitrato, *Procedimento arbitrale. Istruzioni per l'uso*, pp.128.
10. Fondazione dei Dottori Commercialisti di Bologna (a cura di), *La valutazione d'azienda: aspetti metodologici ed esperienze operative. Atti del convegno*, pp 130.
11. A. Bruzzone, *La revocatoria fallimentare dei pagamenti. La giurisprudenza e i criteri adottati*, pp 108.

Studi di teoria e prassi professionale

Collana della Fondazione dei Dottori Commercialisti di Bologna